SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 93

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 22 aprile 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Lombardia

CIRCOLARI

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 1° giugno 1998, n. **518.**

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 96/4/CEE della Commissione del 26 febbraio 1996, che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, relativo alla attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare e segnatamente l'articolo 9 che conferisce al Ministero della sanità, di concerto con quello dell'industria, commercio ed artigianato di fissare, in attuazione di direttive comunitarie le disposizioni specifiche applicabili ai gruppi di alimenti riportati nell'allegato a tale decreto legislativo;

Vista la direttiva 96/4/CE della Commissione del 16 febbraio 1996 che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, concernente il regolamento di attuazione delle direttive 91/321/CEE della Commissione del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e 92/52/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 241, concernente la disciplina sanzionatoria delle direttive 91/321/CEE e 92/52/CEE in materia di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, relativo al regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, e sue successive modificazioni, concernente la disciplina degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1996, n. 572, concernente il regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, sulla disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva 95/3/CE;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, relativo alla attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari e successive modifiche;

Sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 15 dicembre 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata in data 22 gennaio 1998, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 5 del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, è sostituito dal seguente:

«*1.* Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento non devono contenere nessuna sostanza in quantità tale da poter costituire un rischio per la salute dei lattanti e dei bambini.».

2. Le lettere *d)* ed *e)* del comma 2 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, sono sostituite dalle seguenti:

«*d)* per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, l'indicazione del valore energetico disponibile espresso in kJ e kcal, nonché del tenore di proteine, carboidrati e grassi espresso in forma numerica per 100 ml di prodotto pronto per il consumo;

e) per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, l'indicazione del contenuto medio di ciascuno dei minerali e delle vitamine elencate rispettivamente negli allegati I e II e, se del caso, del contenuto medio di colina, inositolo, carnitina e taurina, espresso in forma numerica per 100 ml di prodotto pronto per il consumo;».

3. All'articolo 6 del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, dopo il comma 2 viene inserito:

«*2-bis.* Nell'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 1, può essere indicata:

a) la quantità media di nutrienti elencati all'allegato III qualora detta dichiarazione non sia già effettuata ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera *e)* del comma 2, espressa in forma numerica per 100 ml di prodotto pronto per il consumo;

b) per gli alimenti di proseguimento, oltre alle informazioni numeriche, informazioni concernenti le vitamine ed i minerali, di cui all'allegato VIII, espresse in percentuale dei valori di riferimento ivi elencati, per

100 ml di prodotto pronto per il consumo, a condizione che le quantità presenti siano almeno uguali al 15% dei valori di riferimento medesimi.».

4. Gli allegati del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, sono modificati in conformità all'allegato del presente regolamento.

Art. 2.

Norme transitorie

1. È consentita la commercializzazione dei prodotti conformi alla precedente legislazione non oltre il 31 marzo 1999 e comunque non oltre lo smaltimento delle scorte.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° giugno 1998

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 66

ALLEGATO
(Art. 1, comma 2)

Gli allegati del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, sono così modificati:

1. L'allegato I è così modificato:

a) I punti 2, 2.1, 2.2 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Proteine

(Tenore di proteine = tenore di azoto × 6,38) per le proteine di latte vaccino.

(Tenore di proteine = tenore di azoto × 6,25) per le proteine di soia isolate e gli idrolizzati parziali di proteine.

Per "indice chimico" si intende il più basso rapporto tra la quantità di ciascun aminoacido essenziale della proteina presente e la quantità di ciascun aminoacido corrispondente della proteina di riferimento.

2.1. Alimenti a base di proteine di latte vaccino

Minimo	Massimo
0,45 g/100 kJ	0,7 g/100 kJ
(1,8 g/100 kcal)	(3 g/100 kcal)

A valore energetico pari, la preparazione deve contenere aminoacidi essenziali e semiessenziali in quantità almeno pari a quella della proteina di riferimento (latte materno come definito all'allegato V); tuttavia ai fini del presente calcolo possono essere addizionati i tassi di metionina e cistina.

2.2. Alimenti a base di idrolizzati parziali di proteine

Minimo	Massimo
0,56 g/100 kJ	0,7 g/100 kJ
(2,25 g/100 kcal)	(3 g/100 kcal)

A valore energetico pari, la preparazione deve contenere aminoacidi essenziali e semi essenziali in quantità almeno pari a quella della proteina di riferimento (latte materno come definito all'allegato V); tuttavia ai fini del presente calcolo possono essere addizionati i tassi di metionina e cistina.

Il rapporto di efficienza proteica (PER) e l'utilizzazione netta della proteina (NPU) devono essere perlomeno uguali a quelli della caseina.

Il tenore di taurina deve essere almeno pari a 10 micromoli/100 kJ (42 micromoli/100 kcal) e il tenore di L-carnitina deve essere perlomeno pari a 1,8 micromoli/100 kJ (7,5 micromoli/100 kcal)».

b) Il tenore minimo di lipidi di cui al punto 3 è così modificato:

«Minimo
1,05g/100 kJ
(4,4 g/100 kcal)»

c) Le parole di cui al punto 3.1 «olii contenenti oltre l'8% di isomeri trans di acidi grassi» sono soppresse.

d) Dopo il punto 3.4 è aggiunto il testo seguente:

«3.5. Il tenore di acido alfa-linolenico non deve essere inferiore a 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal). Il rapporto acido linoleico/acido alfa linolenico deve essere compreso tra 5 e 15.

3.6. Il tenore di acidi grassi trans non deve superare il 4% del tenore totale di grassi.

3.7. Il tenore di acido erucico non deve superare l'1% del tenore totale dei grassi.

3.8. Gli acidi grassi polinsaturi a lunga catena (20 e 22 atomi di carbonio - LCP), qualora aggiunti, non devono superare:

1% del tenore totale di grassi per LCP n-3;

2% del tenore totale dei grassi per LCP n-6 (1% del tenore totale di grassi per l'acido arachidonico).

Il tenore di acido eicosapentaenoico (20:5 n-3) non deve superare il tenore di acido docosaesaenoico (22:6 n-3)».

e) Al punto 5.1 è aggiunto il testo seguente:

	Per 100 kJ		Per 100 kcal	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
«selenio (2) (mcg)	—	0,7	—	3

(2) Limite applicabile alle preparazioni contenenti selenio aggiunto».

f) Al punto 6, i valori concernenti la nicotinamide son sostituiti dai seguenti:

	Per 100 kJ		Per 100 kcal	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
«Nicotinamide (mg NE) (3)	0,2	—	0.8	— ».

2. L'allegato II è così modificato:

a) Al punto 2, comma 1, dopo le colonne dei valori numerici, sono aggiunte le parole « ... o proteina del latte materno» dopo la parola «caseina».

Alla fine del punto 2 è aggiunto il seguente comma:

«Per un uguale valore energetico, questi alimenti devono contenere una quantità disponibile di metionina almeno pari a quella contenuta nel latte materno, come definito nell'allegato V».

b) Le parole di cui al punto 3.1 «olii contenenti oltre l'8% di isomeri trans di acidi grassi» sono soppresse.

c) Dopo il punto 3.4 è inserito il testo seguente:

«3.5. Il tenore di acidi grassi trans non deve superare il 4% del tenore totale di grassi.

3.6. Il tenore di acido erucico non deve superare l'1% del tenore totale dei grassi».

3. Negli allegati I e II è aggiunto il nuovo punto 7 seguente:

«7. Possono essere aggiunti i seguenti nucleotidi:

	Massimo (*)	
	mg/100 kJ	mg/100 kcal
5' monofosfato di citidina	0,60	2,50
5' monofosfato di uridina	0,42	1,75
5' monofosfato di adenosina	0,36	1,50
5' monofosfato di guanosina	0,12	0,50
5' monofosfato di inosina	0,24	1,00

(*) La concentrazione totale di nucleotidi non deve superare 1,2 mg/100 kJ (5 mg/100 kcal)».

4. L'allegato III è così modificato:

a) Al punto 2 è aggiunto il testo seguente:

Elementi minerali	Sali autorizzati
«Selenio	Selenato di sodio Selenito di sodio».

b) Al punto 3 sono aggiunte le seguenti sostanze:

«5' monofosfato di citidina e suo sale sodico;
5' monofosfato di uridina e suo sale sodico;
5' monofosfato di adenosina e suo sale sodico;
5' monofosfato di guanosina e suo sale sodico;
5' monofosfato di inosina e suo sale sodico».

5. All'allegato IV è aggiunto il testo seguente:

Indicazione relativa a:	Condizioni che giustificano l'indicazione
7. Riduzione del rischio di allergia alle proteine del latte. Questa indicazione può includere termini che fanno riferimento ad una riduzione del potere allergenico o antigenico	*a)* Gli alimenti devono conformarsi alle disposizioni di cui al punto 2.2 dell'allegato I ed il totale di di proteine immunoreattive, misurato, con metodi generalmente riconosciuti adeguati, deve essere inferiore all'1% delle sostanze contenenti azoto presenti negli alimenti; *b)* l'etichetta deve specificare che il prodotto non deve essere consumato da lattanti allergici alle proteine intatte dalle quali è prodotto l'idrolizzato a meno che non sia dimostrata con prove cliniche riconosciute valide la tolleranza dell'alimento da più del 90% dei lattanti (intervallo di confidenza 95%) ipersensibili alle proteine dalle quali è prodotto l'idrolizzato; *c)* gli alimenti, somministrati per via orale, non devono provocare una sensibilizzazione, negli animali, alle proteine intatte da cui derivano gli alimenti stessi; *d)* come prova delle proprietà dichiarate si deve disporre di dati obiettivamente e scientificamente accertati.

6. Il testo seguente è aggiunto come allegato VIII:

«ALLEGATO VIII

Valori di riferimento per l'etichettatura nutrizionale degli alimenti destinati ai lattanti ed ai bambini piccoli

Sostanze nutritive	Valori di riferimento dell'etichettatura
vitamina A	mcg 400
vitamina D	mcg 10
vitamina C	mg 25
tiammina	mg 0,5
riboflavina	mg 0,8
niacina equivalenti	mg 9
vitamina B6	mg 0,7
folato	mcg 100
vitamina B12	mcg 0,7
calcio	mg 400
ferro	mg 6
zinco	mg 4
iodio	mcg 70
selenio	mcg 10
rame	mg 0,4».

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione della legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 111, pubblicato nel supplemento ordinario n. 31 alla *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1992, n. 39, così recita:

«Art. 9 *(Disposizioni specifiche).* — 1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da adottarsi ai sensi dell'art 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in attuazione di direttive comunitarie, vengono fissate le disposizioni specifiche applicabili ai gruppi di alimenti di cui all'allegato I.

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 vengono indicati, in attuazione delle direttive comunitarie, le sostanze con scopo nutrizionale da aggiungere ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare nonché i criteri di purezza e le condizioni per la loro utilizzazione».

— La direttiva 96/4/CE è pubblicata in Gazzetta Ufficiale C.E. n. L 49/12 del 28 febbraio 1996.

— Il decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, all'art. 1 stabilisce:

«Art. 1 *(Campo di applicazione).* — 1. Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni relative alla composizione e all'etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento destinati ad essere somministrati a soggetti nella prima infanzia in buona salute, nonché degli stessi alimenti destinati all'esportazione verso Paesi terzi».

— Il D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 241, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 4 maggio 1996.

— Il D.M. 27 febbraio 1996, n. 209, è pubblicato nel supplemento ordinario n. 69 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 1996.

— Il D.M. 21 marzo 1973, emanato ai termini dell'art. 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 20 aprile 1973, n. 104.

— Il D.M. 24 settembre 1996, n. 572, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1996.

— Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, è pubblicato nel supplemento ordinario n. 31 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1992.

Nota all'art. 1:

— L'art. 6 del D.M. 6 aprile 1994, n. 500, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 6 *(Etichettatura).* — 1. La denominazione di vendita dei prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *c)* e *d),* è, rispettivamente, "alimento per lattanti" e "alimenti di proseguimento". Tuttavia nel caso di alimenti prodotti interamente con proteine di latte vaccino la denominazione è, rispettivamente, "latte per lattanti" e "latte di proseguimento".

2. Oltre alle indicazioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, l'etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento deve recare le seguenti indicazioni:

a) per gli alimenti per lattanti in generale, una precisazione indicante che il prodotto è idoneo alla particolare alimentazione dei lattanti sin dalla nascita quando essi non sono allattati al seno;

b) per gli alimenti per lattanti non arricchiti con ferro, una dicitura indicante che, qualora il prodotto sia somministrato ai soggetti di oltre quattro mesi di età, il loro fabbisogno globale di ferro va soddisfatto con ulteriori fonti;

c) per gli alimenti di proseguimento, una dicitura indicante che il prodotto è idoneo soltanto alla particolare alimentazione dei soggetti di età superiore ai quattro mesi e che non deve essere utilizzato in sostituzione del latte materno nei primi quattro mesi di vita;

d) *per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, l'indicazione del valore energetico disponibile espresso in kJ e kcal, nonché del tenore di proteine, carboidrati e grassi espresso in forma numerica per 100 ml di prodotto pronto per il consumo;*

e) *per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, l'indicazione del contenuto medio di ciascuno dei minerali e delle vitamine elencate rispettivamente negli allegati I e II e, se del caso, del contenuto medio di colina, inositolo, carnitina e taurina, espresso in forma numerica per 100 ml di prodotto pronto per il consumo;*

f) per gli alimenti per lattanti e per gli alimenti di proseguimento, le istruzioni riguardanti la corretta preparazione del prodotto e un'avvertenza sui rischi per la salute derivanti da una eventuale preparazione inadeguata.

2-bis. *Nell'etichettatura dei prodotti di cui all'art. 1, può essere indicata:*

a) *la quantità media di nutrienti elencati all'allegato III qualora detta dichiarazione non sia già effettuata ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera* e) *del comma 2, espressa in forma numerica per 100 ml di prodotto pronto per il consumo;*

b) *per gli alimenti di proseguimento, oltre alle informazioni numeriche, informazioni concernenti le vitamine ed i minerali, di cui all'allegato VIII, espresse in percentuale dei valori di riferimento ivi elencati, per 100 ml di prodotto pronto per il consumo, a condizione che le quantità presenti siano almeno uguali al 15% dei valori di riferimento medesimi.*

3. L'etichettatura degli alimenti per lattanti comporta, inoltre, le seguenti indicazioni:

a) una dicitura relativa alla superiorità dell'allattamento al seno;

b) una dicitura che raccomandi di utilizzare il prodotto soltanto dietro parere di persone qualificate nel settore della medicina, dell'alimentazione o della farmacia oppure di altre persone qualificate nel settore della maternità e dell'infanzia.

4. L'etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento non deve fornire informazioni che scoraggino l'allattamento al seno e fare esplicito riferimento alle diciture "umanizzato", "maternizzato", o ad espressioni analoghe; tuttavia il termine "adattato" può essere usato soltanto in conformità a quanto previsto dal comma 7 e dall'allegato IV, punto 1, del regolamento.

5. Le indicazioni di cui al comma 3 devono essere precedute dalla dicitura "avvertenza importante" o da diciture equivalenti.

6. L'etichettatura degli alimenti per lattanti non deve riportare immagini di lattanti, né altre illustrazioni o diciture che inducano ad idealizzare l'uso del prodotto, ad eccezione delle illustrazioni che facilitino l'identificazione del prodotto e ne spieghino i metodi di preparazione prima del consumo.

7. L'etichettatura degli alimenti per lattanti, tuttavia, può riportare indicazioni relative alla particolare composizione dell'alimento solo quando ricorrano le condizioni previste nell'allegato IV del regolamento.

8. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche alla presentazione dei prodotti all'ambiente nel quale sono esposti per la vendita e alla pubblicità».

99G0168

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 17 marzo 1999, n. **105.**

Regolamento recante norme concernenti le elezioni dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17, 18, con esclusione dei lavoratori delle imprese indicate al comma 9-*bis,* e 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dei dipendenti delle autorità portuali in seno ai comitati portuali ed alle commissioni consultive locali, previsti dagli articoli 9 e 15 della stessa legge n. 84 del 1994, e successive modifiche e integrazioni.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 9, comma 1, lettera *l),* della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, riguardante l'istituzione dei comitati portuali;

Visto l'articolo 15, comma 1, della legge n. 84 del 1994 come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, concernente l'istituzione deIle commissioni consultive locali;

Visto il decreto ministeriale in data 2 settembre 1998 con il quale sono state individuate le procedure per l'espletamento delle elezioni dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano in porto e dei dipendenti delle autorità portuali in seno ai comitati portutali ed alle commissioni consultive locali;

Ritenuta, altresì, la necessità di modificare il decreto ministeriale suindicato ai fini di una migliore organizzazione delle procedure medesime in linea con il sistema operativo realizzatosi nei porti in attuazione della richiamata legge n. 84 del 1994;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza dell'8 marzo 1999;

Vista la comunicazione effettuata con nota n. 01414 del 17 marzo 1999 inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplona le modalità di elezione dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese portuali di cui agli articoli 16, 17, 18, con esclusione dei lavoratori delle imprese indicate al comma 9-*bis,* e 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni e, nei porti ove istituita, del rappresentante dei dipendenti delle autorità portuali in seno alle commissioni consultive locali di cui all'articolo 15 della stessa legge n. 84 del 1994, nonché dei rappresentanti degli stessi lavoratori e dipendenti in seno ai comitati portuali di cui all'articolo 9 della citata legge n. 84 del 1994.

2. Le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori e dei dipendenti di cui al comma 1 si svolgono contestualmente quando la commissione consultiva locale e il comitato portuale vengono a scadenza nello stesso trimestre.

Art. 2.

Indizione delle elezioni dei rappresentanti nelle commissioni consultive locali

1. Le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori e del rappresentante dei dipendenti di cui all'articolo 1 nelle commissioni consultive locali si svolgono nei porti se di autorità portuale sotto la vigilanza del presidente dell'autorità medesima o di un suo delegato e negli altri porti sotto la vigilanza del del capo del circondario marittimo o di un suo delegato.

2. Le autorità di cui al comma 1 indicono le elezioni, in giorno non festivo non meno di 60 giorni prima della scadenza dell'organo, dando avviso del giorno e dei luoghi delle votazioni mediante affissione in apposito albo presso le rispettive sedi, assicurandone, inoltre, la massima diffusione con ogni altro mezzo. Le stesse autorità di cui al comma 1 provvedono, altresì, agli adempimenti indicati nel presente regolamento.

3. Le votazioni si svolgono in due giorni consecutivi non festivi se riguardano le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori e dei dipendenti nelle commissioni consultive locali e nel comitato portuale ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

Art. 3.

Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto a votare per le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese portuali nella commissione consultiva locale tutti i lavoratori delle imprese che operano in porto ai sensi degli articoli 16, 17, 18 ad esclusione dei lavoratori delle imprese di cui al comma 9-*bis,* e 21 della legge n. 84 del 1994, che risultano iscritti nel libro paga e negli appositi registri tenuti dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima, alla data di cui all'articolo 2, comma 2, nonché i dipendenti dell'autorità portuale in organico alla data sopraindicata, per l'elezione del loro rappresentante in seno alla commissione consultiva locale.

2. Sono eleggibili coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore a diciotto anni;

b) cittadinanza italiana o comunitaria;

c) aver assolto l'obbligo scolastico.

3 Non possono essere eletti coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro che sono o sono stati sotto posti a misure di sicurezza personali o sottoposti alle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e alla legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché coloro che sono stati condannati con sentenza divenuta irrevocabile ad una o più pene detentive non e inferiori a tre anni salvo che non siano intervenuti provvedimenti riabilitativi.

4. Le autorità che vigilano sullo svolgimento delle elezioni accertano la sussistenza dei requisiti indicati dal presente articolo.

Art. 4.

Presentazione delle liste

1. Possono essere presentate nelle rispettive sedi dell'autorità portuale o marittima, più liste di candidati, distinte, per i rappresentanti dei lavoratori è per il rappresentante dei dipendenti, o non meno di trenta giorni prima della data fissata per le votazioni.

2. Le liste, costituite non più di quindici candidati per le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese e non più di tre candidati per il rappresentante dei dipendenti dell'autorità portuale, sono sottoscritte da almeno il 5% dei lavoratori e dei dipendenti di cui all'articolo 3, comma 1 e indicano, in ordine alfabetico, nome, cognome e data di nascita di ciascun candidato.

3. Le sottoscrizioni sono apposte dinanzi al funzionario delegato dalla rispettiva competente autorità, previa verifica dell'identità personale attraverso idoneo documento di riconoscimento, i cui estremi sono riportati sulla lista medesima.

4. Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista.

5. Le liste, numerate in ordine di presentazione, sono esposte 15 giorni prima della data fissata per le votazioni, nell'apposito albo presso le rispettive sedi dell'autorità portuale o marittima.

Art. 5.

Modalità delle votazioni

1. Per lo svolgimento delle votazioni sono costituiti uno o più seggi. Ad ogni seggio è assegnato un numero di elettori non superiore a 600 unità.

2. I seggi restano aperti dalle ore 8 alle ore 22 e possono essere ubicati in sedi diverse, ove l'organizzazione operativa del porto lo richieda.

3. Il seggio, presieduto dal presidente dell'autorità portuale o da un suo delegato, ovvero dal capo del circondario marittimo o da un suo delegato, è costituito da 4 lavoratori, per un numero di elettori superiore a 400 unità e da 2 lavoratori, per un numero di elettori fino a 400 unità, designati 15 giorni prima della data fissata per le elezioni dalla competente autorità tra i lavoratori e i dipendenti non candidati. Possono partecipare come osservatori i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei dipendenti di cui all'articolo 1.

4. Ogni seggio è munito di urne elettorali, distinte per i rappresentanti dei lavoratori portuali e per il rappresentante dei dipendenti dell'autorità portuale, idonee a garanire la segretezza del voto e deve, altresì, disporre di elenchi degli elettori aventi diritto al voto presso di esso distinti per i lavoratori delle imprese e per i dipenenti dell'autorità portuale e predisposti dalle rispettive autorità, nonché di tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle votazioni.

Art. 6.

Schede elettorali

1. Nella scheda, munita del timbro dell'autorità portuale o dell'autorità marittima, sono riportate tutte le liste disposte in ordine di presentazione. In caso di contemporaneità della presentazione, l'ordine di precedenza è estratto a sorte.

2. Le schede sono firmate da almeno due componenti del seggio.

Art. 7.

Espressione del voto

1. Il voto è segreto e diretto. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore il presidente del seggio consegna la scheda per l'espressione del voto.

2. È consentita, ai fini della validità, l'espressione di un solo voto, manifestato con il ognome e nome, o col solo cognome del candidato votato. La scheda non deve contenere altri segni, oltre quello del voto, od abrasioni.

Art. 8.

Operazioni di scrutinio

1. Al termine delle operazioni di voto, in prosecuzione delle stesse, ha inizio lo spoglio dei voti che prosegue ininterrottamente fino alla conclusione. Del risultato dello scrutinio è redatto apposito verbale; firmato da tutti i componenti del seggio, riportante per ogni lista il numero dei voti conseguito da ciascun candidato.

2. Nel caso di presentazione di una sola lista relativa ai rappresentanti dei lavoratori delle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, è redatto apposito elenco con indicazione dei candidati in ordine progressivo secondo il numero dei voti riportati. Distinto elenco è redatto per il rappresentante dei dipendenti dell'autorità portuale.

3. In presenza di più liste concorrenti per la elezione dei rappresentanti dei lavoratori di cui all'articolo 3, comma 1, il numero dei rappresentanti da nominare viene ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti da ciascuna lista e, nell'ambito della stessa lista, in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. Con le stesse modalità di cui al comma 2, è redatto apposito elenco. Nel caso di più liste per l'elezione del rappresentante dei dipendenti dell'autorità portuale, si applicano le procedure di cui al comma 2.

4. Un estratto del verbale delle operazioni elettorali, con l'indicazione dei rappresentanti eletti è inviato dall'autorità competente al Ministero dei trasporti e della navigazione, entro cinque giorni dalla data delle elezioni, per l'adozione del provvedimento di nomina delle commissioi consultive locali.

5. Il presidente dell'autorità portuale, od il delegato, ovvero il capo del circondario marittimo, od il delegato, qualora nello svolgimento delle elezioni accertino irregolarità che hanno dato luogo ad alterazioni dell'espressione del voto, provvedono all'annullamento delle elezioni con atto motivato, dandone comunicazione al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Art. 9.

Attribuzione dei seggi

1. Nei porti non sede di autorità portuale sono eletti quali rappresentanti dei lavoratori delle imprese portuali i primi sei nominativi dell'elenco di cui all'articolo 8, commi 2 o 3.

2. Nei porti sede di autorità portuale sono eletti i primi cinque nominativi dell'elenco di cui all'articolo 8, commi 2 o 3 ed il primo nominativo dell'elenco dei rappresentanti dei dipendenti dell'autorità portuale di cui all'articolo 8, comma 2.

3. In caso di rinuncia dell'eletto o di dimissioni nel corso del mandato, subentra il primo dei non eletti di cui agli elenchi dell'articolo 8. In tale ipotesi colui che subentra cessa dalla carica alla scadenza dell'organo.

Art. 10.

1. Gli oneri, connessi alle procedure per l'espletamento delle elezioni, propedeutiche al funzionamento delle commissioni consultive locali nei porti sedi di autorità portuale sono a carico della autorità medesima. Negli altri porti sono a carico dello stanziamento

iscritto al capitolo 5786 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1999 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 11.

Elezioni dei rappresentati nei comitati portuali

1. Le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori e dei dipendenti di cui all'articolo 1 in seno ai comitati portuali si svolgono secondo i termini, criteri e modalità indicati nel presente regolamento e sotto la vigilanza del presidente dell'autorità portuale, che provvede, anche attraverso un suo delegato ai relativi adempimenti. I relativi oneri sono posti a carico della competente autorità portuale.

Art. 12.

Abrogazione

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 settembre 1998, n. 412, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 dicembre 1998, serie generale n. 282.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 marzo 1999

Il Ministro: TREU

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1999
Registro n. 1 Trasporti e navigazione, foglio n. 206.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo vigente dell'art. 9, comma 1, lettera *l)*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), è il seguente:

«1. Il comitato portuale è composto:

a)-i) (Omissis);

l) da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai dipendenti dell'autorità portuale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. In sede di prima applicazione della presente legge i rappresentanti dei lavoratori vengono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e restano in carica per un quadriennio».

— Il testo dell'art. 15, comma 1, della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, è il seguente:

«Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è istituita in ogni porto una commissione consultiva composta da cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto, da un rappresentante dei dipendenti dell'autorità portuale o dell'organizzazione portuale e da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali, designati secondo le procedure indicate all'articolo 9, comma 1, lettere *i)* e *l).* Nei porti ove non esista autorità portuale i rappresentanti dei lavoratori delle imprese sono in numero di sei. La commissione è presieduta dal presidente dell'autorità portuale ovvero, laddove non istituita, dal comandante del porto».

— Il decreto ministeriale 2 settembre 1998, n. 412 (Regolamento recante norme concernenti le elezioni dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dei dipendenti delle autorità portuali in seno ai comitati portuali ed alle commissioni consultive locali, previste dagli articoli 9 e 15 della legge n. 84 del 1994, e successive modifiche ed integrazioni), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 in data 2 dicembre 1998.

— Il comma 3 dell'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Note all'art. 1:

— Il testo vigente degli articoli 16, 17, 18 e 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è il seguente:

«Art. 16 *(Operazioni portuali).* — 1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale.

2. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime disciplinano e vigilano sull'espletamento dèlle operazioni portuali, nonché sull'applicazione delle tariffe indicate da ciascuna impresa ai sensi del comma 5.

3. L'esercizio delle attività di cui al comma 1, espletate per conto proprio o di terzi, è soggetto ad autorizzazione dell'autorità portuale o, laddove non istituita, dell'autorità marittima. Le imprese autorizzate sono iscritte in apposito registro tenuto dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima e sono soggette al pagarento di un canone annuo e alla prestazione di una cauzione determinati dalle medesime autorità.

4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 da parte dell'autorità competente il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge determina:

a) i requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacità finanziaria, di professionalità degli operatori e delle imprese richiedenti, adeguati alle attività da espletare, tra i quali la presentazione di un programma operativo e la determinazione di un organico di lavoratori alle dirette dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;

b) i criteri, le modalità e i termini in ordine al rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'atto autorizzatorio, nonché ai relativi controlli;

c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata ed alla specificità dell'autorizzazione, tenuti presenti il volume degli investimenti e le attività da espletare;

d) i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, da effettuarsi all'arrivo o alla partenza di navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da svolgere, nonché per la determinazione di un corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non rientrano nel numero massimo di cui al comma 7.

5. Le tariffe delle operazioni portuali di cuial comma i sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 devono comunicare all'autorità portuale o, laddove non istituita, all'autorità marittima le tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti, nonché ogni successiva variazione.

6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi dell'art. 18, durata identica a quella della concessione medesima; l'autorizzazione può essere rinnovata in relazione a nuovi programmi operativi o a seguito del rinnovo della concessione. L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima, sono tenute a verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle condizioni previste nel programma operativo.

7. L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima, sentita la commissione consultiva locale, determina il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi del comma 3, in relazione alle esigenze di funzionalità del porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo della concorrenza nel settore.

7-*bis.* Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale».

«Art. 17 *(Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo).* — 1. In attesa dell'entrata in vigore delle norme disciplinatrici della fornitura di mere prestazioni di mano d'opera e della riforma della legge 23 dicembre 1960, n. 1369:

a) le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime promuovono la costituzione di un consorzio volontario aperto a tutte le imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, al fine esclusivo di agevolare lo svolgimento delle fasi delle imprese consorziate caratterizzate da variazioni imprevedibili di domanda di mano d'opera. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime possono autorizzare una o più imprese consorziate, anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alla fornitura di mere prestazioni di mano d'opera a favore di altre imprese consorziate. L'autorizzazione in deroga alla citata legge n. 1369 del 1960 può essere concessa unicamente a imprese consorziate dotate di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione delle operazioni portuali, tenendo conto delle eccedenze risultate dal processo di razionalizzazione e trasformazione produttiva indotte dalla presente legge;

b) qualora non si addivenga alla costituzione del consorzio volontario di cui alla lettera *a),* ovvero qualora a detto consorzio non partecipa la maggioranza delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, che ravvisino l'esigenza di soddisfare variazioni imprevedibili di domanda di mano d'opera, istituiscono l'Agenzia per l'erogazione di mere prestazioni di mano d'opera. Tale Agenzia è l'unico soggetto autorizzato a fornire mere prestazioni temporanee di mano d'opera in deroga alla citata legge n. 1369 del 1960 nell'ambito portuale in cui è istituito, ed è tenuto a fornire, ad eguali condizioni, l'erogazione delle suddette prestazioni a tutte le imprese di cui agli articoli 16 e 18 che ne facciano richiesta.

2. In fase di costituzione, e fino a quando esistano esuberi, il personale da avviare quotidianamente in regime di temporanea prestazione di mano d'opera è fornito dalle imprese di cui all'articolo 21, lettera *b).* Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 31 marzo 1997, sono dettate le norme per l'istituzione e il funzionamento delle Agenzie di cui al presente articolo. Lo schema di decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine per la sua emanazione. Le competenti commissioni parlamentari si esprimono nei successivi giorni.

3. Gli appalti di servizi compresi quelli ad alto contenuto di mano d'opera forniti dalle società derivanti dalla trasformazione disposta dall'articolo 21 non rientrano nel divieto di cui all'articolo 1 della citata legge n. 1369 del 1960».

«Art. 18 *(Concessione di aree e banchine).* — 1. L'autorità portuale e, dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. È altresì sottoposta a concessione da parte dell'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerarsi a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo, come individuati ai sensi dell'art. 4, comma 3. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresì indicati:

a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario;

b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare in rapporto alla durata della concessione, agli investimenti previsti, al valore delle aree e degli impianti utilizzabili, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, ovvero al solo valore delle aree qualora il concessionario rilevi gli impianti all'atto della concessione.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì indicati i criteri cui devono attenersi le autorità portuali o marittime nel rilascio delle concessioni al fine di riservare nell'ambito portuale spazi operativi allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non concessionarie.

3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione adegua la disciplina relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative comunitarie.

4. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il presidente dell'autorità portuale può concludere, previa delibera del comitato portuale, con le modalità di cui al comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali.

6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i destinatari dell'atto concessorio:

a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto;

b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi.

c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera *a).*

7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione, non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale dello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione.

8. L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima sono tenute ad effettuare accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 6, lettera *a).*

9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività, di cui al comma 6, lettera *a),* senza giustificato motivo, l'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima revocano l'atto concessorio.

9-*bis.* Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini siti in ambito portuale».

«Art. 21 *(Trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali)*. — 1. Le compagnie ed i gruppi portuali entro il 18 marzo 1995 debbono trasformarsi in una o più società di seguito indicate:

a) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali;

b) in una società o una cooperativa secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per la fornitura di servizi, nonché, fino al 31 dicembre 1996, mere prestazioni di lavoro in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369;

c) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, avente lo scopo di mera gestione, sulla base dei beni già appartenenti alle compagnie e gruppi portuali disciolti.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che le compagnie ed i gruppi portuali abbiano provveduto agli adempimenti di cui al comma 6, le autorizzazioni e le concessioni ad operare in ambito portuale, comunque rilasciate, decadono.

3. Le società e le cooperative di cui al comma 1 hanno l'obbligo di incorporare tutte le società e le cooperative costituite su iniziativa dei membri delle compagnie o dei gruppi portuali prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché di assumere gli addetti alle compagnie o gruppi alla predetta data. Le società o cooperative di cui al comma 1, devono avere una distinta organizzazione operativa e separati organi sociali.

4. Le società derivanti dalla trasformazione succedono alle compagnie ed ai gruppi portuali in tutti i rapporti patrimoniali e finanziari.

5. Ove se ne verificassero le condizioni, ai dipendenti addetti tecnici ed amministrativi delle compagnie portuali, che non siano transitati in continuità di rapporto di lavoro nelle nuove società di cui al comma 1, è data facoltà di costituirsi in imprese ai sensi del presente articolo. Alle società costituite da addetti si applica quanto disposto nei commi successivi per le società costituite dai soci delle compagnie.

6. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i gruppi portuali possono procedere, secondo la normativa vigente in materia, alla fusione con compagnie operanti nei porti viciniori, anche al fine di costituire nei porti di maggior traffico un organismo societario in grado di svolgere attività di impresa.

7. Le autorità portuali nei porti già sedi di enti portuali e l'autorità marittima nei restanti porti dispongono la messa in liquidazione delle compagnie e gruppi portuali che entro la data del 18 marzo 1995 non abbiano adottato la delibera di trasformazione secondo le modalità di cui al comma 1 ed effettuato il deposito dell'atto per l'omologazione al competente tribunale. Nei confronti di tali compagnie non potranno essere attuati gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.

8. Continuano ad applicarsi, sino alla data di iscrizione nel registro delle imprese, nei confronti delle compagnie e gruppi portuali che abbiano in corso le procedure di trasformazione ai sensi del comma 6, le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 27 concernenti il funzionamento degli stessi, nonché le disposizioni relative alla vigilanza ed al controllo attribuite all'autorità portuale, nei porti già sedi di enti portuali ed all'autorità marittima nei restanti porti».

— Per il testo degli articoli 9 e 15 della citata legge n. 84 del 1994, vedi nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il testo degli articoli 16, 17, 18 e 21 della citata legge n. 84 del 1994, vedi nelle note all'art. 1.

— La legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 1956, n. 327.

— La legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1988, n. 186.

— La legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 giugno 1965, n. 138.

Nota all'art. 12:

— Per il decreto ministeriale 2 settembre 1998, n. 412, vedi nelle note alle premesse.

99G0165

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 marzo 1999.

Variazione di denominazione di una marca estera di sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 285, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate speficiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991, concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, che istituisce l'Ente tabacchi italiani per lo svolgimento delle attività produttive e commerciali già attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attività inerenti il lotto e le lotterie,

e riserva allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge alla predetta Amministrazione;

Vista l'istanza con la quale la ditta Philip Morris Holland b.v. ha chiesto di modificare la denominazione della sigaretta Mercedes 100's Specially Mild Filtre;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della marca di sigarette appresso indicata è così modificata:

da: Mercedes 100's Specially Mild Filtre

a: Mercedes 100's Specially Mild

Art. 2.

Ad esaurimento delle scorte, le unità di condizionamento delle suindicate sigarette, in carico agli organi dell'ETI, saranno sostituite dai prodotti come sopra modificati.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 1999

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1999
Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 14

99A3162

DECRETO 24 marzo 1999.

Variazione di denominazione di una marca di sigarette di provenienza U.E.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto i decreti ministeriali del 13 agosto 1992 e del 22 aprile 1997, con i quali si è provveduto, rispettivamente, ad iscrivere, nella tariffa di vendita, la marca di sigarette «Rothmans K.S.F. Ultra Lights» ed a variare la denominazione della stessa in «Rothmans Uno Ultra Lights»;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, che istituisce l'Ente tabacchi italiani per lo svolgimento delle attività produttive e commerciali già attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attività inerenti il lotto e le lotterie, e riserva allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge alla predetta Amministrazione;

Vista l'istanza con la quale la ditta Insalco S.p.a., in qualità di rappresentante della ditta produttrice, ha chiesto di modificare la denominazione della succitata marca di sigarette Rothmans Uno Ultra Lights;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della marca di sigarette appresso indicata è così modificata:

da: Rothmans uno ultra lights

a: Rothmans 1 mg ultra lights

Art. 2.

Ad esaurimento delle scorte, le unità di condizionamento delle suindicate sigarette, in carico agli Organi dell'ETI, saranno sostituite dai prodotti come sopra modificati.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 1999

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1999
Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 18

99A3111

DECRETO 29 marzo 1999.

Rateizzazione del residuo carico tributario dovuto dalla ditta Beducci Gennaro, in Torre del Greco.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CAMPANIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'istanza prodotta in data 18 marzo 1999 con la quale la ditta Beducci Gennaro con sede in Torre del Greco, via Nazionale n. 56/1, codice fiscale BDCGNR46S04H243G, ha chiesto ex art. 19, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, la rateazione in cinque rate bimestrali a partire dalla rata di aprile 1999 di un carico relativo ad imposte dirette per l'importo totale di L. 41.486.041, al netto degli acconti versati, adducendo di trovarsi, allo stato attuale nella impossibilità di corrispondere il predetto importo in unica soluzione;

Vista la circorale n. 284/E del 31 ottobre 1997 con la quale il direttore centrale per la riscossione, nell'ambito dei provvedimenti a carattere eccezionale destinati a particolari categorie di contribuenti, ha facoltà di concedere, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, la rateazione fino ad un massimo di cinque rate per i carichi iscritti nei ruoli speciali e straordinari;

Vista la circolare n. 260/E del 5 novembre 1998 con la quale è stata delegata ai direttori regionali l'adozione degli atti di applicazione e di diniego delle suddette speciali agevolazioni;

Considerato che la direzione regionale delle entrate, sezione staccata di Napoli, esperita la debita istruttoria in sede di esame della richiesta di sospensione ex art. 39, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, denegata, conformemente all'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione di maggiore rateazione, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la effettiva necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata ditta;

Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Tenuto conto, comunque, che l'azienda ha corrisposto acconti sul carico iscritto a ruolo anche in misura cospicua rispetto al carico stesso;

Ritenuto quindi che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973;

Decreta:

È concessa la rateazione in cinque rate bimestrali a partire dalla data di aprile 1999 del carico tributario residuo di L. 41.486.041.

La sezione staccata di Napoli nel provvedimento di esecuzione dovrà indicare l'importo degli interessi dovuti e calcolati ex art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 da riscuotersi unitamente al tributo alle scadenze stabilite.

Il beneficio concesso decade automaticamente qualora il contribuente ometta il pagamento delle prime due rate successive alla concessione del provvedimento in parola. In tal caso il Concessionario provvederà a riprendere la riscossione del complessivo carico in unica soluzione, con il ricalcolo degli interessi di cui al citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, rapportati al minor periodo di godimento del beneficio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 29 marzo 1999

p. *Il direttore regionale:* RUBINO

99A3112

DECRETO 12 aprile 1999.

Rateizzazione del residuo carico tributario dovuto dalla Sicma S.r.l., in Brindisi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998 che ha sostituito l'art. 3 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che fissa, tra l'altro, disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario;

Vista la nota-circolare n. 260 del 5 novembre 1998 con cui il direttore generale del Dipartimento delle entrate conferisce delega ai direttori regionali per l'adozione degli atti di applicazione e di diniego delle speciali

agevolazioni previste dagli articoli 19, commi terzo e quarto, e 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 602;

Vista l'istanza prodotta in data 18 novembre 1998 alla sezione staccata di Brindisi con la quale la società SICMA S.r.l., con sede in Brindisi, ha chiesto l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 602, per il pagamento di un carico tributario relativo ad imposte IRPEF ritenute alla fonte afferente l'anno d'imposta 1991, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di novembre 1997 per il complessivo importo di L. 581.692.790, adducendo di trovarsi in stato di temporanea difficoltà finanziaria;

Considerato che la sezione staccata di Brindisi, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata ditta;

Rilevata l'onerosità del carico tributario desunta dalla reale situazione economico-finanziaria della ditta e dalla sua consistenza e struttura;

Tenuto conto della localizzazione della ditta in un territorio altamente depresso laddove si registra un elevato indice di dissocupazione;

Considerato, inoltre, che per effetto dello sgravio per L. 280.524.120 concesso dal centro di servizio delle imposte dirette ed indirette di Bari e del versamento di un acconto di L. 54.560.000, l'ammontare residuo dovuto è pari a L. 246.608.670;

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la rateazione dei tributi erariali iscritti nei ruoli speciali e straordinari, allorquando sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive;

Decreta:

La riscossione del residuo carico tributario di L. 246.608.670 dovuto dalla società SICMA S.r.l. è ripartita in cinque rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1999 con l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La sezione staccata di Brindisi nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi del citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 602, e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

Il mancato pagamento di due ratei consecutivi determinerà per la società l'automatica decadenza dal beneficio accordatole.

L'agevolazione in argomento sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 12 aprile 1999

Il direttore regionale: GIAMMARINO

99A3136

DECRETO 13 aprile 1999.

Procedure di acquisizione, registrazione e documentazione delle giocate telefoniche del lotto, nonché di commercializzazione e rendicontazione delle schede prepagate.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528 sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, come modificato con decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1994, n. 239;

Visto l'atto di concessione alla Lottomatica S.p.a. di Roma per la gestione del servizio del gioco del lotto di cui ai decreti del Ministro delle finanze in data 17 marzo 1993, 8 novembre 1993, 11 gennaio 1995 e 25 luglio 1995, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;

Visto l'art. 24, comma 30, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che conferisce al Ministro delle finanze la facoltà di prevedere, con proprio decreto, modalità di raccolta delle giocate del lotto diverse da quelle di cui all'art. 4, comma 2, della legge 2 agosto 1982, n. 528, come sostituito dall'art. 2 della legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 9 febbraio 1999 che ha autorizzato la raccolta telefonica delle giocate del lotto, da effettuare mediante schede prepagate, attribuendone la raccolta al concessionario del servizio del gioco e riservando la commercializzazione di dette schede ai raccoglitori del gioco del lotto;

Ritenuto che a favore dei gestori delle ricevitorie del lotto, in considerazione della ridotta attività richiesta, diversa e svincolata da quella della raccolta delle giocate, risulta equa per la commercializzazione delle

schede prepagate la corresponsione di un compenso pari al cinque per cento dell'importo di ciascuna scheda venduta;

Atteso che ricorre la necessità di corrispondere agli operatori di telecomunicazioni un compenso pari al due per cento dell'importo delle giocate raccolte, in considerazione degli investimenti richiesti per la realizzazione ed il mantenimento dell'efficiente stato di funzionalità degli impianti specifici relativi alla interconnessione con il sistema di automazione del concessionario del servizio;

Ritenuto che in merito allo svolgimento delle attività di raccolta telefonica delle giocate è stato acquisito l'assenso del concessionario Società Lottomatica;

Ritenuto che ai sensi del citato art. 24, comma 30, della legge n. 449/1997 devono essere stabilite le procedure di acquisizione, registrazione e documentazione delle giocate telefoniche, nonché di commercializzazione e rendicontazione delle schede prepagate;

Decreta:

Art. 1.

1. Le schede prepagate per la raccolta telefonica delle giocate del lotto per tutto il territorio nazionale sono prodotte dal concessionario del servizio e commercializzate dai ricevitori del gioco del lotto.

2. Le schede prepagate sono emesse dal terminale di gioco dei ricevitori, stampando sugli scontrini già numerati progressivamente e utilizzati per la raccolta del gioco, il codice identificativo, l'importo chiesto dall'acquirente e la data di emissione.

3. L'importo delle schede prepagate deve essere un multiplo di lire 5.000, comunque non inferiore a lire 20.000 né superiore a lire 1.000.000. Le schede prepagate sono valide per dodici mesi dalla data di emissione.

4. Al ricevitore che emette la scheda prepagata è corrisposto un compenso pari al cinque per cento dell'importo della scheda medesima, da trattenere sugli incassi delle giocate del lotto e risultante dall'estratto conto settimanale di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560.

Art. 2.

1. La raccolta telefonica delle giocate viene effettuata tramite gli operatori di telecomunicazioni che operano a livello nazionale, i cui impianti siano interconnessi al sistema di automazione della concessionaria Lottomatica, sulla base delle specifiche tecniche definite da quest'ultima per garantire la sicurezza e l'efficienza del servizio.

2. Per la realizzazione e il mantenimento dell'efficiente stato di funzionalità degli impianti specifici per la raccolta telefonica delle giocate, agli operatori di telecomunicazioni è riconosciuto un compenso pari al due per cento dell'importo delle giocate da ciascuno di essi raccolte, da corrispondere a fine di ogni mese dal concessionario del servizio, deducendolo dai proventi del gioco.

Art. 3.

1. Il giocatore comunica al concessionario del servizio del gioco del lotto tramite gli operatori di telecomunicazioni, il codice identificativo della scheda, quindi la ruota, la sorte, la posta ed i numeri prescelti.

2. La giocata è accettata a condizione che l'importo sia coperto dal saldo della scheda ed è registrata nelle matrici meccanizzate. Ai fini della validità delle giocate fanno fede esclusivamente le risultanze delle matrici meccanizzate.

3. L'importo della giocata è automaticamente scalato dal saldo della scheda ed il costo del servizio di comunicazione tramite rete telefonica è a carico del giocatore.

4. La giocata non può essere effettuata utilizzando più schede.

Art. 4.

1. Il pagamento di tutte le vincite conseguite mediante l'utilizzo di schede prepagate deve essere richiesto, presentando la scheda presso una qualsiasi ricevitoria, entro sessanta giorni dalla data di affissione del bollettino ufficiale di zona.

2. Il ricevitore richiede al concessionario di validare la vincita tramite l'utilizzo del sistema di automazione, quindi provvede all'azzeramento dell'eventuale importo residuo della scheda presentata e al contestuale rilascio di una nuova scheda di valore pari all'importo non utilizzato.

3. Qualora la scheda presentata non contenga importo residuo, il ricevitore rilascia una nuova scheda, di valore zero, quale titolo per reclamare le eventuali vincite afferenti a giocate effettuate con la scheda presentata, ma relative a concorsi non conclusi. L'emissione della scheda sostitutiva non dà diritto alla percezione di alcun compenso per il ricevitore.

4. Per le vincite fino a lire 4.500.000, il ricevitore ritira la scheda e provvede direttamente al pagamento. Le schede ritirate devono essere inviate ogni venerdì, a mezzo plico assicurato, al competente Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato.

5. Per le vincite fino a lire 20 milioni il ricevitore ritira la scheda e consegna in nome e per conto del concessionario l'attestazione di vincita. Le schede ritirate devono essere inviate ogni venerdì, a mezzo plico assicurato, al concessionario.

6. Per le vincite superiori a lire 20 milioni il ricevitore rilascia la ricevuta di verifica tessera indicante le vincite realizzate che, unitamente alla scheda, deve essere presentata dal giocatore al concessionario per la richiesta di pagamento.

7. Qualora vengano realizzate più vincite con una stessa scheda prepagata, ai fini della competenza per il pagamento si tiene conto dell'importo complessivo delle vincite realizzate. Le vincite devono essere liquidate in un'unica soluzione, anche se concernenti diversi

concorsi, purché richieste nel termine di sessanta giorni dalla data di affissione del bollettino ufficiale di zona relativo a ciascuna vincita.

Art. 5.

1. Per gli adempimenti contabili di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, il concessionario integrerà gli elaborati e la documentazione ivi previsti come segue:

a) nel prospetto complessivo settimanale, l'indicazione del numero e dell'importo complessivi delle schede prepagate emesse;

b) nel prospetto estratto conto raccoglitori, l'indicazione del numero e dell'importo complessivi delle schede prepagate emesse, il compenso del 5% spettante, il numero e l'importo delle vincite pagate relative a schede prepagate;

c) nel prospetto rendiconto settimanale delle vincite pagate dal concessionario, il numero e l'importo delle vincite pagate relative a schede prepagate. Le schede devono essere allegate a detto rendiconto settimanale;

d) nel prospetto contabilità bimestrale, nella sezione «carico» saranno evidenziati gli importi riscossi dai raccoglitori per l'emissione delle schede prepagate, il compenso del 5% da loro trattenuto per tale emissione, i pagamenti dagli stessi effettuati per le vincite realizzate con le schede prepagate; nella sezione «scarico» sarà evidenziato il pagamento delle vincite realizzate con schede prepagate di competenza del concessionario;

e) nel prospetto conto giudiziale, nelle sezioni «carico» e «scarico» saranno evidenziati i flussi finanziari relativi alle schede prepagate di cui al prospetto del punto *d)*.

Art. 6.

1. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si rinvia al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 1999

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1999
Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 23

99A3113

DECRETO 20 aprile 1999.

Approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri delle finanze e per le politiche agricole;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, in attuazione del predetto art. 3, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996 con il quale si è provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relative alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi;

Visto l'art. 2, comma 1, del citato Regolamento, in base al quale il Ministero delle finanze attribuisce, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, con gara da espletare secondo la normativa comunitaria, le concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche, a totalizzatore e a quota fissa, a persone fisiche e società;

Visto l'art. 2, comma 6, del citato Regolamento in base al quale, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, sono approvate le convenzioni tipo che accedono alle concessioni di cui al suddetto regolamento;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 4 giugno 1998, che determina la competenza per l'emanazione di modifiche in materia di gioco;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, concernente il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 91/99, espresso nell'adunanza della terza sezione del 26 gennaio 1999;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1999, recante norme per la rideterminazione delle quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse ippiche a favore dell'UNIRE;

Vista la convenzione-tipo allegata al presente decreto;

Ritenuta l'idoneità della convenzione anzidetta in relazione ai principi fissati nel regolamento anzidetto, nonché alle risultanze dell'istruttoria;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di procedere all'approvazione della convenzione in relazione ai principi fissati nel regolamento anzidetto;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la convenzione tipo allegata al presente decreto, che accede alle concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche al totolizzatore nazionale e a quota fissa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1999

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro per le politiche agricole
DE CASTRO

ALLEGATO

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA RACCOLTA DELLE SCOMMESSE IPPICHE AL TOTALIZZATORE NAZIONALE E A QUOTA FISSA.

La presente convenzione, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 viene stipulata tra i Ministeri delle finanze e per le politiche agricole, da una parte, ed il soggetto risultante, a seguito di gara espletata ai sensi dell'art. 2 del citato Regolamento, aggiudicatario per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa, più avanti indicato *Concessionario*, dall'altra.

Art. 1.

Premessa

1. La presente convenzione costituisce parte integrante e sostanziale della concessione per l'esercizio delle scommesse ippiche a quota fissa e a totalizzatore e si conforma al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 (d'ora in avanti «Regolamento») disciplinante la materia.

2. L'esercizio delle scommesse oggetto della concessione deve essere effettuato con diligenza e zelo all'interno del locale (di seguito denominato «Agenzia») autorizzato dal Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole.

3. Entro la data di inizio dell'attività di accettazione delle scommesse, l'Agenzia deve essere in regola con tutte le prescrizioni di legge e le autorizzazioni amministrative previste per l'uso a cui è destinata, pena la revoca della concessione. La stessa Agenzia deve rispettare le disposizioni emanate dal Ministero delle finanze di concerto con il Ministero per le politiche agricole e presentare caratteristiche di luminosità, areazione, condizioni igieniche e di decoro tali da renderla adeguata all'esercizio delle attività oggetto della concessione; essa deve essere altresì destinata esclusivamente ad attività di accettazione di scommesse.

4. L'Agenzia sarà tenuta ad adeguarsi agli eventuali canoni di uniformità, anche in materia di modulistica relativa alle giocate di identità di marchio e di logo, così come stabilito dal Ministero delle finanze.

5. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle previsioni di legge vigenti in materia.

Art. 2.

Definizione dell'attività oggetto della concessione

1. Le attività oggetto della concessione sono costituite:

a) dall'accettazione delle scommesse ippiche a quota fissa, così come definite e disciplinate dal Regolamento;

b) dall'accettazione delle scommesse ippiche a totalizzatore gestito dal Ministero delle finanze, così come definite e disciplinate dal Regolamento.

2. Le scommesse possono essere accettate anche a mezzo telefonico, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 4, comma 5, del Regolamento.

Art. 3.

Obblighi e divieti per il concessionario

1. Il concessionario si impegna espressamente a:

a) osservare, oltre alla presente convenzione, al decreto del Presidente della Repubblica n. 169/1998 e alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, tutte le norme di legge e le disposizioni di ogni altra autorità vigenti in materia, presenti o future;

b) presentare prima dell'inizio delle attività la dichiarazione di cui all'art. 19 del Regolamento;

c) provvedere alle dotazioni dell'Agenzia, mediante la puntuale realizzazione dei lavori e l'installazione degli strumenti informatici e multimediali conformi alle specifiche tecniche definite dal Ministero delle finanze; la concessione non potrà essere rilasciata e, se rilasciata, sarà revocata nei confronti dei soggetti che non provvedano ad adeguarsi a siffatte specifiche;

d) procedere alla manutenzione del locale e delle attrezzature e ai miglioramenti che risulteranno man mano necessari o che saranno disposti dal Ministero delle finanze;

e) accettare, secondo le modalità previste dalla presente convenzione le scommesse indicate esplicitamente nell'atto di concessione;

f) garantire la continuità del servizio per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana e per almeno sei ore al giorno;

g) tenere esposto nei propri locali a disposizione del pubblico e rendere ben visibile il regolamento, copia dell'atto di concessione, copia della licenza di pubblica sicurezza, l'ammontare della garanzia costituita a tutela degli scommettitori a quota fissa e, infine il valore del montepremi e l'ammontare delle vincite;

h) consentire l'accesso alla sede dell'Agenzia e alla relativa documentazione amministrativa al personale del Ministero delle finanze e del Ministero per le politiche agricole per l'effettuazione dei controlli previsti dal Regolamento.

2. Al concessionario è fatto divieto di:

a) svolgere o far svolgere nell'Agenzia attività diverse dall'esercizio e dall'accettazione di scommesse ippiche o sportive;

b) svolgere attività di raccolta delle scommesse in locali diversi dall'unica sede autorizzata dell'Agenzia;

c) trasferire ad altri la concessione senza il preventivo assenso del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero per le politiche agricole.

Art. 4.

Corrispettivo del concessionario

1. Per l'esercizio delle attività relative alle scommesse a totalizzatore è riconosciuto al concessionario un corrispettivo risultante dall'applicazione delle seguenti aliquote, sulle quote di prelievo sull'introito lordo annuo delle scommesse sulle corse dei cavalli, determinate, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, dal decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole, vigente all'atto di approvazione della convenzione tipo:

a) 37% fino a lire 8.000.000.000 di incasso lordo;

b) 34,20% da lire 8.000.000.001 a lire 16.000.000.000 di incasso lordo;

c) 30,40% oltre lire 16.000.000.000 di incasso lordo .

2. Qualora il concessionario eserciti anche la raccolta delle scommesse sportive si tiene conto del volume complessivo delle scommesse raccolte sia ippiche che sportive ai fini dell'applicazione delle aliquote di cui al primo comma.

3. In dipendenza delle variazioni dei costi dell'attività e delle quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse, le parti possono convenzionalmente procedere alla revisione degli aggi.

Art. 5.

Minimo garantito

1. Qualora nell'esercizio annuale gli incassi del concessionario non consentano di raggiungere la somma corrispondente alla quota annuale di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, spettante all'UNIRE in relazione al minimo annuo garantito, in base al quale è stata aggiudicata la gara, il concessionario è tenuto a versare una somma, per differenza, tale da consentire all'amministrazione di coprire il suddetto importo in favore dell'UNIRE. Entro il primo trimestre di ciascun anno, il Ministero delle Finanze verifica l'andamento delle quote di prelievo versate nell'esercizio precedente in relazione all'obbligo del pagamento del corrispondente minimo garantito annuo. Nel caso in cui le quote versate risultino inferiori al suddetto minimo garantito annuo, il concessionario deve versare il relativo conguaglio entro il secondo trimestre del medesimo anno.

2. L'ammontare del minimo garantito annuo verrà aggiornato annualmente nella misura del 10% della differenza tra l'importo effettivamente riscosso nell'esercizio precedente e lo stesso minimo garantito annuo. In ogni caso, il minimo garantito annuo offerto in sede di aggiudicazione della gara dovrà essere sempre rispettato per tutta la durata del rapporto.

Art. 6.

Spese ed oneri di gestione

1. Tutte le spese inerenti o connesse alle attività oggetto della concessione comprese quelle relative ai locali, nonché all'acquisizione, all'installazione ed alla gestione degli strumenti informatici e multimediali sono ad esclusivo carico del concessionario.

2. Il concessionario si assume altresì l'onere delle eventuali perdite dipendenti dalle scommesse e da ogni genere di contestazione, non causato dai dati gestiti e diffusi dal totalizzatore nazionale, che possa comunque derivare all'esercizio delle scommesse, mantenendo indenne il Ministero delle finanze ed il Ministero per le politiche agricole da ogni responsabilità per fatti imputabili al concessionario stesso.

Art. 7.

Cauzione e fidejussione

1. Il concessionario è tenuto a prestare la cauzione definitiva per l'importo offerto in sede di aggiudicazione della gara che deve essere pari al ..... % del del minimo garantito annuo. La cauzione ha una durata di sei anni dalla data di inizio dell'attività di accettazione delle scommesse ippiche e deve essere costituita secondo le seguenti forme:

in valuta legale, mediante versamento presso una banca avente sede nel territorio nazionale. La ricevuta del suddetto è considerata documento probatorio all'avvenuta costituzione;

in titoli al portatore, di Stato o garantiti dallo Stato, provvisti delle cedole in corso, valutati al prezzo della valutazione della borsa di Roma nel giorno precedente quello del versamento;

mediante fidejussione prestata da una banca;

mediante polizza fidejussoria, prestata da una società delle società di assicurazione elencate nel decreto 16 novembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 275 del 23 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La fidejussione bancaria e la polizza fidejussioria devono essere «a prima richiesta», ogni eccezione esclusa senza il beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La cauzione resta a disposizione del Ministero delle finanze a specifica garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal concessionario con la presente convenzione, anche dopo la fine di quest'ultima e comunque almeno fino al ....

Art. 8.

Trasferimento della concessione

1. Il trasferimento della concessione è consentito previo assenso del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero per le politiche agricole.

2. Il trasferimento non può avvenire nei primi due anni di esercizio della concessione, salvo che il concessionario abbia perduto la disponibilità della sede originaria dell'Agenzia per provvedimento di espropriazione o per cause di forza maggiore allo stesso non imputabili, la cui sussistenza sarà riconosciuta e valutata dai Ministeri delle finanze e per le politiche agricole.

Art. 9.

Regole della concorrenza

1. Qualora, nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, il concessionario, direttamente, oppure attraverso soggetti controllati o collegati, acquisti la titolarità di un numero di concessioni superiore al 15% nell'ambito nazionale e al 50% o al 30% in ambito provinciale se, rispettivamente, il numero di concessioni rilasciabili è compreso tra 2 e 14 ovvero è superiore a 14, il Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, procederà alla revoca delle concessioni eccedenti la percentuale massima consentita.

Art. 10.

Responsabilità per i danni

1. Il concessionario, nel caso di violazione dei divieti ed obblighi posti a suo carico, è tenuto al risarcimento dei danni eventualmente causati, per l'ammontare determinato con provvedimento del Ministero delle finanze e del Ministero per le politiche agricole, avuto riguardo alla gravità della situazione e sulla base di un'istruttoria condotta dai competenti uffici dell'amministrazione finanziaria.

2. Salva l'applicabilità di altre sanzioni previste dalla presente convenzione e dal Regolamento, la sospensione non autorizzata delle attività di accettazione delle scommesse, a qualsiasi titolo messa in atto dal concessionario, comporterà l'applicazione di una penale, per ogni giorno di sospensione, pari al doppio del prelievo medio giornaliero calcolato sui dodici mesi precedenti, ovvero, nella fase di avvio delle scommesse ippiche, sui mesi di attività. Nel caso in cui detta sospensione perduri per più di trenta giorni, anche non consecutivi, il Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, avrà la facoltà di revocare la concessione.

Art. 11.

Decadenza e revoca della concessione

1. Il Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* dichiara la decadenza o la revoca della concessione, oltre che nei casi espressamente previsti nella convenzione, anche:

a) quando vengono meno i requisiti per l'attribuzione della concessione di cui al bando di gara;

b) in caso di interruzione dell'attività per cause non dipendenti da forza maggiore;

c) quando nello svolgimento dell'attività, sono commesse gravi violazioni delle disposizioni del regolamento o della normativa tributaria;

d) quando, nei confronti del gestore o degli amministratori della società aggiudicataria sono adottate misure cautelari o provvedimenti di rinvio a giudizio per tutte le ipotesi di reato di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e per ogni altra ipotesi di reato suscettibile di far venire meno il rapporto fiduciario con l'Amministrazione;

e) quando viene trasferita la gestione senza il previo assenso del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero per le politiche agricole.

2. Qualora, con provvedimenti legislativi emanati dopo la data della presente convenzione, dovessero disporsi nuovi criteri in materia di scommesse in genere o limitazioni nella misura dell'aggio da corrispondersi ai gestori delle scommesse stesse, le norme e le percentuali dell'aggio contemplate nella presente convenzione si intenderanno modificate in conformità, con decorrenza dall'entrata in vigore dei provvedimenti emanati. In tal caso, il gestore, con preavviso di sei mesi, da notificare all'amministrazione con le stesse modalità di cui al secondo comma del presente articolo, può recedere dalla convenzione.

3. Nessun indennizzo spetta al gestore per effetto della anticipata cessazione a qualsiasi titolo della convenzione stessa.

Art. 12.

Elezione di domicilio

1. Per ogni comunicazione e notificazione il concessionario elegge il proprio domicilio nel luogo indicato nell'atto di concessione.

Art. 13.

Durata

1. La presente convenzione avrà durata di sei anni a decorrere dall'inizio dell'attività di accettazione delle scommesse ippiche fissato per il .... ed è rinnovabile per una sola volta.

Art. 14.

Oneri fiscali

1. Sono a carico del concessionario gli oneri fiscali presenti e futuri derivanti dal rilascio e dall'esercizio della concessione, nonché gli oneri di registrazione della presente convenzione.

Art. 15.

Risoluzione delle controversie

1. Tutte le controversie tra i Ministeri delle finanze e per le politiche agricole ed il concessionario, nascenti dalla esecuzione, interpretazione e risoluzione della presente convenzione possono essere decise da un collegio arbitrale di 4 membri dei quali uno designato del Ministero delle finanze, uno dal Ministero per le politiche agricole, uno dal concessionario ed il quarto, con funzioni di Presidente, dai primi tre arbitri di comune accordo, ovvero, in mancanza di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale nominerà anche l'arbitro della parte che non vi abbia provveduto nel termine indicato nell'atto introduttivo del giudizio arbitrale. Resta salva la facoltà della declinatoria della competenza arbitrale, da parte del concessionario.

2. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto applicando le norme del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. L'arbitrato avrà sede in Roma. Il collegio arbitrale emetterà il proprio lodo entro centottanta giorni dalla data di accettazione della nomina da parte dell'ultimo arbitro. Il termine può essere prorogato una sola volta, su decisione del collegio e per un periodo non superiore ad ulteriori novanta giorni.

3. La controversia insorta non è causa che possa giustificare il mancato rispetto di alcuno degli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

4. Le controversie, escluse quelle di natura fiscale, insorte tra lo scommettitore, il concessionario e/o i Ministeri delle finanze e per le politiche agricole, in sede di interpretazione e di esecuzione del Regolamento e delle scommesse dallo stesso disciplinate sono sottoposte alla disciplina prevista dall'art. 11 del medesimo Regolamento.

Art. 16.

Comunicazioni

1. Ove non diversamente disposto, le comunicazioni del Ministero delle finanze e del Ministero per le politiche agricole sono valide anche se effettuate per telegramma, fax, posta elettronica.

Roma, lì ....

99A3163

DECRETO 20 aprile 1999.

Approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta della scommessa Tris e di quelle alla stessa assimilabili sotto il profilo delle modalità di accettazione e di totalizzazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri delle finanze e per le politiche agricole;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, in attuazione del predetto art. 3, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996 con il quale si è provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relative alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi;

Visto l'art. 2, comma 1, del citato Regolamento, in base al quale il Ministero delle finanze attribuisce, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, con gara da espletare secondo la normativa comunitaria, le concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche, a totalizzatore e a quota fissa, a persone fisiche e società;

Visto l'art. 2, comma 6, del citato Regolamento in base al quale, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, sono approvate le convenzioni tipo che accedono alle concessioni di cui al suddetto regolamento;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 4 giugno 1998 che determina la competenza per l'emanazione di modifiche in materia di gioco;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, concernente il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 21/99, espresso nell'adunanza della terza sezione del 26 gennaio 1999;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1999, recante norme per la rideterminazione delle quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse ippiche a favore dell'Unire;

Vista la convenzione-tipo allegata al presente decreto;

Ritenuta l'idoneità della convenzione anzidetta in relazione ai principi fissati nel regolamento anzidetto;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di procedere all'approvazione della convenzione in relazione ai principi fissati nel regolamento anzidetto;

Decreta

Art. 1.

1. È approvata la convenzione tipo allegata al presente decreto, che accede alle concessioni per l'esercizio della scommessa Tris e di quelle alla stessa assimilabili sotto il profilo delle modalità di accettazione e di totalizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1999

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro per le politiche agricole
DE CASTRO

ALLEGATO

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA RACCOLTA DELLA SCOMMESSA TRIS E DI QUELLE ALLA STESSA ASSIMILABILI SOTTO IL PROFILO DELLE MODALITÀ DI ACCETTAZIONE E DI TOTALIZZAZIONE.

PREAMBOLO

La presente convenzione, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, viene stipulata tra i Ministeri delle finanze e per le politiche agricole, da una parte, ed il soggetto risultante, a seguito di gara espletata ai sensi dell'art. 2 del citato Regolamento, aggiudicatario per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse Tris e di quelle alla stessa assimilabili sotto il profilo delle modalità di accettazione e di totalizzazione, più avanti indicato come *gestore,* dall'altra.

Art. 1.

Il gestore

1. Il gestore si obbliga all'integrale rispetto delle disposizioni convenzionali e regolamentari vigenti in materia.

2. Le disposizioni convenzionali riguardanti la scommessa Tris si applicano anche alle scommesse alla stessa assimilabili sotto il profilo delle modalità di accettazione e totalizzazione, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.

3. Il gestore si impegna ad osservare le disposizioni che verranno emanate dai Ministeri delle finanze e per le politiche agricole anche ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, per il miglioramento tecnico e l'evoluzione della Tris al fine di stimolare la propensione al gioco e lo sviluppo della scommessa nell'interesse erariale.

Art. 2.

Organizzazione della gestione

1. Il gestore, mette a disposizione per tutta la durata della convenzione stessa, una rete di punti di raccolta della scommessa muniti di licenza di P.S., secondo la distribuzione su base regionale, determinata come da allegato 1, con una tolleranza di scostamento non superiore al ... %.

2. Sarà cura del gestore indicare, almeno trenta giorni prima del momento stabilito per l'inizio dell'attività oggetto della Concessione, il numero e l'ubicazione dei punti di raccolta.

3. Qualunque variazione del numero e della ubicazione dei punti di vendita e della struttura organizzativa dei punti di supporto, se non autorizzata dai Ministeri delle finanze e per le politiche agricole, costituirà violazione degli obblighi contrattuali e comporterà la revoca di diritto della convenzione, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.

4. L'inadempimento dovrà peraltro essere contestato e il gestore potrà presentare le sue giustificazioni entro quindici giorni ovvero rimuovere, entro lo stesso termine le cause della contestazione.

Art. 3.

Frequenza delle corse

1. Il gestore si impegna ad assolvere i propri compiti per un numero annuale di corse Tris non inferiore a .... nei giorni concordati con il Ministero delle finanze di concerto con il Ministero per le politiche agricole, garantendo un adeguato numero di punti aperti la domenica.

Art. 4.

Informatizzazione del sistema e segnalazione di scommesse anomale

1. Tutto il sistema di acquisizione o di gestione del gioco, compresa la custodia delle matrici nonché l'archiviazione di ogni atto e documento inerente al gioco viene improntato a criteri di informatizzazione.

2. La partecipazione al gioco deve essere organizzata con un sistema telematico in tempo reale.

3. Le giocate possono essere effettuate, previa autorizzazione, anche attraverso l'utilizzo di sistemi telefonici e telematici collegati a un centro di servizi attraverso la rete telefonica generale.

4. Il gestore ha l'obbligo di segnalare al Ministero delle finanze i casi di scommesse anomale per entità economica e ripetizione del medesimo pronostico.

Art. 5.

Spese pubblicitarie

1. Il gestore deve svolgere azione propulsiva, di sviluppo e di sostegno della scommessa Tris attraverso un adeguato piano pubblicitario, mettendo in opera tutti i mezzi ritenuti adatti allo scopo.

2. La spesa da sostenere in ciascun anno per la pubblicità non potrà essere inferiore all'... % del volume raccolto.

3. Entro il mese di aprile di ogni anno verrà sottoposto all'approvazione dei Ministeri delle finanze e per le politiche agricole il piano pubblicitario da valere per l'anno successivo. Il piano pubblicitario relativo al primo anno di vigenza della convenzione sarà presentato entro due mesi dalla stipula.

4. A richiesta motivata dell'Amministrazione finanziaria e di quella del Ministero per le politiche agricole, l'investimento pubblicitario previsto per un anno potrà essere spostato a quello successivo, fermo restando l'investimento di competenza di tale ultimo anno.

5. Il gestore avrà la facoltà di effettuare anno per anno, a proprio carico, ulteriori spese pubblicitarie, in aggiunta a quelle minime come sopra previste.

Art. 6.

Bollettino ufficiale delle scommesse

1. Il gestore cura a sue spese la pubblicazione, per ogni scommessa Tris, di un bollettino ufficiale sul quale saranno riportati l'orario di svolgimento della corsa oggetto della scommessa, i nomi dei cavalli partecipanti, le guide o monte, i numeri loro assegnati in sede di dichiarazione dei partenti, gli eventuali rapporti di scuderia ed ogni altra indicazione richiesta dal regolamento delle scommesse; sul bollettino saranno indicate l'ordine di arrivo ufficiale e la quota definitiva dell'ultima corsa Tris precedentemente disputata.

2. Il bollettino sarà diffuso ventiquattro ore dopo la dichiarazione dei partenti della corsa oggetto della scommessa e inviato ai punti di accettazione nell'arco massimo delle ventiquattro ore successive.

3. Entro il giorno successivo alla disputa di ciascuna corsa Tris, il gestore conferma all'Ente l'ammontare delle scommesse Tris accettate su tutto il territorio nazionale, il numero delle scommesse vincenti e l'ammontare delle quote.

4. Presso ogni ufficio del gestore saranno disponibili gli elenchi delle bollette vincenti dal giorno successivo alla effettuazione della corsa.

Art. 7.

Pagamento delle vincite e rimborsi

1. Il gestore provvede alla totalizzazione delle scommesse Tris effettuate presso tutti i punti di accettazione in attività nel territorio nazionale e, conosciuto il risultato della corsa, procede allo scrutinio delle ricevute vincenti e alla determinazione delle relative quote; tali operazioni verranno svolte sotto il controllo delle commissioni previste dal regolamento.

2. Il gestore cura il tempestivo pagamento delle vincite e degli eventuali rimborsi utilizzando le somme a tal fine prelevate dalle disponibilità di cassa e provvedendo, qualora necessario, al conguaglio delle disponibilità finanziarie tra i singoli punti di accettazione.

3. Il gestore, per il pagamento delle vincite, si può avvalere di uno o più istituti bancari, che assicurino il servizio su tutto il territorio nazionale, o del servizio postale.

Art. 8.

Flussi finanziari

1. La gestione finanziaria è effettuata utilizzando un conto corrente bancario acceso dal gestore presso una banca avente sede sul territorio italiano in grado di assicurare il servizio alle migliori condizioni di mercato.

2. Al conto corrente bancario affluiscono gli importi netti risultanti dagli estratti conto settimanali dei versamenti effettuati. Da detto conto il gestore preleva:

a) l'importo delle vincite da pagare ed il compenso spettantegli;
b) l'importo delle imposte da versare allo Stato.

3. Gli interessi prodotti dal conto corrente bancario sono versati all'erario il giorno successivo alla data di accreditamento dell'importo netto sul conto corrente medesimo.

4. Il gestore si atterrà alle disposizioni che saranno emanate in materia contabile e amministrativa dal Ministero delle finanze per assicurare correttezza, trasparenza ed efficienza al sistema di tesoreria e di cassa prescelti in relazione anche ai rapporti bancari, ai flussi finanziari e agli interessi, ivi comprese le norme sulla rendicontazione.

Art. 9.

Compenso gestione

1. A titolo di compenso, al gestore verrà corrisposto un importo risultante dalle seguenti aliquote, applicate sugli scaglioni di incasso annuo lordo delle scommesse.

1° scaglione di incasso (fino a 1.000 miliardi) aliquota ....;
2° scaglione di incasso (da oltre 1.000 a 1.500 miliardi) aliquota del 1° scaglione ridotta dello 0,10 %;
3° scaglione di incasso (da oltre 1.500 a 2.000 miliardi) aliquota del 2° scaglione ridotta dello 0,20 % ;
4° scaglione di incasso (da oltre 2.000 a 3.000 miliardi) aliquota del 3° scaglione ridotta dello 0,30 % .

2. Per gli scaglioni successivi di mille miliardi ciascuno, una riduzione costante dello 0,40% rispetto alla aliquota dello scaglione precedente.

3. Per gli scaglioni di incasso annuo superiore a 7.000 miliardi, sarà operata una riduzione del compenso come di seguito indicata:
a) da 7.000 a 8.000 miliardi, l'importo sarà calcolato applicando la relativa aliquota sull'85% dello scaglione d'incasso;
b) da oltre 8.000 a 9.000 miliardi, l'importo sarà calcolato applicando la relativa aliquota sul 78% dello scaglione di incasso;
c) da oltre 9.000 a 10.000 miliardi, l'importo sarà calcolato applicando la relativa aliquota sul 68% dello scaglione di incasso;
d) da oltre 10.000 a 11.000 miliardi, l'importo sarà calcolato applicando la relativa aliquota sul 55% dello scaglione di incasso;
e) da oltre 11.000 a 12.000 miliardi, l'importo sarà calcolato applicando la relativa aliquota sul 40% dello scaglione di incasso;
f) da oltre 12.000 a 14.000 miliardi, l'importo sarà calcolato applicando la relativa aliquota sul 25% dello scaglione di incasso;
g) oltre 14.000 miliardi annui l'importo sarà calcolato applicando la relativa aliquota sul 20 % dello scaglione di incasso.

4. Il Ministero delle finanze non corrisponderà alcuna anticipazione sui compensi.

5. Eventuali modificazioni nelle percentuali di riduzioni dell'aggio per scaglioni d'incasso, sulla base di motivate determinazioni dei Ministeri delle finanze e per le politiche agricole, possono essere concordate con il gestore tenendo conto delle esigenze di equilibrio della remunerazione e dell'andamento degli incassi delle scommesse, sempre nel rispetto dei criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, salva la possibilità di revoca della concessione da parte del Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, in caso di impossibilità di accordo.

Art. 10.

Garanzie patrimoniali

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla convenzione, il gestore rilascia, contestualmente, alla firma del presente atto, per il primo anno, una fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile per l'importo di lire ..... miliardi; per gli anni successivi la fidejussione viene determinata in misura non inferiore al ...% e non superiore al ... % dell'ammontare complessivo della raccolta di gioco dell'anno precedente.

2. Nel caso che il gestore dovesse essere posto in liquidazione o assoggettato ad una trasformazione societaria che ne diminuisca la garanzia patrimoniale viene data preventiva comunicazione al Ministero delle finanze che potrà, per giustificati motivi e d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, negare il suo gradimento.

3. Qualora il gestore ponesse in essere le modificazioni di cui sopra, nonostante il parere negativo ricevuto, il Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, potrà dichiarare con decreto la revoca della Concessione senza diritto per il gestore ad indennizzi di sorta.

Art. 11.

Controlli, verifiche e collaudi

1. Il Ministero delle finanze e il Ministero per le politiche agricole hanno facoltà di procedere anche unilateralmente a controlli e verifiche, in generale, su tutte le attività oggetto della Concessione e, con particolare riguardo, al regolare esercizio della raccolta delle scommesse.

2. Il Ministero delle finanze oltre ad affettuare il controllo dell'esatto adempimento delle disposizioni fiscali potrà altresì, disporre collaudi volti ad accertare la rispondenza dei programmi, adottati dal gestore, alle specifiche tecniche e funzionali stabilite con decreto ministeriale o con regolamento.

Art. 12.

Decadenza e revoca della concessione

1. Il Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* dichiara la decadenza o la revoca della concessione, oltre che nei casi espressamente previsti nella convenzione, anche:

a) quando vengono meno i requisiti per l'attribuzione della concessione di cui al bando di gara;
b) in caso di interruzione dell'attività per cause non dipendenti da forza maggiore;
c) quando nello svolgimento dell'attività, sono commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni del regolamento o della normativa tributaria;
d) quando, nei confronti del gestore o degli amministratori della società aggiudicataria sono adottate misure cautelari o provvedimenti di rinvio a giudizio per tutte le ipotesi di reato di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e per ogni altra ipotesi di reato suscettibile di far venire meno il rapporto fiduciario con il Ministero delle Finanze;
e) quando viene trasferita la gestione senza il previo assenso del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero per le politiche agricole.

2. Qualora, con provvedimenti legislativi emanati dopo la data della presente convenzione, dovessero disporsi nuovi criteri in materia di scommesse in genere o limitazioni nella misura dell'aggio da corrispondersi ai gestori delle scommesse stesse, le norme e le percentuali dell'aggio contemplate nella presente convenzione si intenderanno modificate in conformità, con decorrenza dall'entrata in vigore dei

provvedimenti emanati. In tal caso, il gestore, con preavviso di sei mesi, da notificare al Ministero delle finanze e al Ministero per le politiche agricole, può rinunciare alla concessione.

3. Nessun indennizzo spetta al gestore in conseguenza della anticipata cessazione a qualsiasi titolo della Concessione.

Art. 13.

Adempimenti al termine della gestione

1. Al termine per qualsiasi causa della gestione, il titolare si obbliga a trasferire gratuitamente al Ministero delle finanze, a sua richiesta, la proprietà dell'intero sistema automatizzato comprensivo delle apparecchiature, ivi compresi i terminali presso tutti i punti di raccolta, degli impianti, delle strutture, dei programmi, degli archivi e di quanto altro occorre per il completo funzionamento, gestione e funzionalità del sistema stesso.

2. Le eventuali operazioni di trasferimento — che avverranno in contraddittorio tra il Ministero delle finanze e il gestore con la redazione di appositi verbali — avranno inizio nel semestre precedente la scadenza del termine contrattuale, salvaguardando l'esigenza di non compromettere, in tale periodo, la funzionalità del sistema.

3. Nel suddetto semestre il gestore dovrà fornire ai funzionari del Ministero delle finanze all'uopo espressamente incaricati, che potranno farsi assistere da esperti tecnici appositamente designati, tutte le informazioni e le notizie utili per agevolare il trasferimento della gestione.

4. Tutti gli studi, le procedure automatizzate e la relativa documentazione realizzati per l'esecuzione della gestione, resteranno a disposizione gratuita del Ministero delle finanze

5. Allo scopo di evitare interruzioni nel servizio relativo al funzionamento del sistema automatizzato il Ministero delle finanze ha facoltà di subentrare o di richiedere la cessione dei contratti in essere alla data di scadenza della gestione.

6. Il gestore si obbliga a prestare il proprio assenso, per l'estromissione del Ministero delle finanze, nell'ambito di eventuali giudizi, ex art. 111, terzo comma, del codice di procedura civile.

Art. 14.

S p e s e

1. Tutte le spese inerenti al presente atto e tutte le imposte, le tasse e qualsiasi altro tributo, in quanto dovuto, sono a completo carico del gestore.

Art. 15.

Atti aggiuntivi e risoluzione delle controversie

1. Le parti si riservano la facoltà di stipulare successivamente un atto aggiuntivo, qualora ritenuto necessario nel comune interesse.

2. Tutte le controversie tra i Ministeri delle finanze e per le politiche agricole ed il concessionario, nascenti dalla esecuzione, interpretazione e risoluzione della presente Convenzione possono essere decise da un collegio arbitrale di 4 membri dei quali uno designato del Ministero delle finanze, uno dal Ministero per le politiche agricole, uno dal concessionario ed il quarto, con funzioni di presidente, dai primi tre arbitri di comune accordo, ovvero, in mancanza di tale accordo, dal presidente del tribunale di Roma, il quale nominerà anche l'arbitro della parte che non vi abbia provveduto nel termine indicato nell'atto introduttivo del giudizio arbitrale. Resta salva la facoltà della declinatoria della competenza arbitrale, da parte del concessionario.

3. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto applicando le norme del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. L'arbitrato avrà sede in Roma. Il collegio arbitrale emetterà il proprio lodo entro centottanta giorni dalla data di accettazione della nomina da parte dell'ultimo arbitro. Il termine può essere prorogato una sola volta, su decisione del collegio e per un periodo non superiore ad ulteriori novanta giorni.

4. La controversia insorta non è causa che possa giustificare il mancato rispetto di alcuno degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.

5. Le controversie, escluse quelle di natura fiscale, insorte tra lo scommettitore, il concessionario e/o i Ministeri delle finanze e per le politiche agricole, in sede di interpretazione e di esecuzione del regolamento e delle scommesse dallo stesso disciplinate sono sottoposte alla disciplina prevista dall'art. 11 del medesimo regolamento.

Art. 16.

Decorrenza e scadenza della concessione

1. La convenzione, mentre è impegnativa per il gestore all'atto della sottoscrizione, lo sarà per il Ministero delle Finanze dopo le approvazioni di legge.

2. La convenzione scade il .... e non è rinnovabile.

99A3164

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 13 aprile 1999.

Finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale e modalità tecniche di determinazione e di versamento dei contributi di cui al decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, recante attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale.

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 2, del predetto decreto legislativo occorre stabilire le modalità tecniche di determinazione e di versamento dei contributi di cui all'art. 1 del decreto stesso;

Decreta:

Art. 1.

1. L'ammontare dei contributi di cui all'art. 1 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432 è determinato dal veterinario ufficiale, limitatamente alle attività espletate dalle aziende sanitarie locali, mediante la compilazione dell'apposita bolletta conforme al modello allegato, tenendo conto delle avvertenze in esso contenute e delle misure unitarie stabilite dagli allegati *A, B* e *C* del medesimo decreto legislativo n. 432/1998, nonché delle misure determinate ai sensi del comma 4 dell'art. 1, dei commi 3 e 6 dell'art. 4, del comma 4 dell'art. 5 e del comma 2 dell'art. 7 di detto decreto.

2. Relativamente ai mercati ittici e agli impianti collettivi per le aste, riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, possono essere stabilite, con disposizioni regionali, modalità di contabilizzazione dei contributi previsti dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432 diverse da quelle stabilite dal comma 1, a condizione che il pagamento delle somme dovute venga effettuato contestualmente al ritiro della merce.

3. Le regioni vigilano sulla effettiva riscossione da parte delle aziende sanitarie locali delle somme di cui al comma 2.

Art. 2.

1. I contributi di cui all'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, ad eccezione di quelli di cui all'art. 4 del presente decreto, sono versati sul conto corrente postale intestato all'azienda sanitaria locale competente per territorio, contestualmente all'effettuazione della prestazione da parte dell'azienda stessa.

2. I soggetti obbligati al versamento di cui al comma 1 che si avvalgono continuativamente delle operazioni di ispezione e controllo, possono, informandone l'azienda sanitaria locale competente per territorio, versare anticipatamente un importo pari all'entità del contributo relativo alle prestazioni che presumibilmente ritengano di richiedere in un determinato periodo. In tale caso, per ogni serie di prestazioni per le quali gli interessati abbiano effettuato il versamento anticipato, le prestazioni dovranno essere rese entro i limiti di concorrenza dell'importo precedentemente versato. L'azienda sanitaria locale provvede ad effettuare le conseguenti operazioni di conguaglio fra quanto avrebbe dovuto riscuotere e quanto riscosso in via anticipata, registrando, nell'ambito di ciascun anno, le eventuali restituzioni sull'apposito capitolo delle spese correnti ovvero, in presenza di contabilità economico-patrimoniale, sulla corrispondente voce del conto economico.

3. Per le eventuali prestazioni rese dalla azienda sanitaria locale eccedenti i limiti di concorrenza degli importi versati anticipatamente ai sensi del comma 2, il pagamento delle prestazioni medesime avviene contestualmente alla loto effettuazione.

4. Le somme affluite sul conto corrente postale ai sensi dei commi 1, 2 e 3 devono essere contabilizzate con periodicità quindicinale in un capitolo delle entrate correnti da istituire allo scopo nel bilancio dell'azienda sanitaria locale o sulla corrispondente voce del conto economico.

Art. 3.

1. Con imputazione su due distinti ed esclusivi capitoli delle spese correnti da istituire nel bilancio dell'azienda sanitaria locale ovvero su corrispondenti voci del conto economico, quest'ultima, entro trenta giorni a far data dall'ultimo giorno del mese in cui è avvenuta la contabilizzazione di cui all'art. 2, comma 4, provvede, dandone comunicazione, completa del totale degli importi delle bollette emesse, delle somme effettivamente percepite e dell'importo del versamento effettuato, dalla regione ed al Ministero della sanità, Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria, a trasferire:

a) il 2 per cento all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capitolo 3616-art. 2;

b) il 3,5 per cento, ai servizi veterinari delle regioni o delle province autonome;

c) il 4 per cento, agli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio;

d) lo 0,5 per cento, per le spese di funzionamento dei laboratori nazionali di riferimento per i residui.

2. In caso di mancato versamento da parte dell'azienda sanitaria locale delle quote di cui al comma 1, le regioni e le province autonome provvedono a diffidarla ad adempiere entro trenta giorni, dandone contestuale notizia al Ministero della sanità ed al commissario di Governo; in caso di persistente inadempimento le regioni nominano un commissario *ad acta* il quale è abilitato ad avvalersi delle strutture dell'azienda sanitaria locale medesima.

Art. 4.

1. La parte di spettanza erariale dei contributi di cui all'art. 1, riscossi presso i posti di ispezione frontaliera, è versata alla sezione di tesoreria provinciale competente per territorio per la quota del 2 per cento all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo 3616-art. 5, e per la quota dell'83 per cento al capitolo 2226.

2. La restante parte è versata per una quota del 10 per cento alle regioni e province autonome nel cui territorio è sito il posto di ispezione frontaliera e per una quota del 5 per cento agli Istituti zooprofilattici competenti per territorio.

3. Qualora il soggetto obbligato al pagamento dei contributi riscossi presso i posti d'ispezione frontalieri si avvalga in modo ricorrente di un medesimo posto d'ispezione frontaliero, può essere autorizzato dall'ufficio interessato a versare anticipatamente, con le stesse modalità previste ai commi 1 e 2, un importo pari all'ammontare dei contributi dovuti, commisurato alle operazioni veterinarie che presuntivamente saranno effettuate da detto ufficio entro un determinato periodo di tempo, fermo restando che le operazioni di ispezione e controllo veterinari da rendersi non devono superare l'importo effettivamente versato.

4. Gli agenti incaricati della riscossione, per la parte versata al bilancio dello Stato, rendono il conto della gestione ai sensi dell'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dell'art. 621 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 13 aprile 1999

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
CUSUMANO

Il Ministro della sanità
BINDI

ALLEGATO

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE ____________________

SERVIZIO VETERINARIO - AZIENDA SANITARIA LOCALE ____________________

CONTRIBUTO PER ISPEZIONI E CONTROLLI VETERINARI DEGLI ANIMALI VIVI E DI TALUNI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

__________ lì ___/___/______ BOLLETTA N° (serie e numero prestampato)

Il Sig./Soc. ____
Codice fiscale o partita IVA N° ____________________ residente a ____________________
Via ________________________________ n° ________ (c.a.p. ______________)

fruitore delle ispezioni e dei controlli veterinari deve versare l'importo di seguito specificato:

A) SPESE DI ISPEZIONE E CONTROLLO VETERINARIO CONNESSE CON LE OPERAZIONI DI MACELLAZIONE

MACELLO ____________________

CARNI	CAPI	NUMERO CAPI	EURO/CAPO	TOTALE EURO
CARNI BOVINE	BOVINI ADULTI			
	VITELLI			
CARNI EQUINE	EQUIDI / SOLIPEDI			
CARNI SUINE	Peso carcassa inferiore a 25 Kg			
	Peso carcassa superiore o pari a 25 Kg			
CARNI DI CINGHIALE (1)	Peso carcassa inferiore a 25 Kg			
	Peso carcassa superiore o pari a 25 Kg			
CARNI OVINE E CAPRINE	Peso carcassa inferiore a 12 Kg			
	Peso carcassa compreso tra 12 e 18 Kg			
	Peso carcassa superiore a 18 Kg			
RUMINANTI SELVATICI ALLEVATI O UCCISI A CACCIA	Peso carcassa inferiore a 12 Kg			
	Peso carcassa compreso tra 12 e 18 Kg			
	Peso carcassa superiore a 18 Kg			
CARNI DI VOLATILE DA CORTILE	Peso carcassa inferiore a 2 Kg			
	Peso carcassa compreso tra 2 e 5 Kg			
	Peso carcassa uguale o superiore a 5 Kg			

PICCOLA SELVAGGINA DA PENNA ALLEVATA O UCCISA A CACCIA	Peso carcassa inferiore a 2 Kg			
	Peso carcassa compreso tra 2 e 5 Kg			
	Peso carcassa uguale o superiore a 5 Kg			
CARNI DI CONIGLIO	Peso carcassa inferiore a 2 Kg			
	Peso carcassa compreso tra 2 e 5 Kg			
	Peso carcassa uguale o superiore a 5 Kg			
PICCOLA SELVAGGINA DA PENNA ALLEVATA O UCCISA A CACCIA	Peso carcassa inferiore a 2 Kg			
	Peso carcassa compreso tra 2 e 5 Kg			
	Peso carcassa uguale o superiore a 5 Kg			
TOTALE				

(1) da aumentare se inferiore al costo dell'esame trichinoscopico da effettuare ai sensi del DPR 607/96

B) B.1) SPESE DI ISPEZIONE E CONTROLLO VETERINARIO SU OPERAZIONI DI SEZIONAMENTO CARNI

LABORATORIO DI SEZIONAMENTO ____________________

TONNELLATE DI CARNI INTRODOTTE	EURO/TONNELLATA	TOTALE EURO

B.2) PAGAMENTI IN BASE AL REGIME PER ORA PRESTATA DAL SERVIZIO VETERINARIO (D.LGS 432/98 ALLEGATO A, Capitolo I, punto 2)

ORE PRESTATE	TOTALE EURO

(DA APPLICARE QUALORA SIA POSSIBILE DIMOSTRARE CHE IL COSTO DEL SERVIZIO NON SIA COPERTO DAI CONTRIBUTI CALCOLATI IN BASE ALLA LETTERA B.1)

C) SPESE DI ISPEZIONE E CONTROLLO SU OPERAZIONI DI MAGAZZINAGGIO CARNI

DEPOSITO FRIGORIFERO ____________________

COSTO EFFETTIVO DEL SERVIZIO	TOTALE EURO

D) D.1) SPESE DI ISPEZIONE E CONTROLLO DEI PRODOTTI DELLA PESCA
(CAPITOLO V, PUNTO II ALLEGATO DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 531)

TONNELLATE DI PRODOTTO	EURO/TONNELLATA FINO A 50 TON	EURO/TONNELLATA OLTRE 50 TON	TOTALE EURO

D.2) SPESE DI ISPEZIONE E CONTROLLO DEI PRODOTTI DELLA PESCA
(CAPITOLO V, PUNTO I ALLEGATO DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 531)

STABILIMENTO ______________________

TONNELLATE DI PRODOTTO	EURO/TONNELLATA	TOTALE EURO

D.3) SPESE DI ISPEZIONE E CONTROLLO SU OPERAZIONI DI MAGAZZINAGGIO/REFRIGERAZIONE CONGELAMENTO/IMBALLAGGIO PRODOTTI DELLA PESCA

DEPOSITO FRIGORIFERO ______________________

COSTO EFFETTIVO DEL SERVIZIO	TOTALE EURO

D.4) PAGAMENTI IN BASE AL REGIME PER ORA PRESTATA DAL SERVIZIO VETERINARIO
(D.LGS 432/98 ALLEGATO A, Capitolo III, Sezione I, punto 5)

ORE PRESTATE	TOTALE EURO

(DA APPLICARE QUALORA SIA POSSIBILE DIMOSTRARE CHE IL COSTO DEL SERVIZIO NON SIA COPERTO DAI CONTRIBUTI CALCOLATI IN BASE ALLE LETTERE D.1 E D.2)

E) SPESE VOLTE AD ASSICURARE I CONTROLLI DI LABORATORIO PER LA RICERCA DEI RESIDUI SUGLI ANIMALI VIVI E SUI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

- STABILIMENTO ______________________

ANIMALI VIVI (TONNELLATE DI CARNE MACELLATA)	EURO / TONNELLATA DI CARNE MACELLATA	TOTALE EURO
PRODOTTI DELL'ACQUACOLTURA (TONNELLATE COMMERCIALIZZATE)	EURO / TONNELLATA COMMERCIALIZZATA	TOTALE EURO
LATTE E PRODOTTI A BASE DI LATTE (LITRI)	EURO / MILLE LITRI DI LATTE CRUDO	TOTALE EURO
OVOPRODOTTI	COSTO EFFETTIVO DEL SERVIZIO	TOTALE EURO
MIELE	COSTO EFFETTIVO DEL SERVIZIO	TOTALE EURO

TOTALE GENERALE EURO (A+B+C+D+E) ______________________

TOTALE CONTROVALORE IN LIRE ______________________
(PER IL 1999 IL VALORE DELL'EURO CORRISPONDE AL TASSO DI CONVERSIONE ECU/LIRE DEL 1 SETTEMBRE 1998)

TIMBRO IL FRUITORE IL VETERINARIO UFFICIALE

99A3110

ALLEGATO 1

MINISTERO :

SPESE PER STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE IN SERVIZIO

CAPITOLI:

		Competenza				Somme pagate		
Pers.le in serv. al 31/12/97	Pers.le in serv. al 31/12/98	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	impegni	comp.	residui	Totale
		(in milioni di lire)						

i cui: Ritenute erariali							
Ritenute prev/assist.							

MINISTERO :

ALLEGATO 2

SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO
RETRIBUZIONI ACCESSORIE

CAPITOLI:

		[illegible]				[illegible]		
Pers.le in serv. al 31/12/97	Pers.le in serv. al 31/12/98	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	impegni	comp.	residui	Totale
		(in milioni di lire)						

Di cui: Ritenute erariali							
Ritenute prev/assist.							

ALLEGATO 3

ESERCIZIO 1997

Ragione sociale... ... ...

Amministrazione statale partecipante... ... ...

Capitale sociale	Part.ne statale	% part.ne	Numero totale azioni	Valore nominale azioni	Utile o perdita	Quota utile Amm.ne part.te	Destinazione Utile			
							F. Ris. legale	Altre riserve	Quota utile agli azionisti	Altre destinazioni

Indice di Redditività S.p.A. (*)

Anno	Utile/Cap.le sociale
1996	
1997	

Riscossioni sui capitoli di bilancio collegati ai risultati della gestione

Cap.	1998

(*) Indice di redditività ai fini della valutazione dell'investimento delle S.p.A.

99A2985

D) D.1) SPESE DI ISPEZIONE E CONTROLLO DEI PRODOTTI DELLA PESCA
(CAPITOLO V, PUNTO II ALLEGATO DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 531)

TONNELLATE DI PRODOTTO	EURO/TONNELLATA FINO A 50 TON	EURO/TONNELLATA OLTRE 50 TON	TOTALE EURO

D.2) SPESE DI ISPEZIONE E CONTROLLO DEI PRODOTTI DELLA PESCA
(CAPITOLO V, PUNTO I ALLEGATO DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 531)

STABILIMENTO ______________________________

TONNELLATE DI PRODOTTO	EURO/TONNELLATA	TOTALE EURO

D.3) SPESE DI ISPEZIONE E CONTROLLO SU OPERAZIONI DI MAGAZZINAGGIO/REFRIGERAZIONE CONGELAMENTO/IMBALLAGGIO PRODOTTI DELLA PESCA

DEPOSITO FRIGORIFERO ______________________________

COSTO EFFETTIVO DEL SERVIZIO	TOTALE EURO

D.4) PAGAMENTI IN BASE AL REGIME PER ORA PRESTATA DAL SERVIZIO VETERINARIO
(D.LGS 432/98 ALLEGATO A, Capitolo III, Sezione I, punto 5)

ORE PRESTATE	TOTALE EURO

(DA APPLICARE QUALORA SIA POSSIBILE DIMOSTRARE CHE IL COSTO DEL SERVIZIO NON SIA COPERTO DAI CONTRIBUTI CALCOLATI IN BASE ALLE LETTERE D.1 E D.2)

E) SPESE VOLTE AD ASSICURARE I CONTROLLI DI LABORATORIO PER LA RICERCA DEI RESIDUI SUGLI ANIMALI VIVI E SUI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

- STABILIMENTO ____________________

ANIMALI VIVI (TONNELLATE DI CARNE MACELLATA)	EURO / TONNELLATA DI CARNE MACELLATA	TOTALE EURO
PRODOTTI DELL'ACQUACOLTURA (TONNELLATE COMMERCIALIZZATE)	EURO / TONNELLATA COMMERCIALIZZATA	TOTALE EURO
LATTE E PRODOTTI A BASE DI LATTE (LITRI)	EURO / MILLE LITRI DI LATTE CRUDO	TOTALE EURO
OVOPRODOTTI	COSTO EFFETTIVO DEL SERVIZIO	TOTALE EURO
MIELE	COSTO EFFETTIVO DEL SERVIZIO	TOTALE EURO

TOTALE GENERALE EURO (A+B+C+D+E) ____________________

TOTALE CONTROVALORE IN LIRE ____________________
(PER IL 1999 IL VALORE DELL'EURO CORRISPONDE AL TASSO DI CONVERSIONE ECU/LIRE DEL 1 SETTEMBRE 1998)

TIMBRO IL FRUITORE IL VETERINARIO UFFICIALE

99A3110

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 marzo 1999.

Autorizzazione al policlinico S. Matteo I.R.C.C.S. di Pavia ad espletare le attività di trapianto di rene, pancreas e combinato rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITA' E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario del policlinico «S. Matteo» I.R.CC.S. di Pavia in data 4 maggio 1998 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene, pancreas e combinato rene-pancreas prelevato da cadavere a scopo terapeutico.

Vista la relazione favorevole, dell'Istituto superiore di sanità in data 13 gennaio 1999 in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644 che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198 recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n, 694 che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

Il policlinico «S. Matteo» I.R.C.C.S. di Pavia è autorizzato ad espletare attività di trapianto di rene, pancreas e combinato rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene, pancreas e combinato rene-pancreas debbono essere eseguite presso il blocco operatorio della divisione di cardiochirurgia del policlinico «S. Matteo» I.R.C.C.S. di Pavia.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene, pancreas e combinato rene-pancreas devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Zonta prof. Aris professore ordinario universitario direttore della patologia chirurgica I del policlinico «S. Matteo» I.R.C.C.S. di Pavia;

Alessiani dott. Mario ricercatore universitario della patologia chirurgica I del policlinico «S. Matteo» I.R.C.C.S. di Pavia;

Dionigi dott. Paolo ricercatore universitario della patologia chirurgica I del policlinico «S. Matteo» I.R.C.C.S. di Pavia;

Frainpont dott. Giovanni ricercatore universitario della patologia chirurgica I del policlinico «S. Matteo» I.R.C.C.S. di Pavia;

Fossati dott. Gian Silvio dirigente I livello ospedaliero della patologia chirurgica I del policlinico «S. Matteo» I.R.C.C.S. di Pavia;

Basilio dott. Jemos dirigente I livello ospedaliero della patologia chirurgica I del policlinico «S. Matteo» I.R.C.C.S. di Pavia;

Nazari dott. Stefano dirigente I livello ospedaliero della patologia chirurgica I del policlinico «S. Matteo» I.R.C.C.S. di Pavia;

Prati dott. Ubaldo dirigente I livello ospedaliero della patologia chirurgica I del policlinico «S. Matteo» I.R.C.C.S. di Pavia;

Sgarella dott.ssa Adele dirigente I livello ospedaliero della patologia chirurgica I del policlinico «S. Matteo» I.R.C.C.S. di Pavia;

Forni prof. Eugenio professore ordinario universitario direttore della clinica chirurgica I del policlinico «S. Matteo» I.R.C.C.S. di Pavia;

Colombo prof. Paolo professore associato universitario della clinica chirurgica I del policlinico «S. Matteo» I.R.C.C.S. di Pavia;

Abelli dott. Massimo dirigente I livello ospedaliero della clinica chirurgica I del policlinico «S. Matteo» I.R.C.C.S. di Pavia;

Belisomo dott. Maurizio dirigente I livello ospedaliero della patologia chirurgica I del policlinico «S. Matteo» I.R.C.C.S. di Pavia;

Cavallero dott. Marco dirigente I livello ospedaliero della patologia chirurgica I del policlinico «S. Matteo» I.R.C.C.S. di Pavia;

Ferrari dott. Riccardo dirigente I livello ospedaliero della patologia chirurgica I del policlinico «S. Matteo» I.R.C.C.S. di Pavia;

Lucev dott. Mladen dirigente I livello ospedaliero della patologia chirurgica I del policlinico «S. Matteo» I.R.C.C.S. di Pavia;

Merigi dott. Francesco dirigente I livello ospedaliero della patologia chirurgica I del policlinico «S. Matteo» I.R.C.C.S. di Pavia;

Oldandoni dott. Giulio dirigente I livello ospedaliero della patologia chirurgica I del policlinico «S. Matteo» I.R.C.C.S. di Pavia;

Pini dott. Giuseppe dirigente I livello ospedaliero della patologia chirurgica I del policlinico «S. Matteo» I.R.C.C.S. di Pavia;

Ravasi dott. Sergio dirigente II livello della clinica urologica del policlinico «S. Matteo» I.R.C.C.S. di Pavia;

Marandola prof. Paolo professore universitario associato della clinica urologica del policlinico «S. Matteo» I.R.C.C.S. di Pavia;

Cebrelli dott. Tiziano dirigente I livello ospedaliero della clinica urologica del policlinico «S. Matteo» I.R.C.C.S. di Pavia;

Mensi dott. Mario dirigente I livello ospedaliero della clinica urologica del policlinico «S. Matteo» I.R.C.C.S. di Pavia;

Tinozzi prof. Stefano professore ordinario universitario direttore della patologia chirurgica II del policlinico «S. Matteo» I.R.C.C.S. di Pavia;

Pandolfi dott. Umberto dirigente I livello ospedaliero della patologia chirurgica II del policlinico «S. Matteo» I.R.C.C.S. di Pavia;

Arcidiaco dott. Massimo dirigente I livello ospedaliero della patologia chirurgica II del policlinico «S. Matteo» I.R.C.C.S. di Pavia;

Rumi dott. Angelo dirigente I livello ospedaliero della patologia chirurgica II del policlinico «S. Matteo» I.R.C.C.S. di Pavia;

Castagnoli dott. Lanfranco dirigente I livello ospedaliero della patologia chirurgica II del policlinico «S. Matteo» I.R.C.C.S. di Pavia;

Valenti dott. Luigi dirigente I livello ospedaliero della patologia chirurgica II del policlinico «S. Matteo» I.R.C.C.S. di Pavia;

Benedetti dott. Mario dirigente I livello ospedaliero della patologia chirurgica II del policlinico «S. Matteo» I.R.C.C.S. di Pavia;

Soffiantini dott. Giuseppe dirigente I livello ospedaliero della patologia chirurgica II del policlinico «S. Matteo» I.R.C.C.S. di Pavia;

Testone dott.ssa Giovanna dirigente I livello ospedaliero della patologia chirurgica II del policlinico «S. Matteo» I.R.C.C.S. di Pavia;

Bianchi dott. Carlo dirigente I livello ospedaliero della patologia chirurgica II del policlinico «S. Matteo» I.R.C.C.S. di Pavia;

Morone dott. Giovanni dirigente I livello ospedaliero della patologia chirurgica II del policlinico «S. Matteo» I.R.C.C.S. di Pavia;

Art. 4.

Il presente decreto ha la validita di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente, ogni attività di trapianto di rene, pancreas e combinato rene-pancreas.

Art. 6.

Il commissario straordinario del policlinico «S. Matteo» I.R.C.C.S. di Pavia, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1999

Il dirigente generale: D'ARI

99A3137

DECRETO 29 marzo 1999.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera istituto ortopedico «Gaetano Pini» di Milano ad espletare le attività di trapianto di parti anatomiche osteoarticolari da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera istituto ortopedico «Gaetano Pini» di Milano in data 9 luglio 1998 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di parti anatomiche osteoarticolari prelevate da cadavere a scopo terapeutico

Vista la relazione favorevole, dell'istituto superiore di sanità in data 26 febbraio 1999 in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644 che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198 recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n, 694 che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera istituto ortopedico «Gaetano Pini» di Milano è autorizzata ad espletare attività di trapianto di parti anatomiche osteoarticolari da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di parti anatomiche osteoarticolari debbono essere eseguite presso le sale operatorie ubicate al primo piano del padiglione monoblocco primo dell'istituto ortopedico «Gaetano Pini» di Milano.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di parti anatomiche osteoarticolari devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Mapelli dott. Sergio dirigente secondo livello della clinica ortopedica e traumatologica dell'Istituto ortopedico «Gaetano Pini» di Milano;

Caserta dott. Salvatore dirigente secondo livello della clinica ortopedica e traumatologica dell'Istituto ortopedico «Gaetano Pini» di Milano;

D'Imporzano dott. Marco dirigente secondo livello della clinica ortopedica e traumatologica dell'Istituto ortopedico «Gaetano Pini» di Milano;

Laurà dott. Giuseppe dirigente secondo livello della clinica ortopedica e traumatologica dell'Istituto ortopedico «Gaetano Pini» di Milano;

Maggi dott. Francesco dirigente secondo livello della clinica ortopedica e traumatologica dell'Istituto ortopedico «Gaetano Pini» di Milano;

Meani dott. Enzo dirigente secondo livello della clinica ortopedica e traumatologica dell'Istituto ortopedico «Gaetano Pini» di Milano;

Odella dott. Ferdinando dirigente secondo livello della clinica ortopedica e traumatologica dell'Istituto ortopedico «Gaetano Pini» di Milano;

Randelli prof. Gianni dirigente secondo livello della clinica ortopedica e traumatologica dell'Istituto ortopedico «Gaetano Pini» di Milano;

Vespasiani prof. Antonio dirigente secondo livello della clinica ortopedica e traumatologica dell'Istituto ortopedico «Gaetano Pini» di Milano;

Bucci dott. Miguel dirigente primo livello della clinica ortopedica e traumatologica dell'Istituto ortopedico «Gaetano Pini» di Milano;

Costa dott. Giovanni dirigente primo livello della clinica ortopedica e traumatologica dell'Istituto ortopedico «Gaetano Pini» di Milano;

Dacatra dott. Ugo dirigente primo livello della clinica ortopedica e traumatologica dell'Istituto ortopedico «Gaetano Pini» di Milano;

Daolio dott. Primo Andrea dirigente primo livello della clinica ortopedica e traumatologica dell'Istituto ortopedico «Gaetano Pini» di Milano;

Duci dott. Dario dirigente primo livello della clinica ortopedica e traumatologica dell'Istituto ortopedico «Gaetano Pini» di Milano;

Luzzati dott. Alessandro dirigente primo livello della clinica ortopedica e traumatologica dell'Istituto ortopedico «Gaetano Pini» di Milano;

Marelli dott. Bruno dirigente primo livello della clinica ortopedica e traumatologica dell'Istituto ortopedico «Gaetano Pini» di Milano;

Marinoni dott. Paolo dirigente primo livello della clinica ortopedica e traumatologica dell'Istituto ortopedico «Gaetano Pini» di Milano;

Motta dott. Alessandro dirigente primo livello della clinica ortopedica e traumatologica dell'Istituto ortopedico «Gaetano Pini» di Milano;

Pedrini dott. Virgilio dirigente primo livello della clinica ortopedica e traumatologica dell'Istituto ortopedico «Gaetano Pini» di Milano;

Viganò dott. Roberto dirigente primo livello della clinica ortopedica e traumatologica dell'Istituto ortopedico «Gaetano Pini» di Milano.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente, ogni attività di trapianto di parti anatomiche osteoarticolari.

Art. 6.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera istituto ortopedico «Gaetano Pini» di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 1999

Il dirigente generale: D'ARI

99A3138

DECRETO 29 marzo 1999.

Autorizzazione all'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso ad espletare le attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal Direttore generale dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso in data 31 gennaio 1996, integrata successivamente in data 11 luglio 1997 e 8 febbraio 1999 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico presso il Presidio ospedaliero «S. Maria - Ca Foncello».

Vista la relazione favorevole, in data 2 febbraio 1998, in esito agli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso è autorizzata ad espletare presso il Presidio ospedaliero «S. Maria Ca Foncello» attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene debbono essere eseguite presso il complesso operatorio della I e III Divisione chirurgica del Presidio ospedaliero «S. Maria Ca Foncello» - Azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Di Falco dott. Giuseppe dirigente II livello della III divisione chirurgica dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso;

Conte dott. Claudio dirigente I livello della III divisione chirurgica dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso;

Pavanello dott. Maurizio dirigente I livello della III divisione chirurgica dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso;

Fregonese dott. Diego dirigente I livello della III divisione chirurgica dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso;

Pignata dott. Giusto dirigente I livello della III divisione chirurgica dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso;

Berna dott. Giorgio dirigente I livello della III divisione chirurgica dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso;

Galeotafiore dott. Gianni Antonio dirigente I livello della III divisione chirurgica dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso;

Mora dott. Gianfranco dirigente I livello della III divisione chirurgica dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso;

Pastore dott. Claudio dirigente I livello della III divisione chirurgica dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso;

Barban dott. Mario dirigente I livello della III divisione chirurgica dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso;

Caldato dott. Claudio dirigente I livello della III divisione chirurgica dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso;

Santoro dott. Giulio Aniello dirigente I livello della III divisione chirurgica dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso;

Zucchella dott. Martino dirigente I livello della III divisione chirurgica dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso;

Bassi prof. Nicolò dirigente II livello della IV divisione chirurgica dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso;

Dal Pos dott. Riccardo dirigente I livello della IV divisione chirurgica dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso;

Di Natale dott. Ignazio dirigente I livello della IV divisione chirurgica dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso;

Jelmoni dott. Alessandro dirigente I livello della IV divisione chirurgica dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso;

Antoniutti dott. Michele dirigente I livello della IV divisione chirurgica dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso;

Ferramosca dott.ssa Maria Luisa dirigente I livello della IV divisione chirurgica dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso;

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente, ogni attività di trapianto di rene.

Art. 6.

Il direttore generale dell'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 1999

Il dirigente generale: D'Ari

99A3033

DECRETO 29 marzo 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di terapista della riabilitazione.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Licencié en Kinésitherapie» conseguito in Belgio dal sig. Philippart de Foy Jean Michel, cittadino belga;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «terapista della riabilitazione», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto l'art. 12, comma, 8 del suddetto decreto legislativo;

Decreta:

Il titolo di studio, «Licencié en Kinésitherapie» conseguito in Belgio, in data 20 settembre 1985 dal sig. Philippart de Foy Jean Michel, nato a Liegi (Belgio) il 18 aprile 1963, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione», ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 1999

Il dirigente generale: D'Ari

99A3139

DECRETO 29 marzo 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di vigilatrice d'infanzia.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Diplomierte kinderkranken - und säuglingsschwester» conseguito in Austria dalla sig.ra Neumayer Veronika;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «vigilatrice d'infanzia», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto lart. 14, comma 9 del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Decreta:

Il titolo di studio «Diplomierte kinderkranken - und säuglingsschwester» conseguito in Austria dalla sig.ra Neumayer Veronika nata a Kirchberg in Tirol il 5 settembre 1975 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «vigilatrice d'infanzia» ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, subordinatamente all'iscrizione al relativo albo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 1999

Il dirigente generale: D'Ari

99A3140

DECRETO 19 aprile 1999.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Litio Carbonato».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del precedente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Boots Healthcare Marco Viti farmaceutici S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Boots Healthcare Marco Viti farmaceutici S.p.a. è sospesa, ai sensi dell'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

specialità medicinale LITIO CARBONATO, 50 compresse 300 mg, A.I.C. n. 030343014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 19 aprile 1999

Il dirigente: PICCININ

99A3165

DECRETO 19 aprile 1999.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Strepto-Plus».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del precedente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta L. Molteni & C. dei F.lli Alitti società di esercizio S.p.a., dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta L. Molteni & C. dei F.lli Alitti società di esercizio S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

specialità medicinale STREPTO-PLUS, BB os sospensione 100 ml, A.I.C. n. 022384010;

specialità medicinale STREPTO-PLUS, 20 compresse, A.I.C. n. 022384022.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 19 aprile 1999

Il dirigente: PICCININ

99A3166

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 11 gennaio 1999.

Aggiornamento delle «Note» riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, n. 537, nel quale sono state previste le «Note relative alla prescrizione e modalità di controllo delle confezioni riclassificate» modificate ed integrate con successivi provvedimenti;

Visto, in particolare, il provvedimento del 7 agosto 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre scorso, con il quale è stata disposta la totale revisione delle «Note», nonché il successivo provvedimento 10 novembre 1998, pubblicato il 24 stesso mese, che ha in parte modificato ed integrato il provvedimento del 7 agosto 1998;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce, tra l'altro che «la prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del

Servizio sanitario nazionale sia conforme alle condizioni e alle limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco»;

Vista l'inclusione in classe *a)* con nota 51 intervenuta per la Leuprorelina e la Triptorelina ad alto dosaggio (Enantone 11,25 mg e Decapeptyl 11,25 mg) successivamente all'entrata in vigore del provvedimento del 7 agosto 1998;

Viste le indicazioni autorizzate per buserelina (Suprefact), goserelina ad alto dosaggio (Zoladex 10,8 mg), triptorelina ad alto dosaggio (Decapeptyl 11,25 mg);

Dispone:

Art. 1.

La «Nota 51» ed il relativo commento, come riportati nel provvedimento 7 agosto 1998, risultano modificati come segue:

«Nota 51».

Classe *a)* limitatamente alle indicazioni: carcinoma della mammella e della prostata; endometriosi; fibromi uterini non operabili; pubertà precoce.

Trattamento prechirurgico negli interventi di miomectonia e isterectomia per la durata di tre mesi nella paziente metrorragica; trattamento prechirurgico negli interventi di ablazione endometriale e di resezione di setti endouterini per via endoscopica.

L'uso nelle endometriosi dovrebbe essere limitato a sei mesi per il rischio di osteoporosi.

Buserelina (Suprefact) Goserelina (Zoladex 10,8 mg) e Triptorelina (Decapeptyl 11,25 mg) hanno l'indicazione autorizzata solo per la terapia del carcinoma prostatico.

Tutti i trattamenti sopra indicati sono prescrivibili solo su diagnosi e piano terapeutico (posologia e durata del trattamento) di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Registro USL (*).

Principio attivo: Buserelina.

Specialità: Suprefact Depot 1 sir., Suprefact iniettabili sottocute 1 flac., Suprefact nasale 1 flacone 10 ml.

Principio attivo: Goserelina.

Specialità: Zoladex 3,6 1 sir. Depot sc.; Zoladex 10.8 1 sir. Depot sc.

Principio attivo: Leuprorelina.

Specialità: Enantone im sc fl 3,75 mg + f s; Enantone im sc 11,25 1 sir.

Principio attivo: Triptorelina.

Specialità: Decapeptyl im 1 fl 3,75 mg + f; Decapeptyl L.P. 1 fl im, 11,25 mg.

Gli analoghi della Gonadorelina inducono ipogonadismo per trattamento ripetuto. Nell'uomo con l'impiego di questi farmaci il testosterone si riduce nel sangue al 10% dei valori basali (può aversi un iniziale, sfavorevole aumento con l'aggravamento della sintomatologia nei carcinomi prostatici). Per l'inibizione della steroidogenesi ormonale sessuale da essi indotta, sono utilizzati per il trattamento del carcinoma prostatico metastatizzato, fibromi uterini non operabili, endometriosi, sindrome delle ovaie policistiche e pubertà precoce.

Nel carcinoma della mammella, dove l'applicazione, accettabile in donne in premenopausa rimane discutibile, attività può aversi nei tumori con recettori per gli estrogeni positivi. Vi è possibilità di ipercalcemia.

Art. 2.

Le specialità medicinali classificate nelle fasce *a)* e *b)* sono prescrivibili a totale o parziale carico del Servizio sanitario nazionale con le limitazioni ed alle condizioni previste nelle note, purché le patologie ivi indicate risultino tra quelle per cui è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al competente organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 49

99A3034

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 2 aprile 1999.

Riconoscimento della Bios S.r.l., come organismo di controllo in agricoltura biologica, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento CEE n. 2092 del 24 giugno 1991 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo al metodo di produzione biologica di prodotti agricoli ed all'indicazione di tale metodo sui prodotti e sulle derrate alimentari ed in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, di attuazione degli articoli 8 e 9 del citato regolamento CEE n. 2092/91;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/95 dalla Bios S.r.l., con sede in via M. Grappa, 7, Marostica (Vicenza) inoltrata in data 5 giugno 1999;

Vista la documentazione agli atti della scrivente direzione generale;

Vista la nota n. 9695876 del 13 giugno 1996 del M.I.R.A.A.F. - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali con la quale si è inteso precisare che le attività di certificazione attengono ai prodotti agricoli ed agroalimentari e non ai mezzi tecnici;

Visto il parere del comitato di cui all'art. 2 del decreto lagislativo n. 220 del 15 gennaio 1999 ed in particolare la valutazione fornita dai rappresentanti delle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Toscana in ordine alla struttura organizzativa territoriale, ai sensi dell'allegato II, parte I, punto 6 del citato decreto legislativo n. 220/95;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione dell'Organismo Bios S.r.l. ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/95;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo Bios di Marostica (Vicenza) è autorizzato ai sensi del decreto legislativo n. 220/1995 ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli agroalimentari nonché al rilascio delle etichette per la commercializzazione degli stessi agli operatori che ne abbiano fatto regolare richiesta.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 può essere revocata ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 220/1995 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti per violazione delle norme comunitarie e/o nazionali in materia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A3115

DECRETO 14 aprile 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Nuoro.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273 che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sardegna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 3 dicembre 1998 al 4 dicembre 1998 nella provincia di Nuoro;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Nuoro: piogge alluvionali dal 3 dicembre 1998 al 4 dicembre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b) c), e),* nel territorio dei comuni di Galtelli, Nuoro, Oliena, Orune.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A3116

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 1° aprile 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime torvasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, non comportano peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore:

1) società cooperative edilizia «Prato Rosso» a responsabilità limitata con sede in Formia (Latina), costituita per rogito notaio Guido Fuccillo in data 30 settembre 1976, repertorio n. 818, registro società n. 4924, B.U.S.C. n. 1482/147965;

2) società cooperativa edilizia «Polifemo» a responsabilità limitata con sede in Sperlonga (Latina), costituita per rogito notaio Mario Lena in data 7 ottobre 1982, repertorio n. 18104, registro società n. 7983, B.U.S.C. n. 2090/194881.

Latina, 1° aprile 1999

Il direttore: D'INCERTOPADRE

99A3114

DECRETO 2 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa Centro studi economici e sociali Enrico Mattei, in Sanremo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI IMPERIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi in data 20 novembre 1998, eseguiti dalla Confederazione cooperative italiane nei confronti della società cooperativa Centro studi economici e sociali Enrico Mattei con sede in Sanremo (Imperia) via Corradi, 46, emerge che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Tenuto conto che non vi sono pendenze attive o passive da definire e che pertanto non è necessaria la procedura di liquidazione;

Visto il decreto direttoriale - M.L.P.S. - Direzione generale della cooperazione - 6 marzo 1996;

Sentito il Comitato centrale per le cooperative, che ha espresso parere favorevole in data 9 febbraio 1999;

Decreta:

La società cooperativa Centro studi economici e sociali Enrico Mattei con sede in Sanremo (Imperia), costituita per rogito notaio dott. Gianni Donetti in data 30 gennaio 1990, repertorio n. 5610, registro imprese n. 6073, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina di liquidatore.

Imperia, 2 aprile 1999

Il direttore: FERSINI

99A3035

DECRETO 12 febbraio 1999.

Approvazione del regolamento di assicurazione dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, che ha soppresso la Cassa marittima Meridionale, la Cassa marittima Tirrena, e la Cassa marittima Adriatica e ha istituito l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (I.P.SE.MA.) attribuendogli la gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali della gente di mare, già di competenza delle suddette casse;

Visto l'art. 25 degli statuti delle casse marittime suddette;

Visto il regolamento di assicurazione delle suddette casse medesime, approvato con decreto ministeriale 12 marzo 1953;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (I.P.SE.MA.) n. 302/98, che ha inteso aggiornare e revisionare, in termini di omogeneità e collegamento con le attività istituzionali attribuite all'Istituto medesimo, il regolamento di assicurazione delle ex Casse marittime;

Sentito il parere del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Ritenuta l'opportunità di approvare il predetto regolamento;

Decreta:

È approvato il regolamento di assicurazione dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (I.P.SE.MA.) nel testo annesso al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 1999

Il Ministro: BASSOLINO

REGOLAMENTO DI ASSICURAZIONE

Titolo I

COMPETENZE DELL'I.P.SE.MA.

Art. 1.

1. L'I.P.SE.MA. esercita l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni e già demandata alle soppresse casse marittime Adriatica, Meridionale e Tirrena, per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima, salve le disposizioni di leggi speciali.

2. L'Istituto provvede anche, per i medesimi soggetti e per il personale navigante dell'aviazione civile, per gli addetti agli uffici delle società di navigazione e delle organizzazioni sindacali di categoria autorizzate, alla riscossione dei contributi di malattia e maternità ai sensi dell'art. 1, ultimo comma del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, erogando le relative prestazioni economiche, come previste dall'art. 3 del presente regolamento.

3. L'I.P.SE.MA. esercita, inoltre, per gli stessi soggetti obbligatoriamente assicurati, l'assicurazione di prestazioni supplementari per infortuni e malattie previste da leggi, contratti collettivi, regolamenti organici o convenzioni di arruolamento e di prestazioni integrative previste da leggi, regolamenti o accordi sindacali nazionali. L'Istituto può anche assumere l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie degli equipaggi di navi iscritte in compartimenti esteri, nonché a fungere da ente collettore di altri contributi e di quote associative delle categorie per le quali esercita le attribuzioni di cui al presente regolamento.

Titolo II

SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALLE PRESTAZIONI

Art. 2.

1. Sono soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gli equipaggi delle navi da traffico di qualsiasi stazza e comunque azionate che esercitino la navigazione marittima, anche se a scopo di diporto, nonché dei natanti e galleggianti di qualsiasi tipo adibiti a servizi o lavori portuali. Sono compresi, inoltre, gli equipaggi del naviglio da pesca marittima avente stazza lorda superiore alle dieci tonnellate o motore di potenza superiore ai dodici cavalli o per il quale sussista l'obbligo della tenuta dei libri matricola e paga.

2. L'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali comprende le persone componenti l'equipaggio della nave, considerandosi come tali tutte quelle regolarmente iscritte sul ruolo di equipaggio o comunque imbarcate per servizio della nave. Per le navi che non siano munite di ruolo di equipaggio, si considerano componenti l'equipaggio le persone iscritte sulla licenza di navigazione e tutte quelle indicate nei libri di matricola e di paga previsti dalla legge o comunque imbarcate per servizio della nave.

3. L'assicurazione comprende, altresì, il personale destinato all'imbarco che abbia già stipulato la convenzione di arruolamento ma non sia ancora iscritto nel ruolo di equipaggio, in attesa della spedizione della nave, il personale di rinforzo all'equipaggio e le persone adibite ai servizi speciali durante la sosta in porto o durante il disarmo (personale di comandata, tecnico, ispettivo e simili).

4. L'assicurazione ha effetto anche durante il viaggio compiuto dall'assicurato per andare a prendere imbarco sulla nave al servizio della quale è stato arruolato o per essere rimpatriato nel caso in cui la dismissione dal ruolo abbia avuto luogo per qualsiasi motivo in località diversa da quella di arruolamento o da quella in cui l'assicurato trovavasi al momento della chiamata per l'imbarco, purché nel viaggio di andata o di ritorno egli non muti senza ragione itinerario prestabilito.

5. I natanti da pesca che formano unità di esercizio con un natante maggiore seguono, agli effetti dell'assicurazione delle prestazioni dovute all'equipaggio, le norme vigenti per la nave maggiore.

6. Sono esclusi dall'assicurazione:

a) i pescatori imbarcati su natanti non superiori alle dieci T.S.L. riconosciuti autonomi o associati in cooperativa ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250;

b) i lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.

Art. 3.

1. Hanno titolo alle prestazioni economiche di malattia e maternità erogate dall'I.P.SE.MA. ai sensi del decreto-legge n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980:

a*)* per le prestazioni economiche previste dall'art. 6 del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito nella legge 24 aprile 1938, n. 831:

gli equipaggi delle navi da traffico e pesca munite di ruolo di equipaggio;

gli equipaggi del naviglio munito di licenza quando si tratta di navi di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate o con apparato motore superiore ai 25 cavalli asse o 30 cavalli indicati anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario;

gli equipaggi di natanti e galleggianti adibiti a servizi o lavori portuali;

b) per le prestazioni economiche previste dall'art. 7 del citato regio decreto-legge n. 1918/1937, convertito nella legge n. 831/1938:

gli equipaggi delle navi da traffico munite di ruolo di equipaggio, dei rimorchiatori di alto mare e delle navi da pesca di stazza lorda superiore alle 200 tonnellate adibite alla pesca oltre gli stretti;

c) per le prestazioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni:

il personale facente parte degli equipggi di cui alla lettera *a)* del presente articolo;

il personale navigante dell'aviazione civile, gli addetti agli uffici delle società di navigazione e delle organizzazioni sindacali di categoria autorizzate.

2. Hanno, inoltre, titolo alle prestazioni economiche di una giornata di paga di cui all'art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107, i donatori di sangue.

Titolo III

OBBLIGHI ASSICURATIVI DEI DATORI DI LAVORO

Art. 4.

1. Sono tenuti all'obbligo di iscrizione presso l'I.P.SE.MA. dei soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento gli armatori delle navi e dei galleggianti adibiti alla navigazione e alla pesca marittima, nonché i concessionari dei servizi radiotelegrafici di bordo ed i concessionari di altri servizi di bordo autorizzati dalla competente autorità marittima soggetti all'obbligo di provvedere all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie ai sensi delle leggi in materia, salve le disposizioni di leggi speciali.

2. Agli effetti dell'iscrizione, gli armatori che si trovano nelle condizioni previste nel comma precedente devono presentare all'I.P.SE.MA. denuncia di ogni loro nave. La denuncia deve essere presentata entro il giorno dell'iscrizione della nave nei registri portuali e, per le navi acquistate all'estero, entro il giorno di presentazione della richiesta di rilascio del passavanti provvisorio. La denuncia deve indicare il tipo della nave, il servizio a cui la nave è adibita, il numero delle persone necessarie per equipaggiarla secondo la tabella di armamento e l'ammontare annuo presunto delle retribuzioni dell'equipaggio.

3. Per le navi i cui equipaggi sono arruolati alla parte e nei confronti dei quali vengono applicate le tabelle delle retribuzioni convenzionali previste dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la denuncia deve indicare la composizione dell'equipaggio con la qualifica di bordo degli imbarcati.

4. Tutte le disposizioni e gli obblighi previsti per gli armatori dal presente regolamento si intendono estesi ai concessionari dei servizi di bordo per il personale da essi dipendente che non venga denunciato direttamente dall'armatore della nave sulla quale è imbarcato, nonché ai datori di lavoro degli altri soggetti indicati nel comma 2 dell'art. 1 del presente regolamento.

Art. 5.

1. Le denuncie di cui all'art. 4, commi 2 e 3, devono essere redatte su appositi moduli predisposti dall'I.P.SE.MA. e vistate, a cura dell'armatore, dall'autorità marittima o consolare del luogo dove la nave viene armata, che con il visto attesta la vericidità di tutti i dati in esse contenuti.

2. La provvisoria indisponibilita dell'apposito modulo da parte dell'armatore non esime lo stesso dal presentare nei termini previsti la prescritta denuncia di iscrizione con i dati richiesti, salva la successiva tempestiva regolarizzazione formale.

3. Ai fini dell'assicurazione del personale di cui al comma 3 dell'art. 2 del presente regolamento l'armatore deve denunciare nominativamente all'I.P.SE.MA. l'assunzione in servizio del personale stesso prima dell'inizio dei lavori e provvedere alla sua iscrizione nei libri matricola e paga.

4. Per il personale dipendente da concessionari di servizi di bordo, la denuncia, ove da questi effettuata, deve essere nominativa, deve contenere le generalità complete, il codice fiscale, la qualifica di ciascun dipendente e l'ammontare annuo presunto delle retribuzioni e deve indicare la nave o le navi sulle quali detto personale effettua eventuale rotazione.

5. L'I.P.SE.MA. può richiedere la denuncia nominativa anche in casi non contemplati nel presente articolo.

Art. 6.

1. L'armatore che non adempie agli obblighi di denuncia di cui al presente titolo è soggetto alle sanzioni previste dalle leggi in materia.

2. L'I.P.SE.MA., qualora venga a conoscenza di elementi che fanno presumere l'inosservanza di tali obblighi, diffida l'armatore — mediante raccomandata con avviso di ricevimento — ad adempiere nel termine di dieci giorni, avvertendolo che contro la diffida egli può inoltrare, entro lo stesso termine, il ricorso di cui al comma 1 dell'art. 23 del presente regolamento. Trascorso detto termine senza che l'armatore abbia adempiuto o abbia inoltrato ricorso, questi è tenuto a versare il premio risultante dagli accertamenti compiuti dall'Istituto.

3. In caso di mancato versamento, salva l'applicazione delle sanzioni di legge, l'I.P.SE.MA. si avvale delle procedure previste dall'art. 20 del presente regolamento per la riscossione coattiva.

Titolo IV

CERTIFICATI DI ISCRIZIONE E DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Art. 7.

1. L'I.P.SE.MA. rilascia all'armatore per ogni nave assicurata un certificato di iscrizione, nel quale sono indicati:

1) il nome e cognome o la ragione sociale dell'armatore ed il suo domicilio;

2) il nome della nave, il compartimento nel quale è iscritta ed il relativo numero di iscrizione, il servizio al quale è adibita e la tariffa assicurativa ad essa assegnata;

3) il numero delle persone componenti normalmente l'equipaggio ed il periodo per il quale la nave è assicurata, nonché la data fino alla quale è stato corrisposto il premio di assicurazione, salvo il caso di sgravio contributivo ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito nella legge 27 febbraio 1998, n. 30.

2. Per le società ed enti concessionari di servizi di bordo viene rilasciato analogo certificato contenente i dati del concessionario, il numero delle persone assicurate, il servizio a cui sono adibite, il periodo per il quale sono assicurate e la data fino alla quale è stato corrisposto il premio di assicurazione.

3. A documentazione dell'avvenuto pagamento del premio per i successivi periodi assicurativi, l'I.P SE.MA. rilascia, a richiesta dell'armatore, apposite attestazioni di regolarità contributiva con l'indicazione della data fino a cui è stato corrisposto il premio. Tali attestazioni possono essere sostituite dalle ricevute di versamento corrispondenti agli avvisi di pagamento inviati dall'I.P.SE.MA.

4. I documenti di cui ai predetti commi devono essere tenuti a bordo della nave ed esibiti all'autorità marittima o consolare competente per la vigilanza ai sensi degli articoli 200 e 201 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, anche senza che questa ne faccia richiesta.

5. In caso di vendita della nave, di cessazione di esercizio o di dismissione di bandiera, il certificato di iscrizione deve essere restituito all'atto della denuncia di tali variazioni.

Titolo V

VENDITA DELLA NAVE, DISARMO E RIARMO, DEMOLIZIONE E DISMISSIONE DI BANDIERA

Art. 8.

1. In caso di vendita della nave o di temporanea o definitiva cessazione di esercizio o di riarmo, l'armatore dovrà darne avviso all'I.P.SE.MA. entro otto giorni dall'avvenuta variazione.

2. In caso di richiesta di dismissione di bandiera per vendita all'estero o demolizione, l'armatore è tenuto ad inviare all'I.P.SE.MA.

entro otto giorni dalla dichiarazione prevista dall'art. 156 del codice della navigazione, così come riformulato dall'art. 1-*quinquies* della legge 27 febbraio 1998, n. 30, tutti gli elementi necessari alla liquidazione dei conguagli contributivi e di ogni altra spettanza dell'Istituto. Decorso tale termine senza che sia stato ottemperato a quanto'sopra l'I.P.SE.MA. procederà d'ufficio alla liquidazione dei premi e dei contributi, per assicurare il rispetto del termine di sessanta giorni previsto dal comma 2 del medesimo articolo 156 del codice della navigazione.

3. L'armatore, qualora intenda accelerare i tempi di definizione della posizione contributiva al fine di ottenere il prescritto nulla- osta, può far richiesta di costituire a favore dell'I.P.SE.MA. un congruo deposito cauzionale o idonea garanzia fidejussoria, in virtù di quanto dispone l'art. 156, comma 5, del codice della navigazione, così come riformulato dall'art. 1-*quinquies* della legge n. 30/1998. Il titolo di garanzia dovrà tener conto sia dell'eventuale residuo periodo previsto di armamento sia delle eventuali somme aggiuntive già dovute o che saranno dovute per il ritardo nella riscossione del premio e dei contributi.

Titolo VI

OBBLIGHI DELL'ARMATORE IN MATERIA DI VARIAZIONI NEL RISCHIO ASSICURATIVO

Art. 9.

1. L'armatore deve denunciare all'I.P.SE.MA., entro il termine di otto giorni, ogni variazione delle caratteristiche della nave, dei servizi o della composizione dell'equipaggio che possa modificare sostanzialmente il rischio dell'assicurazione e l'ammontare delle retribuzioni imponibili.

2. Si considera variazione dei servizi della nave il passaggio dall'uno all'altro dei seguenti esercizi: trasporto passeggeri, trasporto merci, pesca costiera, pesca mediterranea, pesca oltre gli stretti, diporto, rimorchio e traffico portuale.

3. Si intende modifica sostanziale dell'ammontare delle retribuzioni imponibili per le navi passeggeri, le navi da carico e le navi addette alla pesca oltre gli stretti l'aumento del venti per cento sull'ammontare delle retribuzioni considerate per il calcolo del premio provvisorio anticipato, a meno che l'incremento non sia determinato da aumenti di retribuzione di ordine generale.

Titolo VII

OMISSIONE DELLA VISITA PREVENTIVA D'IMBARCO E INOSSERVANZA DELLE NORME DI ASSEGNAZIONE E DI PREVENZIONE

Art. 10.

1. Qualora l'armatore non abbia provveduto a far sottoporre i marittimi, prima dell'arruolamento, alla prescritta visita preventiva ai sensi dell'art. 323 del codice della navigazione e delle disposizioni di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, da parte dei competenti uffici di sanità marittima, è tenuto a rimborsare all'I.P.SE.MA. le indennità che questo abbia eventualmente corrisposto a causa di preesistenti patologie che avrebbero determinato divieto d'imbarco. Le relative somme vengono riscosse con le stesse norme che regolano la riscossione coattiva dei contributi assicurativi.

2. Allo stesso rimborso è tenuto l'armatore, nel caso in cui abbia assegnato il marittimo a lavori o tipo di navigazione diversi da quelli propri della categoria di appartenenza ai sensi dell'art. 115 del codice della navigazione.

Art. 11.

1. Nel caso di inosservanza da parte dell'armatore o del comandante della nave delle norme in materia di sicurezza e salute ovvero di quelle riferite agli obblighi di tempestiva assistenza nei confronti del personale di bordo, l'Istituto può esercitare, nei confronti dell'armatore stesso, azione di regresso per l'ammontare delle prestazioni eventualmente erogate o della maggiore spesa sostenuta.

Titolo VIII

DENUNCIA DEGLI EVENTI PROTETTI

Art. 12.

1. L'armatore — e per lui il comdante della nave — deve denunciare all'I.P.SE.MA. ogni infortunio che sia occorso ad un membro dell'equipaggio, nei termini e con le modalità di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. L'armatore deve altresì denunciare all'I.P.SE.MA. ogni malattia professionale la cui manifestazione sia stata a lui denunciata da un membro dell'equipaggio, nelle forme e nei termini di cui al comma 5 del citato art. 53.

3. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito nella legge 24 aprile 1938, n. 831, l'armatore — e per lui il comandante della nave — deve denunciare all'I.P.SE.MA. i casi di malattia dei componenti l'equipaggio con le modalità e nei termini di cui all'art. 18 del predetto decreto. Nel caso di morte del marittimo durante l'imbarco, ne deve essere data all'I.P.SE.MA. notizia telegrafica entro 24 ore dall'evento.

4. Nei confronti dell'armatore che non provveda alla denuncia entro i termini stabiliti o ometta di effettuarla sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente.

5. Il comandante della nave e l'armatore sono tenuti ad anticipare al marittimo infortunato o ammalato acconti sulla indennità per inabilità temporanea, il cui ammontare deve essere notificato immediatamente all'I.P.SE.MA. ai fini del relativo rimborso. L'Istituto non è tenuto a rimborsare all'armatore somme corrisposte al titolo anzidetto che non siano state notificate in tempo utile e comunque prima della liquidazione delle indennità all'interessato.

Titolo IX

PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Art. 13.

1. I premi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché quelli relativi alle altre assicurazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 del presente regolamento, sono calcolati sull'ammontare delle retribuzioni imponibili in base a classificazione dei rischi e relativa tariffa determinata dal consiglio di amministrazione dell'I.P.SE.MA. e riveduta in base alle risultanze di gestione dell'ultimo esercizio chiuso ed alle previsioni relative agli esercizi successivi.

2. Qualora le contribuzioni riferite all'andamento della gestione in corso risultino insufficienti, il consiglio di amministrazione può stabilire supplementi di premio nella misura ritenuta necessaria a coprire il fabbisogno di gestione.

3. I contributi di malattia e maternità sono calcolati sull'ammontare delle retribuzioni imponibili in base alle aliquote fissate dalle relative leggi in materia.

Titolo X

PROCEDURA PER IL CALCOLO DI PREMI E CONTRIBUTI

Art. 14.

1. La retribuzione imponibile ai fini del calcolo di premi e contributi, è determinata secondo le norme di cui al decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, salva l'applicazione delle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, comma 3, del presente regolamento.

Art. 15.

1. I premi o contributi di assicurazione devono essere versati dai datori di lavoro all'Istituto assicuratore anticipatamente con le modalità e nei termini di cui al successivo art. 19, per la durata di un anno solare o per la minor durata dei lavori, sulla base dell'importo delle retribuzioni che si presume saranno corrisposte dal datore di lavoro durante l'anno o durante il periodo di tempo al quale si riferiscono i premi o contributi medesimi.

2. I contributi per le prestazioni economiche di malattia e maternità e le altre contribuzioni ad essi connesse devono esere calcolati sulla retribuzione imponibile di cui all'art. 14 con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni legislative.

Art. 16.

1. La determinazione del premio assicurativo anticipato è effettuata come segue:

a) per il primo pagamento del premio, relativo al periodo assicurativo decorrente dall'inizio dell'attività al 31 dicembre e per il pagamento del premio del primo anno solare successivo, in base alle retribuzioni presunte dichiarate nella denuncia di esercizio;

b) per il pagamento delle rate di premio degli anni solari successivi al primo anno solare intero, in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno precedente, che si considerano come presunte.

Art. 17.

1. Il datore di lavoro provvede direttamente al calcolo delle rate di premio anticipato relative agli anni solari sulla base delle retribuzioni presunte. Entro il 31 dicembre l'I.P.SE.MA. comunica al datore di lavoro gli altri elementi necessari per il calcolo.

2. Il datore di lavoro deve comunicare all'I.P.SE.MA. nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza del periodo assicurativo, l'ammontare delle retribuzioni effettivamente pagate durante detto periodo, fatti salvi i controlli che l'Istituto intenda disporre.

3. La regolazione del premio alla scadenza del periodo assicurativo è calcolata dal datore di lavoro in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte durante l'anno e versata con le modalità e nei termini di cui al successivo art. 19.

4. Il datore di lavoro, se per il periodo di tempo per il quale deve essere anticipato il premio presuma di erogare retribuzioni inferiori a quelle effettivamente corrisposte nell'anno precedente, potrà calcolare la rata premio sul minore importo delle retribuzioni stesse, dandone comunicazione motivata all'I.P.SE.MA. entro il 30 novembre, fatti salvi i controlli che l'Istituto stesso intenda disporre.

5. Se, durante il periodo di tempo per il quale è stato anticipato il premio o contributo, l'I.P.SE.MA. accerta che l'ammontare delle retribuzioni corrisposte supera quello delle retribuzioni presunte in base al quale fu anticipato il premio o contributo, l'Istituto assicuratore medesimo può richiedere il versamento di un'ulteriore quota di premio o contributo.

Art. 18.

1. In caso di mancato invio della dichiarazione delle retribuzioni entro i termini previsti, l'I.P.SE.MA. può o procedere direttamente all'accertamento delle retribuzioni, addebitando al datore di lavoro le spese sostenute per l'accertamento stesso, o effettuare la liquidazione del premio dovuto, sia per la regolazione sia per la rata anticipata, in base al doppio delle retribuzioni presunte dell'ultimo periodo assicurativo. Restano impregiudicati i diritti dell'I.P.SE.MA. sia per il premio sia per le somme aggiuntive, anche nel caso che, a seguito di successivi controlli e accertamenti, risultasse dovuto un premio superiore a quello già richiesto o riscosso.

2. Il tardivo invio da parte dell'armatore dei documenti e degli elementi di cui ai commi precedenti non dà diritto a rettifiche del premio determinato d'ufficio dall'I.P.SE.MA.

Titolo XI

PROCEDURA PER IL VERSAMENTO E LA RISCOSSIONE COATTIVA DEL PREMIO E DEI CONTRIBUTI

Art. 19.

1. Il primo pagamento del premio di assicurazione deve essere effettuato in via anticipata entro la data di inizio dei lavori, salva eventuale rateazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. Il pagamento della rata di premio per gli anni solari successivi deve essere effettuato dal datore di lavoro entro il 20 febbraio dell'anno a cui la rata si riferisce, salva eventuale rateazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Contestualmente il datore di lavoro deve effettuare il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente.

3. Ove risulti un conguaglio a favore del datore di lavoro, questi lo può detrarre dalla rata anzidetta; sono escluse detrazioni per titoli diversi e per titoli relativi ad anni precedenti a quello cui si riferisce la regolazione.

4. Ove risulti un ulteriore conguaglio di premi a favore del datore di lavoro, l'Istituto effettua il rimborso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 dell'art. 17, fatti salvi i controlli che l'Istituto medesimo intenda disporre.

5. Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di comunicazione fatta dall'I.P.SE.MA., devono essere pagate dal datore di lavoro le quote residue di premio risultanti da rettifiche dei conteggi nonché le differenze supplementari determinate da variazioni di rischio, da variazioni o rettifiche delle retribuzioni, da accertamenti ispettivi e quanto altro dovuto all'Istituto.

6. L'I.P.SE.MA. non è tenuto a rammentare al datore di lavoro le date delle singole scadenze.

7. I contributi per le prestazioni economiche di malattia e maternità e le altre contribuzioni ad essi connesse devono essere versati nei termini e con le modalità stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative.

Art. 20.

1. Qualora l'armatore non adempia nei termini di legge agli obblighi di versamento dei premi e dei contributi, l'I.P.SE.MA. si avvale della procedura di riscossione coattiva prevista dagli articoli 34 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, o del procedimento di ingiunzione previsto dall'art. 633 e dal comma 2 dell'art. 635 del codice di procedura civile.

2. In tutti i casi di omissione totale o parziale del versamento dei premi e dei contributi, l'I.P.SE.MA. può anche avvalersi dell'ordinanza-ingiunzione di cui al combinato disposto dagli articoli 18 e 35, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Titolo XII

ASSICURAZIONI SUPPLEMENTARI

Art. 21.

1. La copertura per le assicurazioni supplementari di cui al comma 3 dell'art. 1 del presente regolamento, fatta eccezione per quelle obbligatorie previste da disposizioni di legge, è subordinata al regolare pagamento del premio stabilito sia in via provvisoria che definitiva e resta sospesa in caso di morosità.

2. Gli eventi che si verifichino nel periodo di sospensione della copertura assicurativa non vengono indennizzati, neanche dopo la regolarizzazione dei premi arretrati.

3. Ogni modifica delle norme contrattuali o regolamentari che dia luogo ad assicurazioni supplementari si intenderà automaticamente applicata alle assicurazioni stesse, salvo contraria comunicazione da parte dell'armatore e ferma comunque la eventuale relativa copertura finanziaria.

4. I premi per le assicurazioni supplementari vengono determinati e sono riscossi congiuntamente a quelli previsti per le assicurazioni di legge. Per gli equipaggi delle navi estere il premio viene determinato e riscosso in via definitiva ad inizio esercizio sulla base delle retribuzioni assicurate.

Titolo XIII

CONTROVERSIE E RICORSI

Art. 22.

1. Contro i provvedimenti adottati dall'I.P.SE.MA. in materia contributiva l'armatore può proporre opposizione allo stesso ufficio che ha emanato il provvedimento, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, salvo quanto stabilito nei successivi articoli 23, 24 e 25, comma 1.

2. Contro la decisione dell'ufficio adottata a seguito dell'opposizione l'armatore può avvalersi delle disposizioni del comma 2 del successivo art. 25.

Art. 23.

1. Contro la diffida di cui all'art. 6, comma 2, l'armatore può inoltrare ricorso all'autorità marittima del porto di iscrizione della nave, ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965.

2. Contro la decisione dell'autorità marittima sia l'armatore, che l'I.P.SE.MA. possono ricorrere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dei commi 4 e 7 del medesimo art. 16.

3. Avverso la decisione del Ministero del lavoro è data possibilità di azione giudiziaria.

Art. 24.

1. Contro l'iscrizione del debito contributivo nell'elenco di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, l'armatore, entro venti giorni dalla sua pubblicazione presso gli uffici dell'autorità marittima del porto di iscrizione della nave, può formulare le proprie osservazioni alla medesima autorità.

2. Contro il ruolo di esazione formato a seguito della pubblicazione dell'elenco di cui al comma precedente, l'armatore può inoltrare ricorso alla predetta autorità marittima del porto di iscrizione della nave entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di pagamento.

3. Avverso la decisione dell'autorità marittima sia l'armatore che l'Istituto hanno facoltà di ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa.

4. Avverso la decisione del Ministero può essere proposta l'azione giudiziaria.

Art. 25.

1. Contro l'applicazione della tariffa di premio l'armatore può proporre ricorso entro trenta giorni al consiglio di amministrazione dell'Istituto.

2. È devoluta altresì al consiglio di amministrazione ogni altra controversia che possa sorgere tra gli armatori e l'I.P.SE.MA., in conseguenza dell'applicazione del presente regolamento. Il ricorso può essere inoltrato entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento che genera la controversia.

3. La decisione del consiglio di amministrazione costituisce atto definitivo e contro di essa l'armatore può proporre azione giudiziaria.

Art. 26.

1. Foro competente per le azioni giudiziarie previste dal presente regolamento è quello del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Istituto ai sensi dell'art. 444, comma 3, del codice di procedura civile.

99A2983

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 12 marzo 1999.

Riconoscimento di titoli di studio esteri ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA
E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dalla dott.ssa Sylvie Braibant;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli belgi;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di «Licence en Sciences pour le groupe de sciences physiques» e «Docteur en Sciences pour le groupe de Sciences Phsyques» rilasciati dall'Università di Mons alla dott.ssa Sylvie Braibant, nata a Mons il 3 settembre 1963.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 1999

p. *Il direttore:* CUOMO

99A3032

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 marzo 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Sondalo dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'ampliamento di un tornante sulla strada comunale di Fiorino in località Bedognedo da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/41875).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base al citato D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nel D.G.R.L. n. 31898/1988, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 10 dicembre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Sondalo (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985

da parte dell'amministrazione comunale per ampliamento tornante sulla strada comunale di Fiorino in località Bedognedo;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigente assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Sondalo (Sondrio), foglio n. 3, mappale n. 73, 76, 79, 338, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ampliamento tornante sulla strada comunale di Fiorino in località Bedognedo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 marzo 1999

Il segretario: SALA

99A2993

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'ampliamento dell'impianto di illuminazione pubblica in località Ross e Trepalle da parte dell'Enel di Sondrio. (Deliberazione n. VI/42010).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno

1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base al citato D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nel D.G.R.L. n. 31898/1988, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 16 dicembre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dell'Enel di Sondrio per ampliamento impianto illuminazione pubblica in località Ross e Trepalle;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigente assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), foglio n. 33, mappale n. 203, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ampliamento impianto illuminazione pubblica in località Ross e Trepalle;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 marzo 1999

Il segretario: SALA

99A2994

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per manutenzione straordinaria e restauro del fabbricato ex «Rifugio Patriarca» da parte della soc. F.lli Pasini di Pasini Vaifro & C. S.n.c. (Deliberazione n. VI/42011).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base al citato D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nel D.G.R.L. n. 31898/1988, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 20 gennaio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Madesimo (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della Soc. F.lli Pasini di Pasini Vaifro & C. snc per manutenzione straordinaria e restauro fabbricato ex «Rifugio Patriarca» in loc. Andossi;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), foglio n. 40, mappale n. 35, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per manutenzione straordinaria e restauro fabbricato ex «Rifugio Patriarca»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 marzo 1999

Il segretario: SALA

99A2995

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'ampliamento di un fabbricato in località Dovere Alte da parte del sig. Merri Isidoro. (Deliberazione n. VI/42012).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno

1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base al citato D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nel D.G.R.L. n. 31898/1988, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 16 dicembre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Grosotto (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Merri Isidoro per ampliamento fabbricato in loc. Dovere Alte;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigente assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosotto (Sondrio), foglio n. 10, mappale n. 9, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ampliamento fabbricato in loc. Dovere Alte;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 marzo 1999

Il segretario: SALA

99A2996

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Sondalo dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione della strada vicinale di accesso all'Alpe Fo' da parte del consorzio forestale Alta Valtellina. (Deliberazione n. VI/42013).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nel D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 14 dicembre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Sondalo (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del Consorzio forestale Alta Valtellina per la sistemazione strada vicinale di accesso all'Alpo Fo';

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Sondalo (Sondrio), foglio n. 30, mappali numeri 200, 234, 235, 274, 232, 233, 231, 230, 229, 228, 226, 224, 220, 219, 356, 214, 180, 179, 174, 171, 169, 168, 188, 162, 163, 164, 158, 77, 157, 155, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione strada vicinale di accesso all'Alpe Fo' da parte del Consorzio Forestale Alta Valtellina;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 marzo 1999

Il segretario: SALA

99A2997

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Aviatico dall'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'ampliamento di un laghetto artificiale in località Monte Poieto da parte della soc. Monte Poieto S.p.a. (Deliberazione n. VI/42014).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il Direttore generale conferma:

che in data 2 ottobre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Aviatico (Bergamo), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della Soc. Nuova Monte Poieto S.p.a. per ampliamento laghetto artificiale - loc. Monte Poieto;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Aviatico (Bergamo), foglio n. 9, mappale n. 3395 (ex 1225/a) per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 13 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'ampliamento laghetto artificiale - loc. Monte Poieto da parte della Soc. Nuova Monte Poieto S.p.a.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 13, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 marzo 1999

Il segretario: SALA

99A2998

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Parre dall'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una linea aerea a M.T. a 15 kV da parte dell'Enel. (Deliberazione n. VI/42015).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 21 dicembre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Parre (Bergamo), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dell'Enel per la ralizzazione di una linea aerea M.T. a 15 kV;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Parre (Bergamo), mappali numeri 44, 179, 180, 246, 248, 198, 172, 239, 245, 2484 del c.c. di Parre (Bergamo), per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una linea aerea a M.T. a 15 kV da parte dell'Enel;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 13, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 marzo 1999

Il segretario: SALA

99A2999

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lovero dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per lavori di prolungamento della strada per l'Alpe Gromo da parte del comune di Lovero. (Deliberazione n. VI/42016).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno

1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 14 gennaio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Lovero (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 per lavori di prolungamento della strada per l'alpe Gromo;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Lovero (Sondrio), foglio n. 28, mappali numeri 230, 229, 228, 449, 140, 444, 446, 445, 443, 152, 151, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 178 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per lavori di prolungamento strada per l'Alpe Gromo da parte del comune di Lovero;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 marzo 1999

Il segretario: SALA

99A3000

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Peia dall'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'allargamento del sentiero pedonale con formazione di una strada agro-silvo-pastorale in località Frasneda da parte del sig. Bosio Antonio. (Deliberazione n. VI/42017).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 16 dicembre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Peia (Bergamo), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Bosio Antonio per allargamento sentiero pedonale con formazione strada agro-silvo-pastorale in località Frasneda;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigente assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Peia (Bergamo), foglio 5 e 6, mappali numeri 762, 724, 2499 per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 13 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per allargamento sentiero pedonale con formazione strada agro-silvo-pastorale in località Frasneda da parte del sig. Bosio Antonio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 13, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 marzo 1999

Il segretario: SALA

99A3001

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CIRCOLARE 30 marzo 1999, n. **22.**

Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1998.

A tutti gli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri e le Amministrazioni autonome

Alla Scuola superiore della p.a.

Alle ragionerie provinciali dello Stato

All'ufficio di ragioneria presso il Magistrato per il Po

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

A tutti i Ministeri

A tutte le Amministrazioni autonome

Al Dipartimento del tesoro - Direzione V div. I

Alla Corte dei conti - Ufficio rendicontazione e Rapporti con il Parlamento

Premessa.

Le disposizioni innovative in materia di bilancio recate dalla legge 3 aprile 1997, n. 94, hanno trovato attuazione per la prima volta con le previsioni del 1998.

Conseguentemente, il rendiconto generale dello Stato per il 1998 non può che esporre nel conto del bilancio le risultanze delle entrate e delle spese secondo la nuova struttura del bilancio di previsione.

Il conto del bilancio, da un punto di vista contenutistico, non presenta modifiche ed innovazioni rispetto al passato, mantenendo gli stessi dati ed elementi previsti dalla norma contabile di cui all'art. 22 della legge n. 468/1978, mentre si modificano le modalità espositive come segue:

a) i dati gestionali delle entrate e delle spese, per residui, competenza e cassa, si sviluppano in senso verticale (anziché orizzontale come in passato) per una più immediata percezione delle risultanze delle relative varie fasi gestionali;

b) il conto del bilancio si scompone in un duplice documento: l'uno contiene le risultanze della gestione delle entrate e delle spese per unità previsionali di base; l'altro recepisce la suddivisione per capitoli delle unità previsionali di base, atteso che gli stessi costituiscono l'unità elementare per la gestione e la rendicontazione.

Inoltre, l'esplicitazione dei dati di consuntivo riguardati sotto l'aspetto delle missioni istituzionali delle amministrazioni (funzioni-obiettivo) viene effettuata

tramite la predisposizione di un apposito documento riepilogativo per tutte le amministrazioni che correda il conto del bilancio.

Quanto alla elaborazione del conto generale del patrimonio in virtù delle disposizioni dettate dall'art. 14 del decreto legislativo n. 279/1997, si fa rinvio, per le innovazioni introdotte in tale documento contabile, a quanto riportato nella seconda parte della presente circolare.

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 21 della legge di contabilità di Stato n. 468 del 1978, il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1998 dovrà essere presentato al Parlamento entro il 30 giugno c.a.

In relazione a ciò e al fine di assicurare la trasmissione del predetto rendiconto generale alla Corte dei conti per la prescritta parifica nei termini stabiliti dalle vigenti norme — tenuto conto delle esigenze connesse con le elaborazioni del sistema informativo del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato — gli uffici in indirizzo dovranno attenersi, oltre a quanto previsto nei manuali di pianificazione delle operazioni di chiusura delle scritture contabili per l'esercizio finanziario suddetto, predisposte dall'ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità generale dello Stato, anche alle istruzioni qui di seguito indicate.

2. Funzioni obiettivo. Nel quadro delineato dalla citata legge di riforma n. 94/1997, connotati particolarmente innovativi presenta la nuova analisi funzionale delle spese dello Stato basata sulla classificazione per funzioni-obiettivo.

Tale classificazione è volta ad identificare i fini che vengono perseguiti nell'interesse diretto della collettività, individuati sia per definire le politiche di settore, sia per misurare il prodotto dell'attività amministrativa.

In questo contesto si riportano di seguito gli adempimenti specifici ai quali codesti uffici dovranno attenersi.

Il 29 aprile gli uffici centrali del bilancio dovranno ritirare presso la divisione III dell'ispettorato generale per le politiche di bilancio due copie del documento riepilogativo per funzioni-obiettivo dei dati di consuntivo (richiamato in premessa). Il documento riporterà, per i capitoli dell'esercizio finanziario 1998, le funzioni-obiettivo e le relative percentuali (rispettivamente per le previsioni definitive di competenza, cassa e residui, per il pagato e il rimasto da pagare) elaborate alla stregua delle informazioni desunte dalla analoga classificazione effettuata per gli stessi capitoli nel bilancio di previsione 1999. Per i capitoli che dovessero risultare soppressi nell'esercizio 1999, bisognerà procedere «ex-novo» alla loro classificazione per funzioni-obiettivo.

L'elaborato medesimo dovrà essere rimesso alle amministrazioni competenti ed ai rispettivi servizi di controllo interno; le eventuali modifiche dovranno essere convenute con il coesistente ufficio centrale del bilancio e con l'ispettorato generale per le politiche di bilancio.

Successivamente, gli uffici centrali del bilancio, acquisiti i dati forniti dalle amministrazioni medesime (le quali avranno la possibilità di confermare o modificare le percentuali ivi riportate), provvederanno ad immetterli nel sistema informativo entro il termine massimo del 9 maggio.

Il 14 maggio, gli stessi uffici centrali del bilancio ritireranno presso la sopraindicata divisione III una versione aggiornata del documento per il riscontro di tutti i dati e gli elementi in esso contenuti.

Gli uffici centrali potranno concordare con la divisione III eventuali correzioni da apportare entro e non oltre il 19 maggio; successivamente il documento aggiornato dovrà essere ritirato, per il definitivo riscontro, il 21 maggio.

Entro il 25 maggio tutti gli uffici centrali restituiranno alla divisione III detto elaborato per l'invio dello stesso alla Corte dei conti in allegato al conto consuntivo.

3. Monitoraggio delle leggi di spesa. L'art. 13 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, prevede una valutazione economica-finanziaria delle risultanze delle entrate e delle spese derivante dalla gestione delle principali leggi di spesa.

In attesa che l'adempimento di cui all'art. 13 si possa realizzare attraverso l'utilizzazione delle informazioni desunte dalla procedura della gestione per legge insita nel mandato informatico, occorrerà avviare per l'anno 1998 una rilevazione mirata su alcune leggi di spesa che consenta l'individuazione di specifiche politiche pubbliche di settore; ciò prendendo spunto da analoga rilevazione già effettuata dalla Corte dei conti nella decisione e relazione sul consuntivo 1997 (vol. 1° - Appendice statistica).

Per agevolare le attività propedeutiche al ripetuto adempimento previsto dal richiamato art. 13, la divisione III dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio trasmetterà a ciascun ufficio centrale del bilancio, per il successivo inoltro alla coesistente amministrazione, un elaborato contenente lo stato di attuazione di alcune leggi di spesa a tutto il 1997. Una volta verificati i dati in esso contenuti, le amministrazioni provvederanno a completare dette informazioni con le risultanze della gestione dell'esercizio 1998, restituendo poi l'elaborato stesso ai rispettivi uffici centrali del bilancio, a corredo della prevista nota preliminare.

4. Allegati spese di personale. Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1998 di ciascuna amministrazione dovrà essere corredato da appositi allegati riepilogativi delle spese di personale secondo gli schemi annessi alla presente circolare (allegati 1 e 2).

Nelle pertinenti note preliminari, codesti uffici centrali, d'intesa con le competenti divisioni dell'ispettorato generale per le politiche di bilancio, dovranno inserire opportune annotazioni a chiarimento delle risultanze evidenziate negli allegati medesimi.

Nelle stesse, a seguito di quanto previsto dall'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno essere indicati tutti gli emolumenti corrisposti al personale nell'esercizio finanziario 1998, con la sola esclusione di quelli riguardanti i Ministri e i Sottosegretari di Stato.

Le tabelle dovranno riportare il totale degli emolumenti corrisposti al personale nel corso dell'esercizio finanziario 1998, operando la distinzione esclusivamente per comparti.

In tali allegati distinti tra «Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi» e «Retribuzioni accessorie» vanno indicati tutti gli oneri che sono compresi nella categoria II.

Va ricordato che tali informazioni dovranno concordare con quelle che verranno riportate nel conto annuale che, ai sensi del citato decreto legislativo n. 29/1993, si configura come consuntivo analitico, sulla base dei flussi derivanti dall'integrazione dei sistemi informativi del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro.

5. Note. Per consentire la redazione, a cura del sistema informativo, delle note da indicare subito dopo la denominazione del capitolo (elimmazione di somme per perenzione amministrativa, eccedenza di cassa, ecc.) gli uffici centrali del bilancio interessati dovranno comunicare, via terminale, le opportune informazioni al sistema stesso entro il 24 aprile c.a., secondo le modalità indicate nell'apposita guida operativa.

Per quanto riguarda in particolare le eccedenze di spesa, si ritiene opportuno evidenziare che le stesse troveranno sanatoria legislativa esclusivamente nell'ipotesi in cui si realizzeranno a livello di unità previsionali di base.

Tenuto conto, tuttavia, che l'unità elementare di rilevazione dell'eccedenza rimane il singolo capitolo, i suddetti uffici centrali, entro la stessa data, dovranno continuare a comunicare alla divisione III dell'ispettorato generale per le politiche di bilancio, specificatamente per ciascun capitolo interessato, le eccedenze di spesa in conto competenza, in conto residui e in conto cassa che dovessero essere accertate, nonché le somme perenti agli effetti amministrativi.

La divisione III, nel prendere atto delle eccedenze di spesa, autorizzerà gli uffici centrali del bilancio ad operare via terminale per la loro acquisizione nelle scritture del sistema informativo.

Le eventuali eccedenze in conto cassa, come di consueto, saranno recepite dal sistema senza alcun intervento particolare, in quanto si generano automaticamente con l'inserimento dei dati definitivi del pagato.

6. Note preliminari. Le note preliminari dovranno essere curate direttamente dalle amministrazioni similmente a quanto avviene per il bilancio di previsione ed in sintonia con quanto prevede al riguardo la vigente normativa (art. 2, comma 4-*quater,* legge n. 468/1978). Pertanto l'elaborato dovrà riportare gli elementi di risposta in ordine al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi prefigurati in sede di predisposizione del bilancio di previsione dello stesso anno.

7. Si richiama l'attenzione dei direttori degli uffici centrali del bilancio sulla necessità di rispettare le indicazioni di cui alla circolare n. 4 del 14 gennaio c.a. la quale, nel prevedere il completamento delle operazioni relative alle assunzioni degli impegni entro il 31 gennaio 1999, sottolineava l'esigenza che gli impegni medesimi risultassero del tutto conformi alla prescrizione dell'art. 20 della legge n. 468/1978 e cioè assunti esclusivamente in presenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Nel contempo appare di tutta evidenza che, per quanto riguarda il mantenimento di somme nel conto dei residui 1999, a norma dell'art. 36, secondo comma della legge di contabilità generale dello Stato e successive modificazioni e integrazioni (residui di stanziamento), la situazione per ciascun capitolo di ogni amministrazione non potrà che risultare conforme allo schema di conservazione approvato dal Consiglio dei Ministri il 25 febbraio u.s. Ciò anche in relazione alla nota direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 1998 in materia di formazione dei residui di stanziamento, avente carattere permanente - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1998.

Ciò premesso vengono di seguito indicati i termini perentori da osservare per gli adempimenti di competenza di ciascun ufficio.

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

I - CONTO DEL BILANCIO

A) *Entrata.*

Il 26 aprile: gli uffici centrali del bilancio interessati e la Direzione V - Divisione I - del Dipartimento del tesoro ritireranno, presso l'Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità dello Stato - Via XX Settembre, 97 - per i capi di rispettiva competenza, due copie dell'elenco dei versamenti dell'esercizio (ex mod. 219/A) per le operazioni di parifica con la divisione VII dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni.

Entro il 4 maggio: i predetti uffici centrali e la Direzione V - Divisione I - del Dipartimento del tesoro completate le operazioni di parifica, segnaleranno alla divisione VI dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio con il modello RG-11-EN-IPO1 le eventuali rettifiche e correzioni da apportare ai cennati elenchi dei versamenti;

Entro il 10 maggio: l'ufficio centrale del bilancio del Ministero delle finanze e la direzione V - Divisione I - del Dipartimento del tesoro provvederanno a fornire alla divisione VI dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio, trascritti sul modello RG-11-EN-IPO2, i dati relativi alle ritenute operate dai singoli Ministeri in fase di ordinazione delle spese di rispettiva competenza, alle tasse di bollo per documenti di trasporto, ad alcuni carichi di pertinenza del Dipartimento del tesoro per cui non esiste il relativo versamento presso la Tesoreria centrale, nonché le notizie relative alle somme rimaste da versare;

Entro il 17 maggio: gli Uffici centrali del bilancio interessati e la Direzione V - Divisione I - del Dipartimento del tesoro, relativamente al capo X di propria competenza, ritireranno presso l'Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato due copie degli elaborati di consuntivo relativamente al capo o ai capi di loro pertinenza, che riporteranno le informazioni acquisite dal sistema informativo a tutto il 10 maggio;

entro il 19 maggio: la Direzione V - Divisione I - del Dipartimento del tesoro e i predetti uffici centrali consegneranno alla divisione VI dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio una copia del conto consuntivo debitamente riscontrata, con la dichiarazione attestante la esattezza di tutti i dati ed elementi riportati nei documenti medesimi;

Entro il 21 maggio: gli uffici centrali del bilancio interessati e la Direzione V - Divisione I - del Dipartimento del tesoro, ritireranno presso l'Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato rispettivamente:

una copia dell'elenco completo dei versamenti dell'esercizio (ex mod. 219/A);

due copie (solo 1ª e 2ª parte) dell'elenco dei versamenti dell'esercizio (ex mod. 219/A);

tre copie dell'elenco completo delle riscossioni (ex mod. C. 221);

due copie del conto consuntivo per capi;

Entro la stessa data: l'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle finanze ritirerà presso la Divisione VI dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio quattro copie del consuntivo completo di allegati, della nota preliminare, di cui tre copie da sottoporre alla firma del Ministro delle finanze.

Gli uffici centrali presso le amministrazioni e la direzione V - Divisione I - del Dipartimento del tesoro - relativamente al capo X - cureranno l'invio alla Corte dei conti di una copia del conto consuntivo per capi, di una copia (lª e 2ª parte) dell'elenco dei versamenti dell'esercizio (ex mod. 219/A), e di una copia dell'elenco completo delle riscossioni (ex mod. C.221);

Entro il 26 maggio: l'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle finanze restituirà alla Divisione III dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio, le tre copie del conto consuntivo firmate dal Ministro delle finanze, da sottoporre alla firma del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

B) *Spesa.*

Il 16 aprile: gli uffici centrali del bilancio ritireranno presso l'Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato - Via XX Settembre, 97 - due copie del consuntivo completo di riepiloghi per il riscontro di tutti i dati ed elementi in essi contenuti.

A tale riguardo, è da far presente che i dati contabili riportati nella copia del consuntivo prodotto alla data sono quelli immessi nel sistema centrale secondo le normali operazioni meccanografiche di gestione, previste nel manuale di pianificazione delle operazioni di chiusura dell'area spese per l'esercizio 1998.

Entro il 26 aprile: i suddetti uffici centrali, completato il riscontro, restituiranno alla Divisione III dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio una copia revisionata del conto consuntivo apportandovi solo ed esclusivamente le eventuali rettifiche e correzioni riguardanti i dati anagrafici (numero e denominazione del capitolo e variazioni di bilancio).

Per quanto concerne invece i dati contabili di gestione, gli uffici centrali ne potranno continuare l'aggiornamento, fino alla data improrogabile del 30 aprile.

Il 10 maggio: gli uffici centrali del bilancio ritireranno presso l'Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato due copie del conto consuntivo completo di riepiloghi per il riscontro di tutti i dati ed elementi in essi riportati. Tali dati si riferiranno alle informazioni acquisite dal sistema a tutto il 30 aprile.

Entro il 14 maggio: gli stessi uffici centrali provvederanno a consegnare alla Divisione III dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio una copia revisionata, nonché due copie dattiloscritte, dello schema di nota preliminare predisposta dalla amministrazione, corredata dell'elaborato relativo al monitoraggio delle principali leggi di spesa e degli allegati per le spese di personale ed una dichiarazione del direttore dell'ufficio centrale del bilancio, attestante l'esattezza di tutti i dati ed elementi riportati nel documento medesimo.

Su tale copia dovranno essere riprodotte manualmente le eventuali correzioni e rettifiche ai dati anagrafici, alle note, nonché alle variazioni contabili apportate eccezionalmente dopo il 30 aprile.

Come già detto precedentemente, si precisa che le variazioni contabili non potranno che riguardare modifiche ai dati dei pagamenti, restando precluso qualsiasi intervento modificatorio delle somme impegnate.

Il 21 maggio: gli uffici centrali ritireranno presso l'Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato quattro copie complete del rispettivo conto consuntivo, tre delle quali da sottoporre, previo controllo, alla firma del Ministro competente.

Entro il 25 maggio: i suddetti uffici centrali consegneranno alla Divisione III dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio per il successivo inoltro alla Corte dei conti, le tre copie del conto consuntivo firmate dai Ministri competenti, complete di nota preliminare, nonché altre due copie di quest'ultima, ed eventuali allegati.

II - CONTO DEL PATRIMONIO

Il conto patrimoniale risulta impostato nelle due parti fondamentali costituite da:

a) attività e passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;

b) dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

Tali indicazioni sono contenute nell'art. 22 della legge n. 468/1978 e successive modificazioni ed integrazioni e in via amministrativa nelle istruzioni impartite con la circolare n. 6 del 7 febbraio 1981. A queste si collegano le ultime disposizioni contenute nella citata legge n. 94 del 3 aprile 1997 e nel decreto legislativo n. 279 del 7 agosto 1997 che con l'art. 14 intende anche concorrere ad una migliore rilevazione del grado di redditività del patrimonio statale ponendo le premesse per una gestione economica del patrimonio stesso; assunto che ha trovato una sua definizione attraverso l'introduzione per detto conto di un livello di classificazione dei beni dello Stato suscettibili di utilizzazione economica (tabella *C*) allegata al decreto n. 279/1997.

Ciò considerato, si fa presente che, in coerenza con la nuova struttura del bilancio statale introdotta dalla recente normativa, tale documento viene adeguato alle risultanze della gestione delle entrate e delle spese con prospettazioni affiancate a quelle esistenti che illustrano i legami tra i dati patrimoniali con riflessi finanziari e la stessa nuova struttura del bilancio. Inoltre vengono inseriti a carattere sperimentale alcuni prospetti di evidenziazione dei risultati della gestione, completando così il quadro delle informazioni sui centri di responsabilità e sulle unità previsionali di base, con quelle inerenti alle funzioni - obiettivo.

I prospetti riguarderanno essenzialmente il rapporto tra le funzioni - obiettivo e le amministrazioni, la distribuzione dei capitoli di spesa nelle varie funzioni - obiettivo esistenti e la proiezione delle funzioni - obiettivo nei conti generali.

Quanto alle prospettazioni, che dovranno fornire la rappresentazione dei beni secondo le voci previste dalla tabella *C* allegata al decreto legislativo n. 279, si evidenzia che, in attesa della definizione dei decreti di attuazione dell'art. 14, coimm 2, 3 e 4 nonché delle nuove istruzioni alle amministrazioni per la gestione e rendicontazione di tali beni (patrimoniali e demaniali insieme) si fa luogo ad una rappresentazione dei soli beni immobili patrimoniali, i cui dati conoscitivi presenti nell'anagrafe consentono fin d'ora di avviare la classificazione introdotta dal comma 1 dello stesso decreto legislativo per l'individuazione dei beni suscettibili di utilizzazione economica.

È appena il caso di ricordare che le procedure per l'inserimento nel sistema informativo dei dati relativi alle variazioni intervenute nei conti generali n. 2 (crediti e partecipazioni), n. 3 (beni patrimoniali) e n. 5 (debito patrimoniale) sono quelle contenute nelle «Istruzioni per i servizi di automazione», e riportate in sintesi nell'apposito «manuale tecnico» in dotazione degli uffici centrali del bilancio e delle ragionerie provinciali.

Per i conti generali n. 1 e n. 4, relativi alle attività e passività finanziarie, nessun particolare adempimento viene invece richiesto, atteso che le necessarie procedure riguarderanno l'ispettorato generale per le politiche di bilancio.

In merito agli aspetti finanziari connessi con la gestione delle partite del conto generale n. 2, occorre altresì ricordare che apposite funzioni consentono l'acquisizione e la variazione degli interessi attivi e degli utili, analogamente a quanto avviene per gli interessi passivi del debito patrimoniale incluso nel conto generale n. 5.

Tali procedure di automazione sono intese a raggiungere una qualificazione dei movimenti finanziari legati alle partite di «credito» o di «partecipazione», oltre che a consentire una migliore interpretazione dei risultati della gestione di tali attività in sede di conto generale delle rendite e delle spese.

Ciò premesso, occorre considerare che la normativa specifica di ogni singolo credito o partecipazione può prevedere sia una ricapitalizzazione sia il versamento delle quote di interessi o di utili all'entrata del bilancio statale.

In tali casi sarà necessario che le amministrazioni che hanno in gestione la partita patrimoniale predispongano, sulla base della propria documentazione, i riepiloghi contabili da inoltrare all'ufficio centrale del bilancio competente, opportunamente corredati delle informazioni utili per una esauriente esposizione dei dati sopra indicati.

Sarà cura poi dell'ufficio centrale del bilancio acquisire al sistema informativo, attraverso specifiche funzioni, i dati relativi agli utili o agli interessi versati al bilancio, al fine di consentire la loro esposizione su un apposito allegato della scheda patrimoniale (mod. A). Tali dati, anche se di natura finanziaria e quindi estranei alla contabilità patrimoniale, vengono analizzati in quanto evidenziano riflessi sul bilancio recati dalla gestione del patrimomo.

Ovviamente per gli utili o interessi ricapitalizzati resta confermata la loro acquisizione, come variazione aumentativa della partita, in quanto costituiscono fatti modificativi della consistenza patrimoniale.

Si rammenta che, per una maggiore analiticità delle variazioni contabili delle partite del conto generale n. 2, sono disponibili funzioni che consentono di classificare, per voci economiche, i dati contabili riferiti a fatti modificativi quali «sopravvenienze, ecc.» e «insussistenze, ecc.».

Gli uffici centrali del bilancio dovranno avere particolare cura nell'acquisire tali dati, tra i quali quelli relativi agli utili e agli interessi ricapitalizzati di cui sopra, al fine di pervenire ad una esposizione dei risultati della gestione patrimoniale che possa consentire di misurare il grado di redditività delle suddette attività.

Inoltre va ricordato che viene allegata alla presente circolare una scheda analitica (allegato 3) per indivi-

duare gli elementi più significativi dell'attività societaria partecipata, quali il risultato di gestione 1997, la destinazione dell'utile conseguito e la quota assegnata all'amministrazione.

Tale scheda, debitamente compilata per ciascuna società dall'amministrazione interessata, dovrà essere trasmessa dal coesistente ufficio centrale del bilancio, unitamente alla corrispondente scheda patrimoniale automatizzata (mod. A), all'Ispettorato generale per le politiche di bilancio (divisione V) per essere riportata in appendice al conto generale del patrimonio.

Infine codesti uffici centrali del bilancio, utilizzando le funzioni già appositamente previste, dovranno confermare la validità dei riferimenti normativi relativi a ciascuna partita, allo scopo di tenere aggiornata l'anagrafe delle leggi; in più dovranno essere immessi nel sistema informativo i riferimenti normativi che interessano le variazioni patrimoniali dipendenti dalla gestione del bilancio, particolarmente quelli che hanno autorizzato la spesa, per avere un quadro normativo di tutti i movimenti finanziari collegati al bilancio medesimo.

Beni immobili.

In ordine alle contabilità dei beni immobili, è da far presente che, per i beni in gestione all'amministrazione delle finanze, l'automazione del processo di formazione del consuntivo consente che ogni singolo aggiornamento contabile relativo ad un bene immobile, effettuato dalla ragioneria provinciale in sede di gestione dell'anagrafe automatica, si traduca in una rilevazione delle variazioni contabili nel corso dell'esercizio ed in una confluenza automatica delle movimentazioni stesse dei beni immobili patrimoniali nelle diverse causali che contraddistinguono la scheda di consistenza del conto generale n. 3 - sottocategoria beni immobili. Di conseguenza in corso di esercizio si rende disponibile la situazione aggiornata del consuntivo, che al momento della chiusura di tale conto generale, operati gli opportuni controlli, diverrà definitivo.

Ciò premesso, occorre tener conto che considerata la rilevante riduzione delle operazioni da compiere, per l'introduzione delle funzioni di gestione e rendicontazione automatica, e vista la competenza alla compilazione delle contabilità patrimoniali, che a partire dal presente rendiconto è posta a carico degli uffici periferici del Ministero delle finanze, ufficio del territorio ovvero sezioni staccate delle direzioni compartimentali del territorio, come ha stabilito la circolare n. 58 del 24 giugno 1998, le ragionerie provinciali dovranno limitarsi a riscontrare le predette contabilità e ad assicurare la corrispondenza tra i dati contabilizzati manualmente dagli uffici finanziari e quelli inseriti al sistema informativo.

Per la rendicontazione delle variazioni intervenute sugli immobili in gestione alle amministrazioni della difesa e dei lavori pubblici, per i quali non vi è attualmente una procedura automatizzata che rilevi nel corso dell'esercizio tali variazioni, valgono le indicazioni contenute nella circolare n. 77 del 10 novembre 1998 «chiusura delle contabilità dell'esercizio finanziario 1998» (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1998).

Beni mobili.

In ordine alla contabilità dei beni mobili, gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali, oltre alle istruzioni diramate con le circolari n. 88 del 28 dicembre 1994 e n. 8 del 9 febbraio 1988, dovranno tener conto anche di quelle impartite con le circolari n. 10 del 10 febbraio 1997 e n. 23 del 25 marzo 1997, relative alle «Nuove scritture contabili tenute dai consegnatari dei beni mobili».

In virtù delle maggiori informazioni riportate in tali scritture, è possibile acquisire al sistema informativo, a partire dal presente rendiconto, anche i dati relativi a tutte le causali previste dal mod. 98 C.G. per le «sopravvenienze» e le «insussistenze», consentendo così la loro contabilizzazione nella scheda di consistenza.

Considerata poi l'esigenza di pervenire ad una più esatta rilevazione del punto di concordanza tra la situazione patrimoniale e quella finanziaria, come prescrive la circolare n. 11 del 21 febbraio 1987, si rammenta l'opportunità di vigilare affinché, per le variazioni di consistenza dei beni mobili alimentate in tutto o in parte dalle operazioni di bilancio, siano indicati gli estremi dei capitoli di entrata o di spesa interessati, completi anche del numero di codice meccanografico relativo al competente stato di previsione.

In particolare sarà cura delle ragionerie provinciali e degli uffici centrali del bilancio competenti riscontrare i movimenti finanziari attraverso il mod. 130 P.G.S. allegato al mod. 98 C.G., che risulta compilato nella nuova versione introdotta con circolare n. 48 dell'8 agosto 1995.

È da ribadire infine quanto detto nella citata circolare n. 77 del 18 novembre 1998 in merito alle forniture dei beni mobili effettuate da parte del servizio centrale del provveditorato generale dello Stato sui propri capitoli di spesa. I consegnatari dovranno considerare come «nuovi acquisti» i beni ricevuti dal suddetto servizio centrale del provveditorato generale dello Stato che risultino acquistati da quest'ultimo per conto delle varie amministrazioni e, come «passaggi da altri uffici», quelli che provengono dal suo magazzino principale.

Si richiama l'attenzione anche degli uffici centrali del bilancio e delle ragionerie provinciali sulla contabilizzazione relativa agli acquisti di mezzi di trasporto che sono effettuati dal suddetto servizio centrale del provveditorato.

Relativamente all'amministrazione finanziaria i capitoli interessati sono: 1128 - Segretariato generale (u.p.b. 2.1.1.0), 5383 - Dogane (u.p.b. 6.1.1.0), 6656 - Affari generali e personale (u.p.b. 3.1.1.0), 6657 - Entrate (4.1.1.0), 6658 - Territorio (u.p.b. 5.1.1.0) dello stato di previsione del Ministero delle finanze.

Va sottolineata la necessità che gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali interessate usino

particolare cura nel controllare i passaggi di beni mobili tra uffici consegnatari per ottenere una situazione corretta dei bilanciamenti già al termine dell'inserimento nel sistema informativo dei dati ricavabili dai modelli 98 C.G.

Inoltre, per una più puntuale rappresentazione contabile delle movimentazioni dei beni mobili degli uffici finanziari, si ribadisce l'opportunità di un'accurata revisione dei dati anagrafici inerenti agli uffici consegnatari dell'amministrazione finanziaria in considerazione della nuova struttura del Ministero delle finanze a seguito delle normative emanate negli ultimi anni.

Infine è da ricordare che le contabilità in precedenza rese alle ragionerie regionali, ora soppresse, dovranno essere prodotte alle ragionerie provinciali competenti, nel rispetto delle indicazioni impartite con circolare n. 72 del 28 ottobre 1998.

Crediti e partecipazioni.

Per le partite accese ai crediti (partecipazioni) o ai debiti, si dovrà fare attenzione all'acquisizione delle variazioni che dipendono dalla gestione del bilancio. In particolare sarà compito degli uffici centrali del bilancio interessati riportare, in base alle disposizioni contenute nella citata circolare n. 6 del 7 febbraio 1981, i dati relativi agli accertamenti di entrata o agli impegni di spesa in conto competenza e non le somme versate o le somme pagate; nel contempo i residui di stanziamento non dovranno essere evidenziati se non nell'anno della relativa trasformazione in impegni propri. I dati riguardanti tali residui andranno riportati tra i fatti modificativi «derivanti da spese imputate ai residui».

Resta da aggiungere che nella scheda del credito o del debito sarà necessario registrare, tra i fatti permutativi, le variazioni in conto residui dovute a «rettifiche». L'insieme delle stesse troverà, com'è noto, contropartita nei residui attivi e passivi di bilancio contabilizzati nelle schede finanziarie (conti generali n. 1 e n. 4) di pertinenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Residui perenti.

Per quanto riguarda infine i «residui passivi perenti agli effetti amministrativi» compresi nel conto generale n. 5, gli uffici centrali del bilancio dovranno comunicare al sistema informativo le eventuali economie, rettifiche e prescrizioni. Per queste ultime si avvarranno anche delle comunicazioni che le ragionerie provinciali dovranno trasmettere relativamente alle partite perente di loro competenza.

Sarà compito, invece, del sistema informativo operare la ripartizione della loro consistenza finale secondo le categorie del bilancio da cui i residui stessi derivano.

Si ricorda che, in base alla circolare n. 4 del 14 gennaio 1999, gli uffici centrali del bilancio dovranno trasmettere all'Ispettorato generale per le politiche di bilancio (Divisione V) l'apposito tabulato delle partite perente (RG-11-SP-MR-72) predisposto dal sistema informativo unitamente a quello delle ragionerie provinciali, se interessate, debitamente vistato per conferma dal direttore dell'ufficio centrale del bilancio.

Gli stessi uffici o ragionerie avranno cura di accertare, presso le rispettive amministrazioni, se permangano i presupposti delle relative obbligazioni giuridiche attraverso una accurata ricognizione di tutte le partite in procinto di riversarsi dal conto del bilancio a quello del patrimonio.

Si richiama l'attenzione sulla delicatezza che riveste il predetto accertamento, tenuto conto che, com'è noto, l'assunzione dell'impegno, a maggior ragione nel caso che esso venga trasferito dal bilancio al patrimonio, deve corrispondere alla situazione chiaramente individuata dall'art. 20, terzo comma, della legge n. 468 del 1978 (esistenza di obbligazioni giuridicamente perfezionata).

* *
*

Ciò posto si forniscono le seguenti indicazioni:

Entro il 31 marzo: gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dovranno ultimare l'immissione al sistema informativo dei dati riportati nei modelli 98 C.G. per la contabilizzazione dei beni mobili, mentre i soli uffici centrali del bilancio presso i Ministeri per i beni e le attività culturali e della pubblica istruzione dovranno inserire anche i dati dei beni «considerati immobili agli effetti inventariali» riportati rispettivamente nei modd. 15 e 88;

Entro la stessa data le ragionerie provinciali dovranno ultimare il riscontro delle contabilità dei beni immobili, in gestione all'amministrazione delle finanze, e assicurare la corrispondenza fra i dati contabilizzati manualmente dagli uffici finanziari e quelli inseriti al sistema informativo;

Entro il 20 aprile: gli uffici centrali del bilancio interessati dovranno acquisire al sistema informativo tutte le nuove partite del conto generale n. 2 (crediti e partecipazioni) e del conto generale n. 5 (sottoconti «debiti vari» e «monete in circolazione») ed aggiornare quelle esistenti con i movimenti intervenuti nel corso dell'esercizio 1998, nonché tutte le partite riferite ai beni immobili dei Ministeri della difesa e dei lavori pubblici e a quelli considerati immobili agli effetti inventariali del conto generale n. 3, di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione. Per quanto concerne i «residui passivi perenti» (parte del conto generale n. 5) sarà cura dei predetti uffici centrali del bilancio comunicare al sistema informativo le economie, le rettificazioni e le prescrizioni;

Entro il 30 aprile: le ragionerie provinciali, in deroga a quanto previsto dalla citata circolare n. 8 del 9 febbraio 1988, dovranno inoltrare ai competenti uffici centrali del bilancio, munita del visto di convalida del direttore, la stampa definitiva del modello meccanografico 97 C.G. - riassunto delle variazioni (limitatamente al solo riepilogo), che potrà essere richiesta al sistema informativo a decorrere dal 1° aprile.

Entro la stessa data: gli uffici centrali del bilancio dovranno far pervenire all'Ispettorato generale per le politiche di bilancio (divisione V):

1. Le schede patrimoniali automatizzate, modelli A e B (tre copie), per tutti i conti generali; due di tali copie dovranno essere complete della documentazione atta a suffragare le variazioni avvenute.

È da ricordare che le schede, per effetto della nuova struttura del bilancio, contengono informazioni anche sulle u.p.b. e i centri di spesa;

2. La scheda informativa sulla gestione di società azionarie partecipate da amministrazioni statali (3 copie); alla scheda dovranno essere allegati come documentazione il bilancio della società al 31 dicembre 1997, la relazione sulla gestione, la relazione del collegio sindacale e il verbale di approvazione dell'assemblea previsti dal codice civile;

3. I prospetti delle attività e delle passività prodotti in forma automatizzata (una copia);

4. Il tabulato dei residui passivi perenti (RG-11-SP-MR-72) ricevuto dal sistema informativo, debitamente vistato dal direttore (una copia).

È da precisare che i prospetti di cui al punto 3 si compongono - per ogni singola amministrazione - di una parte «riepilogativa», una parte «sintetica» ed una «analitica» per le attività e passività.

Tali modelli, che come stampe di lavoro potranno essere richiesti al sistema informativo in qualsiasi momento dopo l'immissione dei dati contabili, dovranno essere trasmessi — solo se considerati definitivi — a partire dal giorno successivo alla chiusura di tutte le partite patrimoniali.

Sarà cura poi del sistema informativo produrre le tabelle contenenti le attività e le passività dei vari Ministeri e tutti gli allegati al conto patrimoniale.

Inoltre gli uffici centrali del bilancio, al momento della trasmissione delle schede patrimoniali (modelli A e B) all'Ispettorato generale per le politiche di bilancio, dovranno utilizzare apposite funzioni di sistema, per consentire l'invio automatico alla Corte dei conti dei dati relativi a tali schede e facilitare così le operazioni di riscontro preliminare alla parifica del conto patrimoniale. Ovviamente, ove venissero apportate delle correzioni alle predette schede (per effetto di variazioni dovute ad aggiornamento dei risultati della gestione finanziaria su capitoli di entrata o di spesa), il sistema informativo consentirà ai medesimi uffici centrali del bilancio di effettuare successivi inoltri utilizzando le suddette funzioni meccanografiche.

Infine si fa osservare che, per effetto della soppressione, sarà necessario provvedere al trasferimento delle attività e passività dell'ex Ministero del bilancio e della programmazione economica a questo Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, cui sono state assegnate le competenze istituzionali e finanziarie del Ministero soppresso. Nel provvedere in merito, gli uffici interessati dovranno assicurarsi che le suddette schede, per consentire l'azzeramento contabile, presentino tra le «diminuzioni» alla voce «passaggi ad altre amministrazioni», l'importo dell'intera consistenza iniziale.

* *
*

Per effetto dell'art. 22 della citata legge n. 468, del 5 agosto 1978, dovrà essere poi allegato al conto del patrimonio il conto del dare e dell'avere del tesoriere centrale, dell'istituto bancario che svolge il servizio di tesoreria provinciale, del contabile del portafoglio e del cassiere speciale per i biglietti e le monete a debito dello Stato, con unito il movimento generale di cassa e la situazione del tesoro, nonché la situazione dei crediti e dei debiti di tesoreria. Tale conto speciale, che viene prodotto all'ispettorato generale per le politiche di bilancio (divisione V) dall'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche ammistrazioni (divisione VII), dovrà essere integrato dei prospetti riguardanti i movimenti dei buoni e dei vaglia del tesoro.

Acquisizione al patrimonio delle entrate e delle spese di bilancio.

Per le entrate tributarie, attesa la loro natura di proventi netti per la finanza statale, nessun particolare problema si pone per gli uffici centrali del bilancio. La loro acquisizione al conto del patrimonio avviene attraverso le schede accese alle attività finanziarie. Le accensioni di prestiti, invece, comportando a fronte degli introiti un aumento di passività patrimoniali (per l'indebitamento), debbono essere integralmente registrate nelle apposite schede, per la loro acquisizione al patrimonio. Circa le altre entrate (extratributarie e per alienazione ed ammortamento dei beni patrimoniali e riscossione di crediti) occorrerà accertare per ogni capitolo i riflessi dell'entrata stessa sulla sostanza patrimoniale. Si precisa che, per le entrate relative all'ammortamento dei beni patrimoniali (titolo III - categoria XIV), non verrà effettuata un'apposita registrazione nelle schede.

Per quanto riguarda le spese, mentre quelle relative al rimborso di prestiti vanno registrate integralmente nelle schede, perché producono sempre trasformazioni del patrimonio, per le altre (spese correnti e spese in conto capitale) occorrerà esaminarne gli effetti caso per caso.

Le varie partite patrimoniali di pertinenza di ciascun Ministero debbono essere costantemente seguite affinché tutti i movimenti (dovuti ad operazioni di bilancio o ad altra qualsiasi causa), che comportino variazioni delle consistenze, trovino puntuale contabilizzazione nelle relative schede. Così pure dovrà curarsi l'istituzione di nuove partite non appena si verifichi un fatto amministrativo di rilevanza patrimoniale, non riferibile a quelle già esistenti.

AMMINISTRAZIONI AD ORDINAMENTO AUTONOMO

I - CONTO DEL BILANCIO

Per l'amministrazione dei monopoli di Stato e il fondo edifici di culto gli uffici di ragioneria competenti, sono pregati di attenersi a quanto segue:

1) *Spesa.*

Si osserveranno i medesimi adempimenti previsti per il conto consuntivo della spesa dell'amministrazione dello Stato.

2) *Entrata.*

Il 16 aprile: gli uffici di ragioneria interessati ritireranno presso l'ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato - Via XX Settembre, 97 - n. 2 copie delle bozze del conto consuntivo;

entro il 26 aprile: i predetti uffici, revisionate le bozze e completate le medesime con i dati contabili della gestione 1998, ne consegneranno una copia alla divisione III dell'ispettorato generale per le politiche di bilancio la quale provvederà ad aggiornare gli archivi del sistema centrale entro il 30 aprile.

Per i successivi adempimenti si dovranno rispettare le medesime scadenze previste per il conto consuntivo della spesa dell'amministrazione diretta dello Stato.

Relativamente alla definizione del conto consuntivo dell'entrata e della spesa dell'Istituto agronomico per l'oltremare, di seguito, vengono precisati gli adempimenti e le scadenze da rispettare:

il 16 aprile: verranno rimesse alla ragioneria provinciale dello Stato di Firenze n. 2 copie del conto consuntivo del citato Istituto;

entro il 26 aprile: la ragioneria provinciale dello Stato di Firenze dopo aver revisionato il conto consuntivo validato dal servizio di ragioneria dell'istituto in parola, ne rimetterà una copia alla divisione III dell'ispettorato generale per le politiche di bilancio;

il 21 maggio: l'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri ritirerà n. 4 copie del conto consuntivo completo di allegati, tre delle quali da sottoporre, previo controllo, alla firma del Ministro;

entro il 25 maggio: il medesimo ufficio centrale consegnerà alla divisione III dell'ispettorato generale per le politiche di bilancio, per il successivo inoltro alla Corte dei conti, le tre copie del conto consuntivo firmate, complete di nota preliminare, dei prospetti e degli allegati, nonché altre due copie della predetta nota preliminare ed eventuali allegati.

II - Conto del patrimonio

Per la compilazione del conto del patrimonio si richiama in linea di principio quanto fatto presente per l'amministrazione diretta dello Stato, ad esclusione delle procedure automatizzate di acquisizione dei dati contabili.

Inoltre gli aspetti finanziari connessi con la gestione delle partite dei conti generali n. 2 e n. 5, dovranno essere rilevati nelle schede (modelli A e B) con le stesse modalità indicate per il conto patrimoniale dello Stato.

In particolare, per i dati relativi agli interessi aventi natura finanziaria e quindi estranei alla contabilità patrimoniale, si dovrà procedere mediante una semplice annotazione degli stessi in calce alle suddette schede.

Quanto sopra si rende necessario per pervenire ad una qualificazione dei movimenti finanziari legati alle partite di «credito» o di «debito patrimoniale», oltre che per consentire una migliore interpretazione dei risultati della gestione delle suddette attività e passività in sede di conto generale delle rendite e delle spese.

Infine, gli uffici preposti alla definizione dei conti patrimoniali dell'amministrazione dei monopoli di Stato e dell'Istituto agronomico per l'oltremare, sono pregati di volersi attenere a quanto qui di seguito precisato:

entro il 20 marzo: i predetti uffici ritireranno presso la divisione V dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio una bozza del conto patrimoniale;

entro il 30 aprile: i predetti uffici sono pregati di voler produrre alla divisione V dell'ispettorato generale per le politiche di bilancio la bozza del conto patrimoniale in questione, completa di ogni sua parte, con allegate le schede patrimoniali (modelli A e B, quattro copie) ed i prospetti analitici (modelli D e E, una copia), nella nuova versione a stampa.

ARCHIVI NOTARILI

Entro il 30 aprile: l'ufficio centrale del bilancio interessato farà pervenire alla divisione X dell'ispettorato generale per le politiche di bilancio n. 4 copie dattiloscritte del conto consuntivo provvisorio, completo di nota preliminare, di prospetti e di allegati, nonché della situazione patrimoniale, per il riscontro e gli adempimenti di competenza;

entro il 25 maggio: l'ufficio centrale in parola consegnerà alla divisione III dell'ispettorato generale per le politiche di bilancio n. 4 copie complete del conto consuntivo e del conto patrimoniale, tre delle quali firmate dal Ministro.

CASSA AMMENDE

Entro il 30 aprile: l'ufficio centrale del bilancio interessato farà pervenire alla divisione X dell'ispettorato generale per le politiche di bilancio n. 2 copie dattiloscritte del conto consuntivo provvisorio completo di nota preliminare e relativi allegati, nonché del conto patrimoniale, per il riscontro di competenza;

entro il 25 maggio: l'ufficio centrale in parola consegnerà alla divisione III dell'ispettorato generale per le politiche di bilancio n. 4 copie del conto consuntivo, completo di nota preliminare, di copia del decreto di approvazione e di allegati, nonché del conto patrimoniale.

* *
*

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ E ISTITUTO SUPERIORE DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO.

Come è noto con i decreti legislativi n. 267 e n. 268 del 30 giugno 1993 l'istituto superiore di sanità (ISS) e l'istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno conseguito l'autonomia amministrativa e contabile.

Pertanto, ai fini della rendicontazione patrimoniale dei beni mobili di codesti istituti, le ragionerie provinciali competenti (per gli uffici periferici dell'ISPESL), e l'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della sanità (per gli uffici centrali di entrambi gli istituti superiori), continueranno ad acquisire al sistema informativo le contabilità di tali beni (classificati nelle categorie previste per l'amministrazione statale), dal momento che la proprietà dei beni stessi rimane dello Stato essendo gli enti in parola privi di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale.

Le variazioni annuali intervenute nella consistenza dei beni mobili, che andavano comunicate dagli uffici preposti entro il 15 febbraio 1999, dovranno essere acquisite dalle ragionerie suddette non più tardi del 31 marzo 1999.

Il prospetto delle variazioni, compilato per ogni categoria esistente ed in ogni sua parte, dovrà essere predisposto in duplice copia; una verrà inviata alla ragioneria provinciale interessata (per gli uffici periferici) o, per il tramite dell'ufficio centrale di ragioneria presso l'ISS e l'ISPESL, all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della sanità (per gli uffici centrali), l'altra all'istituto superiore competente che dovrà tenerne conto ai fini dell'evidenziazione nella propria situazione patrimoniale.

Sarà cura, poi degli istituti superiori, inviare all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della sanità per il tramite del suddetto ufficio centrale di ragioneria la «situazione patrimoniale» di ciascun istituto che, unitamente al conto finanziario, dovrà essere trasmessa al Ministero della sanità entro il 30 aprile 1999.

Tali situazioni, devono comprendere la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio 1998, nonché le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto per effetto della gestione del bilancio o per altre cause.

L'ufficio centrale di ragioneria di detti istituti è pregato di far pervenire alla divisione III dell'ispettorato generale per le politiche di bilancio entro il 20 giugno 1999 n. 2 copie dei conti consuntivi, completi delle relazioni sui risultati di gestione, nonché delle situazioni patrimoniali, una copia delle quali verrà rimessa al Parlamento entro il 30 giugno 1999, a corredo del rendiconto generale dello Stato.

CORTE DEI CONTI

L'amministrazione della Corte dei conti dovrà provvedere - non oltre il 31 marzo 1999 - a fornire all'ufficio centrale del bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri gli elementi relativi ai beni mobili risultanti dalle proprie scritture inventariali per la formazione del conto patrimoniale dello Stato. L'ufficio centrale del bilancio, a sua volta, dovrà procedere a riclassificare tali beni nelle categorie richiamate dalla circolare n. 88 del 28 dicembre 1994.

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) ha conseguito l'autonomia amministrativa e contabile con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 1995, n. 207, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1995).

Ai fini della rendicontazione patrimoniale dei beni mobili di codesto ente, e in analogia con quanto previsto per l'ISS e l'ISPESL, si dovranno continuare ad acquisire al sistema informativo le contabilità di tali beni (classificati nelle categorie previste per l'amministrazione statale) dal momento che la proprietà dei beni stessi rimane allo Stato essendo l'ente suddetto privo di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale.

Al riguardo va precisato che i consegnatari delle diverse sedi della Scuola superiore della pubblica amministrazione dovranno predisporre in duplice copia per ogni categoria esistente ed in ogni sua parte, il prospetto delle variazioni annuali intervenute nella consistenza dei beni: una copia verrà inviata all'ufficio centrale del bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri perché si possa procedere alla loro acquisizione non più tardi del 31 marzo 1999; l'altra al segretario generale che dovrà tenere conto ai fini dell'evidenziazione nella propria situazione patrimoniale.

Sarà cura poi dello stesso segretario generale inviare al suddetto ufficio centrale del bilancio entro il 30 aprile 1999 la «situazione patrimoniale» dell'ente unitamente al conto finanziario.

Tale situazione deve comprendere la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio 1998, nonché le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto per effetto della gestione del bilancio o per altre cause.

L'ufficio centrale di ragioneria di detto istituto è pregato di far pervenire alla divisione III dell'ispettorato generale per le politiche di bilancio entro il 20 giugno 1999 n. 2 copie del conto consuntivo, completi della relazione sui risultati di gestione, nonché della situazione patrimoniale, una copia della quale verrà rimessa al Parlamento entro il 30 giugno 1999, a corredo del rendiconto generale dello Stato.

Si ringrazia per la collaborazione che gli uffici vorranno dare e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

Il Ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

MINISTERO :

ALLEGATO 1

SPESE PER STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE IN SERVIZIO

CAPITOLI:

		Competenza				Somme pagate		
Pers.le in serv. al 31/12/97	Pers.le in serv. al 31/12/98	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	impegni	comp.	residui	Totale
		(in milioni di lire)						

i cui: Ritenute erariali							
Ritenute prev/assist.							

MINISTERO :

ALLEGATO 2

SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO
RETRIBUZIONI ACCESSORIE

CAPITOLI:

		Competenza				[illegible]		
Pers.le in serv. al 31/12/97	Pers.le in serv. al 31/12/98	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	impegni	comp.	residui	Totale
		(in milioni di lire)						

Di cui:							
Ritenute erariali							
Ritenute prev/assist.							

ALLEGATO 3

ESERCIZIO 1997

Ragione sociale ... ...

Amministrazione statale partecipante ... ...

Capitale sociale	Part.ne statale	% part.ne	Numero totale azioni	Valore nominale azioni	Utile o perdita	Quota utile Amm.ne part.te	Destinazione Utile			
							F. Ris. legale	Altre riserve	Quota utile agli azionisti	Altre destinazioni

Indice di Redditività S.p.A. (*)

Anno	Utile/Cap.le sociale
1996	
1997	

Riscossioni sui capitoli di bilancio collegati ai risultati della gestione

Cap.	1998

(*) Indice di redditività ai fini della valutazione dell'investimento della S.p.A.

99A2985

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Comunicato del Ministro per la funzione pubblica sulle iniziative di aiuto e solidarietà per le popolazioni del Kosovo

È pervenuta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, da parte di CGIL, CISL, UIL e dell'ARAN, la richiesta di inviare alle amministrazioni pubbliche opportune indicazioni affinché queste consentano di effettuare, nei singoli luoghi di lavoro, una sottoscrizione promossa dai suddetti sindacati, di aiuto e solidarietà alle popolazioni del Kosovo.

La richiesta è che tale sottoscrizione venga effettuata tramite apposita delega di ciascun lavoratore interessato, che autorizzi l'amministrazione di appartenenza a trattenere sulla propria busta paga l'equivalente della retribuzione di un'ora di lavoro.

Considerate le finalità sociali ed umanitarie della predetta iniziativa, si invitano le amministrazioni pubbliche a facilitare, nelle forme ritenute legittime e opportune, la suddetta sottoscrizione, nonché qualsiasi altra richiesta di raccolta di fondi a favore delle popolazioni del Kosovo promossa da altre organizzazioni sindacali o da enti, istituzioni, associazioni con scopi umanitari.

Le medesime amministrazioni, prima di autorizzare la raccolta diretta dei predetti fondi da parte dei rispettivi promotori, provvederanno a verificare l'affidabilità dei soggetti proponenti e l'effettiva corrispondenza delle finalità della raccolta con quelle descritte nella presente circolare.

99A3167

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione all'Associazione «I Cinque Pani», in Barberino di Mugello, allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri in Italia sull'intero territorio nazionale ed all'estero in Perù.

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in data 29 marzo 1999, l'Associazione «I Cinque Pani», in Barberino di Mugello (Firenze), è stata autorizzata allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 28 settembre 1985, in Italia sull'intero territorio nazionale ed all'estero in Perù.

99A2989

Autorizzazione all'Associazione «Amici Trentini», in Tezze Valsugana, allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri in Italia limitatamente alle regioni Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed all'estero in Romania.

Con decreto del Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in data 29 marzo 1999, l'Associazione «Amici Trentini», in Tezze Valsugana (Trento), è stata autorizzata allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 28 settembre 1985, in Italia limitatamente alle regioni Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed all'estero in Romania.

99A2990

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Parrocchia di San Savino in Montecolombo

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1999, viene riconosciuto civilmente il provvedimento canonico con il quale viene estinta la Parrocchia di San Savino, con sede in Montecolombo (Rimini).

Il provvedimento di estinzione avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche del tribunale di Rimini.

99A3118

Estinzione della Parrocchia dei Santi Biagio e Teodoro in Mondaino

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1999, viene riconosciuto civilmente il provvedimento canonico con il quale viene estinta la Parrocchia dei Santi Biagio e Teodoro, con sede in Mondaino (Rimini).

Il provvedimento di estinzione avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche del tribunale di Rimini.

99A3119

Estinzione della Parrocchia San Martino in Montecolombo

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1999, viene riconosciuto civilmente il provvedimento canonico con il quale viene estinta la Parrocchia San Martino, con sede in Montecolombo (Rimini).

Il provvedimento di estinzione avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche del tribunale di Rimini.

99A3120

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'interno concernente riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi.

Il comunicato del decreto ministeriale n. 559/C19771-XV.J(1810) del 22 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 1999, alla pag. 16, seconda colonna, deve essere rettificato nel senso che dove è scritto: «... la miccia a lenta combustione ...», leggasi: «... la miccia detonante alla pentrite ...».

99A3078

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 21 aprile 1999

Dollaro USA	1,0586
Yen giapponese	126,26
Dracma greca	326,20
Corona danese	7,4326
Corona svedese	8,9050
Sterlina	0,65930
Corona norvegese	8,2560
Corona ceca	37,797
Lira cipriota	0,57864
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	250,21
Zloty polacco	4,2522
Tallero sloveno	192,7372
Franco svizzero	1,6000
Dollaro canadese	1,5775
Dollaro australiano	1,6349
Dollaro neozelandese	1,9358
Rand sudafricano	6,4416

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A3192

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo di Tramonti, Società cooperativa a responsabilità limitata in Tramonti.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto del 22 marzo 1999, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo di Tramonti, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Tramonti (Salerno), e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b),* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

99A3117

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società Nuova Comsal S.p.a., in Portoscuso.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1999, il dott. Claudio Casini, è nominato membro del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Nuova Comsal S.p.a., in Portoscuso (Cagliari), strada Paringianu, in sostituzione del dott. Domenico Nardelli, dimissionario.

99A3121

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile nei comuni di Monte Flavio, Montorio Romano, Nerola e Fara Sabina.

Con decreto interministeriale n. 897 in data 24 marzo 1999 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale costituito dai tratti A-B e B-C dell'Acquedotto militare Nerola-S. Oreste ubicati rispettivamente il primo tratto nel territorio dei comuni di Monte Flavio (Roma), di Montorio Romano (Roma) e di Nerola (Roma) ed il secondo tratto nel territorio dei comuni di Nerola (Roma) e di Fara Sabina (Rieti), per una lunghezza complessiva di ml. 14.693.

99A3123

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Cancellazione dall'elenco nominale dei produttori ortofrutticoli dell'associazione «Assopaf», in Cellole

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1999, l'associazione produttori ortofrutticoli «Assopaf» - con sede in Cellole (Caserta), via Appia km 166, è stata cancellata dal n. 153 dell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge n. 622 del 27 luglio 1967.

Con la cancellazione dall'elenco nazionale la predetta associazione perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato di cui all'art. 7 della legge n. 674 del 20 ottobre 1978.

99A2474

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Conferimento di diplomi di benemerenza della scuola della cultura e dell'arte

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1999 sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, sono conferiti per l'anno 1998, i diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte, alle seguenti persone:

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

DIPLOMA DI BENEMERENZA DI PRIMA CLASSE

(Medaglia d'oro)

1) Soliani prof.ssa Albertina;

2) Barella dott.ssa Alda;

3) Betta dott. Natale;

4) Belli Contarini dott. Giuseppe;

5) Candidi dott. Corrado;

6) Moro prof. Donato (alla memoria);

7) Rubagotti dott.ssa Giuseppina;

8) Scialpi dott. Angelo;

9) Semeraro dott.ssa Marisa;

10) Cervani prof. Giulio;

11) Chiaravalloti Bruno.

DIPLOMA DI BENEMERENZA DI SECONDA CLASSE

(Medaglia d'argento)

1) Occulti dott. Tullio (alla memoria).

DIPLOMA DI BENEMERENZA DI TERZA CLASSE

(Medaglia di bronzo)

1) Mistretta Franca.

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE

DIPLOMA DI BENEMERENZA DI PRIMA CLASSE

(Medaglia d'oro)

1) Desideri dott. Ippolito (alla memoria);

2) Girgenti dott. Venero (alla memoria).

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO

DIPLOMA DI BENEMERENZA DI PRIMA CLASSE

(Medaglia d'oro)

1) Bettini Girella prof.ssa Ubalda (alla memoria);

2) Chiesa prof. Riccardo.

DIPLOMA DI BENEMERENZA DI SECONDA CLASSE

(Medaglia d'argento)

1) Carenzi prof. Giorgio (alla memoria);

2) Fodale prof. Rocco;

3) Perrella prof.ssa Onorina;

4) Patricolo prof. Antonino (alla memoria).

DIPLOMA DI BENEMERENZA DI TERZA CLASSE

(Medaglia di bronzo)

1) Paderno Bianconi prof.ssa Carla (alla memoria);

2) Zaccone prof. Antonio;

3) Schena Ravera prof.ssa Elma.

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE CLASSICA SCIENTIFICA E MAGISTRALE

DIPLOMA DI BENEMERENZA DI PRIMA CLASSE

(Medaglia d'oro)

1) Fortuna prof. Angelo;

2) Giordano prof. Antonino;

3) La Porta prof. Vito Nicola.

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE TECNICA

DIPLOMA DI BENEMERENZA DI PRIMA CLASSE

(Medaglia d'oro)

1) Andriuoli prof. Elio;

2) Paolucci prof.ssa Anna;

3) Scorrano prof. Luigi Tommaso;

4) Stramondo prof. Antonino.

DIPLOMA DI BENEMERENZA DI SECONDA CLASSE

(Medaglia d'argento)

1) Nardella prof.ssa Assunta Maria.

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE

DIPLOMA DI BENEMERENZA DI PRIMA CLASSE

(Medaglia d'oro)

1) Ciccarelli prof. Mario.

DIPLOMA DI BENEMERENZA DI SECONDA CLASSE

(Medaglia d'argento)

1) Siciliano prof. Michele (alla memoria);

2) Debernardi prof. Bernardo.

ISPETTORATO PER L'ISTRUZIONE ARTISTICA

DIPLOMA DI BENEMERENZA DI PRIMA CLASSE

(Medaglia d'oro)

1) Baruchello Laganà M. Valeria;

2) Versace Gianni (alla memoria).

DIPLOMA DI BENEMERENZA DI SECONDA CLASSE

(Medaglia d'argento)

1) Rossi M. Edmondo.

99A3122

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Rosà

Con decreto 16 ottobre 1998, n. 2629, del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1999, al registro n. 1, foglio n. 45, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreni, siti in comune di Rosà (Vicenza), distinti nel catasto del comune medesimo al foglio n. 20, mappali numeri 408, 409, 410, 411, 412, 413 e 414, per una superficie complessiva di Ha 0.13.29, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato in data 11 febbraio 1998, in scala 1:2.000, dall'ufficio del territorio di Vicenza, che fa parte integrante del citato decreto.

99A3124

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Modificazioni allo statuto ed al regolamento interno dell'associazione «Società italiana di farmacologia», in Milano

Con decreto ministeriale 29 marzo 1999, n. 95-Ric, sono state approvate le modifiche allo statuto e al regolamento interno dell'associazione «Società italiana di farmacologia (SIF)», con sede in Milano, via Giorgio Jan, 18, deliberate dall'assemblea generale dell'associazione medesima il 30 giugno 1998.

99A3125

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 25663 del 22 gennaio 1999 è autorizzata, per il periodo dal 30 novembre 1998 al 29 novembre 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Nuova tessitura Mompiano, con sede in Suni (Nuoro), unità di Suni (Nuoro), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 36 unità, su un organico complessivo di 43 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Nuova tessitura Mompiano — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25664 del 22 gennaio 1999 è autorizzata, per il periodo dal 1º ottobre 1998 al 30 settembre 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. So.Ge.Ser., con sede in Bari, unità di Bari, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 26,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 342 unità, su un organico complessivo di 410 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. So.Ge.Ser. — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25665 del 22 gennaio 1999 è autorizzata, per il periodo dal 20 ottobre 1998 al 19 ottobre 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie e tubificio meridionali, con sede in Bari e unità di Bari, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 40 unità, su un organico complessivo di 51 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie e tubificio meridionali — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25694 del 1º febbraio 1999 è autorizzata, per il periodo dal 12 gennaio 1998 all'11 gennaio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.M.V. - Costruzioni meccaniche venafrane, con sede in Venafro (Isernia), unità di Venafro (Isernia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 35 unità, su un organico complessivo di 41 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.M.V. - Costruzioni meccaniche venafrane — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25695 del 1º febbraio 1999 è autorizzata, per il periodo dal 1º giugno 1998 al 31 maggio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amuco international, con sede in Pianodardine (Avellino), unità di Pianodardine (Avellino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 181 unità, di cui 9 part-time da 20 a 14 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 190 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amuco international — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25696 del 1º febbraio 1999 è autorizzata, per il periodo dal 1º luglio 1998 al 1º novembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arcola petrolifera, con sede in Cagliari, unità di La Spezia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 6 unità, su un organico complessivo di 38 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arcola petrolifera — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25697 del 1º febbraio 1999 è autorizzata, per il periodo dal 5 settembre 1998 al 4 settembre 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ISFA - Ind. siciliana fiammiferi ed affini, con sede in Catania, unità di Catania, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 16 unità, su un organico complessivo di 23 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ISFA - Ind. siciliana fiammiferi ed affini — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25698 del 1º febbraio 1999 è autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1998 al 6 febbraio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Editoriale italiana, con sede in Milano, unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 36 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 39 giornalisti di cui 2 pubblicisti, su un organico complessivo di 71 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Editoriale italiana — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale n. 25733 dell'11 febbraio 1999 a seguito dell'accertamento delle esigenze di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale, datato 3 febbraio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore di un numero massimo di 8 lavoratori, dipendenti dalla ditta S.p.a. Trexenta, con sede e unità di Ortacesus, località Bangius (Cagliari), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 7 maggio 1992.

Con decreto ministeriale n. 25734 dell'11 febbraio 1999 a seguito dell'accertamento delle esigenze di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale, datato 3 febbraio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore di un numero massimo di 63 lavoratori, dipendenti dalla ditta S.p.a. Floramatia, con sede, unità ed ufficio in Piancastagnaio, località Casa del Corto (Siena), per il periodo dal 16 gennaio 1995 al 29 aprile 1995 (46 operai dal 16 gennaio 1995 al 4 febbraio 1995 e 17 impiegati dal 16 gennaio 1995 al 29 aprile 1995).

Con decreto ministeriale n. 25748 dell'11 febbraio 1999 è autorizzata, per il periodo dal 1º marzo 1998 al 28 febbraio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla A.r.l. Consorzio Ferrara trasporti, con sede in Ferrara, unità di Ferrara, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 37 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 12 unità, di cui un lavoratore part-time da 34 a 31,5 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 30 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla A.r.l. Consorzio Ferrara trasporti — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25780 del 17 febbraio 1999 è autorizzata, per il periodo dal 15 ottobre 1998 al 14 ottobre 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Neba due, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e unità di Casale Monferrato (Alessandria), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 22 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 20 unità, di cui un lavoratore in contratto part-time che attuerà una riduzione massima di 11 ore a fronte di un orario settimanale pari a 20 ore, su un organico complessivo di 20 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Neba due — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25781 del 17 febbraio 1999 è autorizzata, per il periodo dal 17 novembre 1998 al 16 novembre 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.A.I.T., con sede in Settimo Torinese (Torino) e unità di Brandizzo (Torino), via Torino n. 416 e Brandizzo (Torino), via Fratelli Rosselli n. 20, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 19,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 77 unità, su un organico complessivo di 89 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.A.I.T. — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25782 del 17 febbraio 1999 è autorizzata, per il periodo dal 24 marzo 1997 al 23 marzo 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Quadrifoglio, con sede in Urbania (Pesaro), unità di Urbania (Pesaro), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 17 unità, su un organico complessivo di 30 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14 ottobre 1997, n. 23544.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Quadrifoglio — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25783 del 17 febbraio 1999 è autorizzata, per il periodo dal 4 aprile 1995 al 3 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro magneti permanenti, con sede in Caronno Pertusella (Varese), unità di Caronno Pertusella (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26,60 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 21 unità, su un organico complessivo di 31 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro magneti permanenti — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 25784 del 17 febbraio 1999 è autorizzata, per il periodo dal 14 aprile 1998 al 31 ottobre 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fintel, con sede in Napoli, unità di Ardea (Roma) e Foggia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 178 unità, su un organico complessivo di 545 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fintel — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25785 del 17 febbraio 1999 è autorizzata, per il periodo dal 12 maggio 1998 all'11 novembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grande distribuzione avanzata - G.Di.A., con sede in S. Bovio di Peschiera Borromeo (Milano), unità di Casaletto Vaprio d'Adda (Cremona) e S. Bovio di Peschiera Borromeo (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 18 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 577 unità, su un organico complessivo di 896 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grande distribuzione avanzata - G.Di.A. — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25786 del 17 febbraio 1999 è autorizzata, per il periodo dal 13 ottobre 1998 al 12 ottobre 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modifica-

zioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Camiceria di Galliate (Novara), con sede in Galliate (Novara) e unità di Galliate (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 21 unità, su un organico complessivo di 30 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Camiceria Galliate — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25787 del 17 febbraio 1999 è autorizzata, per il periodo dal 1º giugno 1998 al 31 maggio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dieffe, con sede in Lonate (Milano), unità di Pomezia (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 13 unità, su un organico complessivo di 44 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dieffe — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

99A2868

Rettifica al decreto ministeriale 2 dicembre 1998, relativo alla società cooperativa «Roma Domani», in Roma

Con decreto ministeriale 17 marzo 1998, a rettifica del decreto direttoriale 2 dicembre 1998, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Roma Domani», con sede in Roma, costituita in data 10 marzo 1975 per atto notaio dott. Lorenzo Monaco, anziché la società cooperativa «Roma Domani», con sede in Roma, costituita in data 7 marzo 1975 per atto notaio dott. Andrea Jemma.

99A3126

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di un cognome nella forma originaria

Su istanza del sig. Giorgio Gemiti di Mario, nato l'11 giugno 1946 a Trieste, residente a Trieste, via San Bortolo n. 16, nipote del sig. Rodolfo Gemitz (Ghemitz), nato il 27 giugno 1882 a Trieste, intesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria di «Ghemitz» del suo cognome, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 114/1991, con provvedimento n. 1.13/2-157/99 di data 31 marzo 1999 è stato revocato, limitatamente agli effetti prodotti nei confronti dell'istante, il decreto prefettizio n. 11419/18173 di data 15 ottobre 1928 con il quale il cognome del sig. Rodolfo Gemitz, nato il 27 giugno 1882 a Trieste, venne ridotto nella forma italiana di «Gemiti», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898.

Il cognome del sig. Giorgio Gemiti è pertanto ripristinato nella forma originaria di «Ghemitz» ai sensi dell'art. 1, legge 28 marzo 1991, n. 114, con estensione al figlio Francesco, nato il 3 maggio 1979 a Trieste.

Uguale restituzione viene effettuata per il cognome «Gemiti» acquisito dalla moglie Anna Calandra, nata il 26 agosto 1949 a Firenze.

Il sindaco del comune di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 ed alla notificazione del presente decreto all'interessato.

99A3127

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.